
NYPL RESEARCH LIBRARIES
3 3433 08161227 1


INTORNO
AL DUELLO

1. Wager of battle
2. Dueling
1 ext[illegible]ed for [illegible] call

180

INTORNO

AL DUELLO,

DISSERTAZIONE

DI

ISACCO PESARO - MAUROGONATO

IN OCCASIONE

DELLA SUA LAUREA IN LEGGE

NELL' I. R. UNIVERSITÀ DI PADOVA.



VENEZIA,

DALLA TIPOGRAFIA DI ALVISOPOLI.

1839.

AL RISPETTABILISSIMO

SIG. DAVID MAUROGONATO

In questo giorno solenne, che tanto col desiderio affrettaste, e dal quale principia un nuovo più difficile stadio della mia vita, io mancherei certamente al più caro de' miei doveri, se tralasciassi di esprimervi in qualche guisa i sentimenti della più intensa gratitudine pell' antica e costante vostra affezione, e pei singolari benefizii che in me accumulaste. Voi in fatti mi avete prediletto fanciullo, spontaneo mi amaste, e crebbe siffattamente la vostra più che paterna tenerezza, che mi voleste unito a voi con un vincolo indissolubile proclamandomi figlio del vostro cuore.

Aggradite dunque, o Signore, come pubblica dimostrazione della mia riconoscenza l' offerta di questa qualsiasi dissertazione, primo lavoro, che per servire ad antica rispettata consuetudine, e per

corrispondere a gentili ed autorevoli eccitamenti oso di dare alla luce. Quando dopo lunghe incertezze prescelsi di scrivere intorno al Duello, che mi parve argomento tanto più opportuno, in quanto che attualmente ancora dà luogo a vivissime discussioni, io mi era proposto di non sorpassare l' ordinaria estensione di un discorso accademico; ma invece a mano a mano che m' inoltrava nelle ricerche, più ampio diveniva il soggetto, più lontane le vedute, più vasto il disegno, di maniera che senza saperlo, nè volerlo, mi trovai tra le mani una mole assai maggiore di quanto a semplice opuscolo convenisse. La ristrettezza del tempo, che potei dedicarvi, impedendomi da un lato d' ingentilire minimamente lo stile, contribuì dall' altro a renderlo più prolisso, secondo la giustissima osservazione di

un acuto ingegno, che uno scritto riesce tanto più lungo con quanta maggiore sollecitudine fu composto. Disperando però di poter toglíervi in poche ore i molti difetti, che io stesso vi riconosco, mi risolvo finalmente a pubblicare il lavoro tal quale mi escì dalla penna, certo che verrà considerato almeno come prova di buon volere, e qual opera di circostanza e non di pretensione, sarà con qualche indulgenza giudicato.

Gradite, o Signore, l'omaggio della mia sincera devozione, e credetemi immutabilmente

Vostro Affettuosiss. Obbligatiss. Figlio Ad.vo
ISACCO PESARO-MAUROGONATO.



„ Quanto è desiderabile all' ordine sociale
„ quell'accordo, in cui il reo nell'atto di subire
„ la pena, dice a se stesso, io me la sono me-
„ ritata, e lo spettatore pronuncia, ch' Ella è
„ giusta!

ROMAGNOSI. *Introd. alla Gen. del Dir. Pen.*

Ella è verità ormai generalmente conosciuta, che gli studii storici, perchè riescano di una utilità propriamente sociale, non devono già limitarsi a narrare semplicemente le successioni dei principi e il servaggio dei popoli, le guerre e le vittorie, le paci e le conquiste; ma ben più alto mirando, investigare nelle oscurità del passato dei più celebri fatti le cause, e seguire di queste cause lo sviluppo ed i progredimenti. Tuttavia, se è bello da un lato il trarre da questa muta e monotona congerie di fatti esempii memorabili ed utili ammaestramenti, altrettanto è nobilissimo scopo all' ingegno lo studiare la storia dell' incivilimento, la cui mercè l'uomo nato privo d' istinti e di esperienza, in balia di una natura che non sapeva ancora interrogare,

2

giunse ad imporre a se medesimo provvide leggi di sociale convivenza, e conquistandosi un impero su tutto l'universo osò perfino di rapire i fulmini al cielo, e, rinunciato all'incerto e malfido ausilio dei venti, creare una forza più formidabile, e scorrere colla rapidità del lampo gli oceani. Un celebre italiano potè collo sforzo di un genio possente precorrere gli studii di un secolo, e scoprire le eterne universali teorie dell'incivilimento; ma per conoscerne tutta l'istoria presso ogni nazione in particolare, per iscoprirne le origini, i progressi, e le più importanti vicissitudini, per indagare le cause che ne hanno ritardato, od affrettato il movimento, per giudicare dell'opportunità, e della giustizia di tutte le leggi e di tutte le sociali istituzioni, per istudiare i costumi di ogni popolo, e trovare i motivi di quelle virtù e di quei vizii, che trasmettendosi di generazione in generazione costituiscono, direi quasi, il carattere e la fisonomia nazionale, non basta il conoscere pochi astratti e generali principii, ma conviene che tutti senza eccezione i fatti sieno certi e noti, onde su questi si fondino più precisamente le teorie, e queste trovino in quelli una perpetua e costante dimostrazione. Opera immensa e gigantesca, che segnerebbe il massimo apice della civile filosofia, e forse anco l'ultimo confine a cui possa giungere l'umano intelletto, che avrebbe allora scoperte le vie della Provvidenza, e trovate le

leggi che regolano l'arduo e complicato movimento della società civile!

Perciò saggio e profondo divisamento fu quello dei più celebri fra gli storici moderni, i quali per ben conoscere l'istoria, e spiegare le leggi e i costumi dei nostri tempi, quasi per istinto tutti rivolsero le più accurate ricerche intorno al Medio Evo, epoca piena d'importantissimi avvenimenti, e poco nota per iscarsezza di storici accurati ed imparziali. Noi in fatti più che dei Greci e dei Romani siamo figli dei barbari, ai quali dobbiamo la rinnovazione della indebolita nostra specie, e non solo, ma ben anco le lingue, i costumi, e quelle istituzioni sociali che per lungo tempo abbiamo conservate insieme ai traviamenti della forza e della ignoranza, cosicchè il Medio Evo può giustamente appellarsi la culla della moderna società e dell'attuale incivilimento. Che se minori vestigii troviamo ai nostri giorni delle più caratteristiche istituzioni dei barbari, quali sarebbero il feudalismo e la cavalleria, dobbiamo attribuirlo a quel memorabile avvenimento, che alla fine del secolo scorso scosse la vecchia Europa dai cardini, allorquando il popolo per lungo tempo represso, indovinato finalmente il terribile arcano delle proprie forze, conquistò a prezzo di sciagure e di sangue l'eguaglianza civile. Disparvero allora gli ultimi avanzi del feudalismo, che male si combinava colla nuova tremenda

potenza del terzo stato; i disordini economici, e più che ogni altra cosa, le spaventose agitazioni che questi seco trascinano, insegnarono con una terribile esperienza quanto giovi alla prosperità di uno stato un'equa distribuzione di ricchezze, e quanto sia pericoloso il lasciare a continuo contatto l'opulenza e la mendicità, la sazietà dei piaceri e la fame desolatrice. Perciò sparirono i fideicommessi, e rinacque l'amore e l'eguaglianza nelle famiglie; i privilegi ereditarii scomparvero ed insieme ad essi cessarono quelle cariche luminose concedute alla grande nobiltà anzichè al merito, delle quali gli immensi appanaggi assorbivano talora le rendite di una intiera provincia. Questi radicali sconvolgimenti, che mutarono l'aspetto di tutta l'Europa, compiuti sotto l'influenza di celebri filosofi, e di ottimi legislatori, e mossi da odio inesorabile contro tutte le antiche instituzioni, avrebbero dovuto peraltro togliere talmente ogni traccia dei costumi barbarici, che la rimembranza se ne trovasse appena nelle pagine dell'istoria, e perciò si sorprende il filosofo nel rinvenire talvolta un qualche fatto che ricordi ancora tutta la rozzezza e i pregiudizii dei secoli d'ignoranza. Tanto possente è l'impressione del tempo e delle avite costumanze, specialmente allorquando pregiudizii nuovi sono di ostacolo a distruggere gli errori antichi! Ed evvi in fatti un terribile pregiudizio che costò all'umanità migliaia di vittime

ed infiniti dolori, il quale surto fra i barbari, e dai loro costumi nodrito, sopravvisse integro alla influenza novatrice dei secoli e resistette ai più potenti sforzi di tutti i legislatori. Parlo del Duello, che in origine criterio unico di giustizia, e proclamato come giudizio infallibile di Dio, poscia esecrato dalla religione e dalla filosofia, e bandito dai tribunali, più terribile si fece in mano del privato, che ne formò strumento abbominevole di leggerezza insieme e di vendetta. Spesso impunito per deplorabile ignavia, o per colpevole indulgenza, spesso ancora perseguitato con pazzo e forsennato rigore, formò difficile argomento di contesa fra i filosofi, e largo soggetto di dubbio pei legislatori, talmente che non si trovò peranco modo di prevenirlo, o pene adeguate a frenarlo, ed oggi ancora alcuni lo considerano, come una specie di Palladium della dignità individuale; altri, come un pregiudizio deplorabile, che però si deve trattar con riguardo; altri infine come un resto di feudalità e di barbarie, come un atto antisociale. Le quali strane e dolorose contraddizioni, e la particolare indole di questo delitto mi mossero volentieri ad istituire un qualche esame, e mi persuasero che tale subbietto richiamerebbe con minore difficoltà una indulgente attenzione.



SEZIONE PRIMA.

STORIA DEI DUELLI GIUDIZIARII.

§. 1. *Nell' istoria antica non si trovano esempii di duelli.*

L'istoria antica e la moderna ci hanno lasciato memoria di combattimenti singolari più o meno famosi; ma questi non erano che episodii di guerre generali fra popoli e popoli, le quali spesso con tali combattimenti venivano terminate o prevenute. Nei tempi eroici si conosce il combattimento di Achille e di Ettore, di Turno e di Enea, di Eteocle e di Polinice; nella Bibbia si legge quello di David e di Goliat; nella Storia romana quello degli Orazii e dei Curiazii, di Manlio e di Valerio Corvino contro i duci galli, di Scipione Marcello e Statilio contro altri capitani nemici. Nella storia greca ci fu conservato il racconto del combattimento di Pittaco duce di Mitilene contro Frinone capitano degli Ateniesi. Così nella storia moderna vi è il famoso combattimento dei trenta (anno 1350), e quello che ebbe luogo sotto Carlo VI tra sette francesi e sette inglesi. Però mai si costituì dagli antichi punto d'onore l'accettare o il rifiutare simili combattimenti. Metello sfidato in Ispagna da Sartorio, Antigone da Pirro, e

Augusto Cesare da Marc' Antonio si contentarono di rispondere, ch'essi non erano ancora stanchi di vivere; e Mario chiamato a singolar tenzone da un duce teutono, gli soggiungeva, che se la vita gli era di peso, poteva andare ad impiccarsi.

Nè potremo dare il nome di duello a quei combattimenti imprevvisti che accadono in un incontro fortuito *subito surgente rixa*. Queste lotte possono terminare con ferite od omicidii ordinarii, che le leggi di tutti i popoli reprimono presso a poco nello stesso modo. Fu un errore il credere, che il duello fosse praticato nelle Gallie prima dell' invasione dei Romani, poichè Cesare, storico non meno fedele quanto abile guerriero, ne avrebbe lasciato memoria nei suoi Commentarii, e forse si avrà dato un tal nome a quelle violenti risse che presso gli antichi Galli nascevano troppo sovente in mezzo alle feste ed ai conviti (*Histoire des Duels par M. Fougereux de Campigneulles. Paris*, 1835. Vol. I, pag. 8).

Non solo gli antichi non conobbero i duelli, ma si può affermare con certezza, ch'essi non li hanno neppure immaginati. » Batti, ma ascolta! » : fu la risposta di Temistocle a Euribiade; Achille non sfidò Agamennone, nè Giulio Cesare, Pompeo; Catone, ad onta dei maligni sarcasmi di Tullio contro gli stoici, rispondeva freddamente: « abbiamo pure il bizzarro Console! » ed Agrippa sofferse pazientemente, che il figlio di Cicerone gli slanciasse un bicchiere sul capo in un pranzo.

Gli antichi avevano bensì alcuni pubblici esercizii, che presentavano l'immagine del duello, ma attentamente considerandoli, si conosce, che erano in fatti semplici giuochi, quantunque pel loro spirito sanguinario spesso avessero il più tragico fine. Tali furono la lotta e il pugilato, e presso i Romani

le terribili lotte dei gladiatori, che istituite nell'anno 490 dalla fondazione di Roma per celebrare i funerali, forse in conseguenza dell'antico uso di onorare le ceneri dei defunti con sacrifizii umani, ne crebbe siffattamente sotto gl'imperatori l'abuso, che divennero grandi spettacoli, e formarono per lungo tempo le barbare delizie del popolo re, di cui l'unica ebbra e pazza esclamazione si era: *Panem et Circenses.* Tali atroci spettacoli, tali sanguinarie abitudini erano certamente orribili e ributtanti; ma non costituivano ancora il duello, il quale solo manca nella serie immensa di delitti e di barbarie che ci ha trasmesso l'antichità.

§. 2. *Origine storica dei Duelli.*

Soltanto nella vasta contrada del centro d'Europa, chiamata *Germania*, si trovano i primi vestigi del duello propriamente detto, di cui l'origine si perde nella notte dei tempi, ma garantita da troppi storici monumenti non dà luogo a dubitazione. Fra tutte le germaniche tribù si distinguevano pella ferocia quelle che abitavano l'antica Scandinavia e le limitrofe contrade, dove sembrava essersi conservato senza alcuna alterazione il tipo dei costumi primitivi che queste orde selvaggie avevano trasportato dall'antica Scizia. Nel fondo di queste solitudini immense, misteriose, inaccessibili si nascondeva protetta dai ghiacci polari una inesauribile officina di uomini sempre ostile alla dominazione greca o romana, terribilmente gelosa della propria indipendenza, e nemica di ogni civiltà. Questi popoli, che pure furono i nostri padri, non hanno avuto storici, poichè i barbari assorbiti nelle ansietà del presente non hanno nè passato nè avvenire; e così non restandoci

intorno ai vincitori altre testimonianze che quelle dei vinti, non ne sappiamo se non se quanto ci narrarono Erodoto, Dione Cassio, Diodoro di Sicilia, Strabone, Plutarco, ed altri, tutti storici o geografi, e molti anche poeti. Fra questi è notevole il celebre autore dei Tristi morto a Thomes sul Ponto Eusino verso l'imboccatura del Danubio, il quale condannato a vivere con questi popoli in un lungo e doloroso esilio cantava:

Adde quod injustum rigido jus dicitur ense,
Dantur et in medio vulnera saepe foro.

Questi popoli in fatti non invocavano altro Dio che quello delle battaglie, e nelle più antiche tradizioni scandinave ritroviamo ben di frequente, come perfino i re ed i duci militari si facevano dei duelli un'abitudine, ed amavano di misurarsi non solamente tra essi, ma anche coi loro proprii sudditi. Frotone III, ucciso l'anno 15 dell'era volgare dopo aver regnato 14 anni sulla Danimarca, sulla Svezia, sull'Inghilterra e Irlanda, consacrò con legge espressa la inveterata consuetudine e sottomise tutte le questioni alla prova del duello (*Hist. des Duels*. Tom. II. pag. 176.). Nè tale criterio fra questi popoli si riservava a decidere soltanto le questioni di diritto, una legge espressamente ordinando, che alcune parole oltraggianti dovessero essere inesorabilmente e sotto gravi pene vendicate con un regolare combattimento (*Ibid.* p. 177). Le donne stesse dovevano combattere in persona, ed a stento si trovarono singolari espedienti per eguagliare in questo strano combattimento la disparità delle forze. Come i Cimbri, gli Alani, gli Eruli, i Lombardi, ed i Sassoni occuparono il nord della

Germania, una folla di altre tribù barbare della stessa origine, i Vandali, i Goti, gli Svevi, i Franchi, i Borgognoni e gli Allemanni si erano sparsi nelle provincie del mezzogiorno. Questi popoli, che vivevano in istato di guerra perpetua, erano peraltro formidabili e degni nemici dei Romani, i quali indarno avevano minacciata la terra dell' indipendenza. Augusto con gran delicatezza e pazienza voleva vincere i Germani con cangiamenti successivi e impercettibili, e tentava di renderli Romani prima che si fossero accorti che non somigliavano più ai loro antenati. Il suo luogotenente Quintilio Varo, male avendo concepito il comando, e per nulla compreso il carattere dei popoli che gli si davano a reggere, pretese che i Germani rinunciassero all'uso dei duelli, ed erettosi arbitro delle loro questioni, voleva deciderle colla romana giurisprudenza. Dalla qual cosa ripugnando i barbari, fingevano di prestarvisi di buon grado, ed inventate molte liti, accorrevano in folla all' udienza di Varo sottomettendosi alle sue decisioni, e ringraziandolo del felice mutamento che aveva introdotto nei loro costumi. Ingannata così per lungo tempo la sicurezza del malaccorto governatore, distrassero la sua attenzione fino a che tutto fu pronto per una generale rivolta, e giunto il momento opportuno, datone il tremendo segnale da Arminio, i Germani si levarono in massa, ed annientarono Varo e le sue legioni (*Vellejo Patercolo*, *Istorie*. Lib. II, Capo 118).

Il sistema delle composizioni in derrate, o in danaro fu il primo modo, con cui si studiò di diminuire i duelli, mercè la soddisfazione che esse davano all' offeso; e quantunque l'uso di tali transazioni rimonti ad epoche antichissime, e sia notato anche da Tacito (*Mor. German.* Cap. 21), si deve

al Cristianesimo l'averne vieppiù estesa l'applicazione. Queste tasse, prima stabilite per convenzione volontaria tra le parti, ed anzi presso i Frisoni (tit. II, §. 1) rimesse a discrezione dell'offeso, furono poscia determinate da arbitri, i quali appresso divennero veri giudici, cosicchè il diritto di regolare le composizioni fu una delle principali materie della giurisdizione signoriale. Allorquando questi Codici (la cui esattezza nell' apprezzare le circostanze e distinguere i casi viene forse troppo ammirata da Montesquieu) furono stabiliti insieme ai tribunali che dovevano applicarli, il duello non esistette più legalmente e se non come prova nelle accuse criminali quando altre ne mancavano, o nelle cause civili, allorquando lo spirito feudale in lotta collo spirito religioso fece rigettare il giuramento, e le altre prove dell'acqua e del fuoco, che almeno risparmiavano il sangue umano.

§. 3. *Delle Ordalie.*

Che se fra gli antichi non ritroviamo il duello propriamente detto, di cui abbiamo ripetuta l'origine fra i barbari che successivamente occuparono la Germania, non potremmo altrettanto asserire, che straniero fosse anche ai Greci ed ai Romani il pregiudizio di credere che Dio volesse sempre intromettersi nelle questioni umane, e palesasse opportunamente con un miracolo, o con una vittoria, la reità o l'innocenza, la ragione od il torto, le sciagure o la fortuna delle future imprese. Tutti i popoli barbari nel prima stadio della società, gelosi della propria indipendenza, amarono piuttosto d'assoggettarsi al potere dei numi che a quello degli uomini, e perciò si costituirono in altrettante teocrazie. Un tale sistema di governo doveva però necessariamente condurre ad attribuire

una massima influenza alla divinità nelle cose umane, e come i re della terra vegliano al mantenimento dell'ordine e della giustizia, ed interrogati rispondono, si credeva che nei casi dubbii la provvidenza avrebbe sconvolto l'ordine della natura per dimostrare la verità di un fatto parziale, quasi che l'uomo non avesse ingegno e ragione, e che talvolta una sciagura non stesse scritta nel destino per compire un qualche fine imperscrutabile alla corta vista dell'uomo. Gli uomini situati nella stessa circostanza pensano ed operano nella stessa maniera, e perciò vediamo nell'Antigone di Sofocle un tale accusato di corruzione offrirsi a maneggiare un ferro rovente, o a camminare sul fuoco per provare la sua innocenza, ed Eustazio ci parla di alcuni fonti di acqua che erano in Articomide e in Dafnopoli, dove si esperimentava la pudicizia delle vergini. Sono noti il celebre fonte Stigio in Efeso, e la spelonca del dio Pane, dove si facevano discendere le donne accusate d'impudicizia per indagare se erano infatto colpevoli. Grozio cita molti esempii delle prove dell'acqua in Bitinia, in Sardegna ed in altri paesi; e il celebre Einio ci assicura, che la stessa prova fu conosciuta dai Celti. Che se fosse lecito in mezzo a profane e superstiziose pratiche l'allegare un fatto delle sacre pagine, accennerei in questo proposito le acque con cui Mosè ordinava si sperimentasse la fedeltà sospetta delle mogli. La stessa imprevidenza e perplessità che accompagna l'ignoranza faceva adunque credere ai popoli barbari, che senza indagare le dubbie conseguenze di un'azione, Iddio avrebbe facilmente mostrato, se favorevole od avverso ne sarebbe l'esito, donde sorse tutto il complicato e ridicolo sistema degli augurii in Roma, e dei multiformi presagii, di cui le superstiziose traccie restano ancora ai dì nostri fra il volgo.

§. 4. *Continuazione dello stesso soggetto.*

È poi da notarsi, come quasi tutti i popoli barbari, prima di guerreggiare, riputassero mezzo a prevedere l'esito della battaglia il far combattere uno dei loro soldati con qualche prigioniero nemico. Tale era il costume dei Germani riportato da Tacito, e così accenna Plutarco che abbia fatto Alessandro prima di dar battaglia a Dario. Nella seconda invasione dei Galli, l'anno di Roma 392, l'uno di essi di forme e vigoria gigantesca sfida il più bravo dei Romani. Manlio si presenta, lo uccide, e gli leva una catena d'oro, che gli vale il soprannome di Torquato. I Galli avendo riputato essere tale risultamento un presagio funesto, si ritirarono senza combattere. Cesare sdrucciolato nel discendere dal vascello che lo conduceva a raccogliere nuovi allori in Africa, dovette esclamare innanzi alle atterrite legioni: Africa, sei vinta! Omero ci narra egualmente, che la guerra di Troia cominciò con una pugna tra Menelao e Paride, e che, restata indecisa la vittoria, ambedue i popoli nemici fecero combattere Ettore ed Ajace per nuovamente esperimentare il decreto dei numi, cosicchè, se dopo molte ore di lotta questi due eroi non fossero stati divisi senza ottenere alcun vantaggio l'uno sull'altro, la guerra non sarebbe stata proseguita. Perfino nel Monomotapa, nel Regno di Loango, nella Guinea, nell'isola di Ceylan, nella costa del Malabar, ed in Siam s'istituivano varie strane e barbare prove che imitavano quelle del fuoco e dell'acqua usate in Europa. Il duello giudiziario peraltro è tutta istituzione dei barbari, i quali disdegnando lingua, costumi, e leggi di Roma, credevano il miglior modo di definire le querele essere la morte di uno dei litiganti; popoli guerrieri che votavano

le proprie leggi agitando la framea, incapaci di concepire le idee del diritto, e di seguire le sottili distinzioni forensi, riputavano più nobile atto, e prova più sicura, il combattimento, *Deo imperante, quem adesse bellantibus credunt.*

Il tracciare l'istoria dei duelli in tutta l'Europa sarebbe opera di lunga fatica, e ben superiore ai confini di una dissertazione, nella quale lice appena toccare di volo i fatti più importanti e più celebri. Il duello giudiziario non pertanto riassume in sè tutti gli avvenimenti del medio evo; le sue vicissitudini seguono la storia dell' incivilimento, e si risentono di tutte quelle grandi rivoluzioni che fissano epoca nella storia dell'umanità. Egualmente il duello propriamente detto, dei nostri giorni, potendo considerarsi un utile criterio tanto della moralità di un popolo nei suoi rapporti di convivenza e di sicurezza, come della potenza politica di un governo atto a reprimere le private violenze, io credo, se male non mi appongo, che una storia filosofica del duello in generale, descritta colla necessaria esattezza ed accompagnata di saggie ed opportune osservazioni, potrebbe riescire della più alta importanza, se non in se stessa, almeno in vista dei risultamenti luminosi e decisivi a cui potrebbe condurre.

§. 5. *Storia del Duello giudiziario in Francia.*

Il Codice teodosiano, che reggeva le Gallie al tempo dell'invasione dei Franchi, giacque alla caduta del romano impero quasi obbliato, e per circa sei secoli sino al 1137 non vi ebbe pei barbari altro diritto che quello della spada modificato da alcune costumanze locali. Ogni questione riducendosi al fatto, non vi era altra prova del fatto che il giuramento, oppure il duello, quando Gondebaldo nella legge

Gombetta del 29 marzo 501 consacrò assolùtamente, come unica prova il duello *affinchè non si facessero più giuramenti temerarii su fatti oscuri, o falsi giuramenti su fatti certi.* Nota Montesquieu essere il duello, l'effetto naturale e il rimedio della legge che stabiliva le prove negative. In fatti allorquando un'istanza qualunque potea venire ingiustamente delusa da un giuramento, non restava, secondo il pensare di quei tempi, altro mezzo a dimostrare la verità che il combattimento. La legge Salica, che non ammetteva l'uso delle prove negative, non abbisognava della prova per duello, e non l'ammise; ma la legge dei Ripuarii, e quelle degli altri popoli barbari, che adottavano l'uso delle prove negative, furono costrette a stabilire assieme la prova per duello.

Lungo tempo irritati più che soggiogati dai Romani i popoli della Germania si slanciarono nel quinto secolo in massa sul colosso decrepito di Roma, e i Franchi Borgognoni e una parte dei Visigoti si divisero le Gallie. I Franchi Salii, e i Franchi Ripuarii si confusero sotto Clodoveo, che fece la guerra alle altre nazioni stabilite avanti di lui nelle Gallie, e finì col sottometterli alla sola dominazione dei Franchi. Questi si addolcirono a lungo andare mediante il commercio coi Galli ma l'incivilimento sebbene incominciato dalle lettere romane e dalla predicazione del cristianesimo si arrestò tutto ad un tratto, e andò declinando fino a Carlo Magno. I primi secoli della monarchia francese sono quelli, in cui si trovano meno frequenti esempii di duelli giudiziarii, la qual cosa forse deve unicamente attribuirsi alla scarsezza di monumenti storici intorno ad epoche così lontane. L'uso del combattimento tuttavia pareva, che in effetto si andasse indebolendo alla fine della prima stirpe pella influenza del clero, che cercava di sostituirvi

il giuramento; ma Carlo Magno fu obbligato a ristabilirlo pelle rimostranze, che nei campi di Marzo gli diressero i baroni dell'impero. Così gli sforzi di questo principe troppo grande pel suo secolo, il cui genio sfavillò un momento, per render più sensibili le tenebre che dopo di lui tornarono a coprire l'Europa, svanirono contro l'opposizione dei nobili. Esso avea ricorso pelle questioni tra i suoi figli alla prova della croce sostituendola a quella del duello. Qual secolo dovette adunque esser quello, in cui il fondatore dell'impero d'Occidente fu costretto a ricorrere a una pratica burlesca per sottrarre il suo sangue alla tirannia di questo barbaro pregiudizio! La tregua di Dio, che discende da una leggè di Enrico I del 1041, in cui si proibiscono i duelli dal mercordì al lunedì, l'editto di Luigi il giovine del 1167, che proibisce i duelli per un debito minore di 5 soldi, quello di s. Luigi del 1260, che vieta ogni specie di duelli nei suoi dominii particolari, quello di Filippo il bello, che nel 1303 li proibisce per ogni materia civile, e poi nel 1306 li restringe a soli quattro casi regolandone lungamente il cerimoniale (*V. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Art. Duellum*), segnano l'ordine cronologico della decrescenza dei duelli giudiziarii in Francia. Nulla ostante in tutto il 1300 ne furono ordinati molti dal re e dai parlamenti, e quantunque varie volte fosse stato troppo tardi riconosciuto, che l'esito del combattimento non aveva corrisposto alla verità del fatto, se ne trovano fino alla metà del secolo xv eseguiti per ordine del parlamento di Valenciennes. Nel 1409 Carlo VI proibì i duelli, a meno che non fossero espressamente decretati dal re e dal parlamento. Il regno di Enrico II cominciò con un duello, quello di Jarnach nel 1547, e finì col torneo, che

costò la vita al re medesimo, il quale pure poco prima era sembrato talmente tocco dalla morte del suo favorito, che avea giurato di non più autorizzare simili combattimenti. Un editto di Carlo IX fu il primo che proibì espressamente tutti i duelli; questo editto fatto dal Cancelliere de l'Hôspital fu poi modificato da un posteriore del 1569, in cui il re si riservava di autorizzarli con cognizione di causa. Quella mano che aveva sottoscritto l'ordine di s. Bartolommeo volle riservarsi questo mirabile espediente per isbarazzarsi in modo onesto di un nemico, e talora anche di due. Nullostante siccome dopo il principio del XVI secolo i re soli usarono in Francia del diritto di ordinare i duelli, questi divennero casi di privilegio, sicchè da una tal epoca in poi, invece che giudiziarii, potrebbero chiamarsi *reali*. Francesco I. però ebbe il tristo onore di rinnovare quest' antica prerogativa reale, di cui i suoi predecessori avevano usato soltanto di rado. Egli ordinò e presiedette a molti combattimenti, e i suoi successori lo imitarono fino ad Enrico III, che prese i duelli in avversione dopo che in essi perirono molti de' suoi favoriti.

§. 6. *Nei Paesi Bassi.*

Quanto ai Paesi Bassi, e alle altre contrade occidentali dell' Europa non abbiamo a notare alcuna diversità circa l' origine, i progressi, e la cessazione di duelli giuridici nel medio evo. Tutto ciò che abbiamo detto della Francia, e che diremo dell'Allemagna, è applicabile a questa contrada, che sotto il nome di Gallia Belgica, e di Batavia si trovò lungo tempo divisa tra quei due grandi imperii; posizione funesta, che nelle guerre antiche e moderne le valse il triste

onore di servire di campo di battaglia ai suoi troppo possenti vicini. I combattimenti giudiziarii non vi presentano che qualche speciale modificazione dipendente dal singolare carattere della nazione, ed uno, ch' ebbe luogo a Valenciennes nel 20 maggio 1455 alla presenza del duca di Borgogna Filippo il buono, è notevolissimo non solo pella singolare atrocità, ma per essere nella storia dei duelli uno degli ultimi propriamente giudiziarii (*Hist. des Duels*, Cap. XXX). Gli abitanti dei Paesi Bassi, dopo gli Spagnuoli, sono il popolo di Europa che più si mostrò costantemente fedele ai suoi antichi costumi. Quali essi furono, tali si trovano sempre. Impazienti di ogni specie di despotismo non seppero mai tollerare ciò che potesse ferire i loro principii, compromettere i loro interessi collettivi od individuali, o turbare soltanto il loro ben essere. La servitù feudale non vi fu molto tirannica, poichè l' aristocrazia belgia non separò mai i proprii interessi politici da quelli della democrazia. Le guerre private vi furono rare, perchè rimpiazzate da lunghe guerre civili od esterne, ed il clero, che non aveva mai avuto bisogno di attaccarsi al partito plebeo o al patrizio, potè conservare sul popolo tutta la sua primitiva influenza, cosicchè i diversi avvenimenti che vi si succedettero avendo sempre avuto una eguale fisonomia, lo spirito fiammingo vi mostrò la sua perpetua immobilità. È notevole un duello succeduto in Hainaut nel 1322 perchè prova lo spirito superstizioso, che durante il medio evo regnava nei Paesi Bassi dove pure, come in ogni altro luogo, tale disordine era giunto a suo apogeo verso la metà del XIV e 'l principio del XV secolo. Il contagio aveva preso tutte le classi dai legnaiuoli, che si battevano pella Vergine Maria, e dai sarti, che si sfidavano pei

privilegii di Valenciennes, sino ai principi, che si scambiavano a furia cartelli e smentite. Così Filippo di Valois avea sfidato Edoardo III d'Inghilterra nel 1402, e nel 1403 Luigi figlio di Carlo V avea sfidato Eurico IV; Giovanni *senza paura* aveva provocato Enrico V dopo la battaglia di Agincourt, e finalmente nel 1425 Filippo il buono duca di Borgogna avea mandato un cartello di sfida al duca di Glocester fratello di Enrico V e reggente d'Inghilterra, il qual duello fu impedito specialmente per opera del papa Martino V. Nelle provincie settentrionali le cose non andavano meglio, poichè allorquando sopravveniva una qualche differenza, sia pel ripudio di una donna, sia pel consolato di una città, le famiglie e i villaggi intieri si levavano in massa per combattere. Narra Basnage (*Dissert. sur les Duels*, Cap. 2.) che Guglielmo II conte di Olanda, poscia divenuto Imperatore, nell'atto in cui veniva consacrato cavaliere dal cardinale Capuccio, legato del Papa, avea prestato nelle sue mani il giuramento di proteggere le vedove e gli orfani, e di *battersi in duello* pella difesa degli innocenti. Molti duelli di una importanza più secondaria ebbero luogo nel corso del secolo XIV, ma lapiù orribile provocazione, di cui la storia antica e moderna abbia fatto parola, fu quella di cui la corte di Carlo il Temerario fu testimonio nel 1469 fra Arnoldo di Egmont duca di Gheldria, e il suo giovine figlio Adolfo, che aveva tenuto il padre in una dura carcere per sei anni, donde fu tratto solo per opera di Carlo. Quanto alla legislazione antica sui duelli nei Paesi Bassi, Vredio assicura, che non si poteva mai battersi senza il consenso dei conti di Fiandra, e Vöet narra, che le leggi del Brabante soltanto lo permettevano, con certe condizioni. Molte carte di Filippo Augusto accordavano ad alcune città il diritto di

esenzione dal duello giudiziario, e contenevano molte saggie disposizioni pella repressione delle ingiurie. (*Histoire des Duels*, Cap. XXX.)

§. 7. *In Ispagna.*

Lunghe, e crudeli guerre desolarono la Spagna, ma essa non cessò mai di conservare la propria indipendenza. Cartagine e Roma invano tentarono di soggiogarla; invano un conquistatore più grande di Annibale, e più ambizioso di Cesare tentò di domarne l'invitto coraggio. Sagunto, Numanzia e Saragozza restarono memorabili monumenti di quell' eroismo magnanimo che i Romani stessi ammirarono e temettero. Occupatane la maggior parte dai Mori, vi furono espulsi dopo la presa di Granata nel 1494, ed è da notarsi, come la partenza degli Arabi, che tanti progressi aveano fatto nelle arti, abbia lasciato nelle Spagne quel vuoto enorme che vi fece ricominciare il medio evo, allorquando nel resto d' Europa esso finiva. Tito Livio (lib. 38.) ci narra, che allorquando Scipione reduce di Cartagena fece celebrare con una lotta di gladiatori la morte del padre e dell'ava, i principi del paese vi mandarono alcuni campioni, i quali sfidandosi l'un l' altro, a guisa dei nostri tornei, giustificarono la fama guerriera che godeva la loro nazione; e soggiunge, che due cugini di nascita illustre, nominati Corbis ed Orsua, pretendendo ambedue il governo della loro città, vollero ad onta delle più forti intercessioni di Scipione decidere colla spada i loro diritti, insistendo ambedue a non accettare nè fra gli dei, nè fra gli uomini altro giudice che Marte. L' esercito romano fu presente a tale inusitato spettacolo, in cui Corbis, maggiore di età e di forze,

trionfò facilmente della inesperienza del suo avversario; il quale racconto potrebbe farci credere, che i Goti ed i Vandali nulla abbiano insegnato agli Spagnuoli, allorquando nel v. secolo apportarono loro, insieme all'abitudine del duello, tutti i mali della barbarie. (*Hist.* Cap. XXXI.)

È noto, come i Mori di Granata in mezzo alla ferocia naturale agli Africani offrissero il singolare contrasto di una studiosa e delicatissima galanteria. Questi formidabili guerrieri, i quali non sapevano sul campo che cosa fosse la pietà, erano pure gli amanti più teneri, più sommessi, e più passionati, che soltanto per piacere alle loro belle cercavano la gloria, e prodigavano i tesori della vita. (*Florian*, *Saggio storico sui Mori.*) Questo loro carattere, unito all'indole del romanzo arabo *Antar* composto da Asmai nel secondo secolo dell'Egira (anno 800 di G. C.), fece da molti autori attribuire agli Arabi l'origine della cavalleria, e l'invenzione dei tornei. Di fatti vi si trova l'originale delle Clorinde, e delle Armide con molti episodii di fattura omerica. Pochi documenti storici restano intorno ai primi tempi del soggiorno dei Mori in Ispagna. È famoso pei tornei contro i Mussulmani don Rodrigo Telles gran maestro di Calatrava, ed in generale in questo tempo gli Spagnuoli più che ogni altra nazione si distinguevano nelle cavalleresche prodezze. Fra gli altri don Rodrigo Diaz di Bivar, soprannominato il *Cid*, nome arabo che significa Signore, compì fatti così brillanti, che la sua storia restò popolare fra gli Spagnuoli, e il di lui nome divenne immortale per opera di Corneille. Si può per altro concludere, che i duelli nell'undecimo secolo erano già proibiti dalle leggi di Spagna, specialmente allorquando fossero stati intrapresi senza il consenso del principe, ed è da notarsi,

come la vita istessa del Cid offra l' esempio di molti duelli, che hanno il preciso carattere di prove giudiziarie (*Hist. des Duels, Tom. II. pag.* 77.). Il più singolare di tutti però è il duello ordinato nell' XI secolo da Alfonso I. re di Castiglia per riconoscere se dovesse sostituirsi il Breviario Romano al Muzarabico, poichè il Papa ed il Re preferendo il romano, e il popolo ed il clero desiderando l' antica liturgia, la nobiltà propose di decidere la questione con un duello, dal quale risultò la vittoria al Muzarabico.

Verso la fine del medio evo la Spagna, quanto all' ordine interno e alla polizia, presentava lo stesso aspetto della Francia sotto Enrico II. In Castiglia le guerre private erano permesse dai costumi e dalle leggi del regno, ed egualmente in Aragona la legge autorizzava il diritto di vendetta personale. Esistono alcuni atti di confederazione fra i re di Spagna ed i nobili per ristabilire la pace mediante la tregua di Dio, e quantunque nel 1165 il re e la corte di Aragona si fossero riuniti per abolire il diritto di far guerre private, il male aveva gittato così profonde radici, che Carlo V. nel 1519 si vide ancora obbligato a pubblicare una legge per sopprimere tale abuso. I saccheggi continui dei Mori, l' insubordinazione delle truppe, le lotte micidiali, che continuamente si rinnovavano tra il principe ed i nobili, e 'l furore con cui i baroni si facevano la guerra, agitavano talmente la Spagna, che più non vi era sicurezza di comunicazioni, e l' amministrazione della giustizia giaceva debole, negletta, nulla. Allora gli abitanti delle città cercarono un rimedio estraordinario a tale stato di anarchia, e sorsero alcune compagnie di uomini armati, che si chiamavano gli arcieri di santa Hermandad, i quali senza riguardo alle giustizie signoriali giudicavano i

delinquenti, conservando in tal modo, ad onta delle opposizioni dei feudatarii, la pubblica tranquillità fino al regno di Ferdinando il cattolico, di cui la politica diede l' ultimo crollo alla giurisdizione feudale (*V. Robertson, Storia di Carlo V.*).

§. 8. *Nell' Inghilterra.*

Nè Cesare nei suoi Commentarii, nè Tacito nella Vita di Agricola parlano del costume dei duelli nell' antica Brettagna, dal che potremmo dedurre, che nell' Inghilterra abbia esso avuta la stessa origine che in Francia, ossia, che ve lo abbiano introdotto gli Anglo-Sassoni, popolo di razza germanica, come i Franchi, di cui la prima discesa ebbe luogo sotto la condotta d' Engisto verso il 450. Si trova secondo le antiche leggi dei Sassoni conservata nell' Inghilterra qualche traccia delle composizioni od ammende che abbiamo veduto stabilirsi in Germania per impedire che le ingiurie venissero riparate colle armi. Così una legge di Ina re di Westsex apprezzava la vita di un uomo una data somma di danaro, o una data porzione di terreno. Robertson parla egualmente di alcuni salvocondotti usati in Iscozia, nei quali i congiunti di un uomo assassinato si obbligavano, in considerazione all' ammenda che avevano ricevuta, a perdonare l' offesa e a rinunziare ad ogni atto di vendetta, come sarebbero i duelli, gli agguati e simili. Due editti di un tenore presso che eguale si trovano sotto il regno di Odoardo I, e di Odoardo III. Le prove dell' acqua e del fuoco facevano parte degli antichi costumi sassoni, e si chiamavano *Ordalie* dalla parola teutonica *Ordal* (ora *Urtheil*), che significa *Giudizio*. Perciò sotto il regno dei Sassoni queste, e con esse i duelli penetrarono in Inghilterra, ma vi furono abolite

nel 1219 da uno statuto del terzo anno del regno di Enrico III. (*Hist. des Duels* Cap. 32.). I Brettoni, abbandonati dai Romani, furono sottomessi successivamente dai Pitti, dagli Anglo-Sassoni e finalmente dai Danesi. I Sassoni aveano potuto assai facilmente trapiantarvi i loro costumi, avendo più che soggiogati, sterminati i vinti dei quali una colonia rifuggiatasi in Francia diede il suo nome alla provincia di Brettagna. I Danesi si distinguevano fra le nazioni germaniche pella pratica del duello, che i loro re e capitani tenevano in grande onore, ma più ancora Edmondo I. pubblicò nel 946 uno statuto che favoriva il pregiudizio germanico, secondo il quale le ingiurie personali sono comuni a tutti i congiunti dell'offeso, ordinando che l'offensore sarebbe dato in loro balia, per non esserne liberato, se prima non pagasse l'ammenda ordinata dalle leggi. Esistono d'altronde nelle leggi di sant'Odoardo, ultimo dei re Sassoni, molti regolamenti intorno al duello ed ai duellisti, e le sue leggi chiamate *Common Laws* furono tanto sacre agl'Inglesi, che Guglielmo dovette adottarle, unendovi per altro molte costumanze normanne. È certo però, che Guglielmo singolarmente autorizzò le vie della violenza, governando colla spada più che collo scettro, ed ampliando i privilegi del regime feudale a favore dei signori Normanni che lo avevano accompagnato. Il duello infatti era usato in Normandia, come lo è attualmente più che in ogni altra provincia francese, e 'l duca Guglielmo non esitò a confermarlo frequentemente col proprio esempio; dalle quali cose si può dedurre che la propagazione di questo costume in Inghilterra, ove forse era prima assai più raro, fu un risultato della conquista e della fondazione della nuova monarchia. Così il combattimento giudiziario, ammesso nel medio evo fra le istituzioni brittaniche, vi si mantenne molto

5

più a lungo, che altrove; e ne fanno prova i molti celebri esempii che si leggono nella storia dei duelli più volte citata al Cap. XXXII. Sotto il regno di Riccardo II. verso il 1400 fu redatta una nuova compilazione di leggi intorno al combattimento giudiziario, e se ne trova uno nel 1547 presieduto da milord Grey luogotenente reale in Iscozia. Nel 1571 ne era stato dal tribunale ordinato un altro che fu poscia impedito dalla regina Elisabetta, la quale interpose la propria autorità affinchè la lite si definisse con un'amichevole transazione. Un altro duello, di cui fu tragico il fine, ebbe luogo tra due signori Irlandesi nel 1583, e siccome in Inghilterra, come in ogni altro stato dell' Europa, i duelli avevano fatto nel principio del secolo XVIII estraordinarii progressi, la Camera stellata in Westminster si riunì estraordinariamente nel 1644 sotto il regno di Jacopo I. per istudiare ai mezzi di reprimerli. Il cavalier Bacone, allora primo avvocato generale del re, colse l'occasione del processo di due infelici plebei condotti innanzi alla corte in causa di un duello, per attaccare di fronte collo sforzo dell' erudizione e dell' eloquenza un abuso così deplorabile. Questo celebre filosofo seppe talmente prendere dal lato più debole una camera di spirito tanto aristocratico, dipingendo gl' inconvenienti dell' estensione del duello fra i plebei, e seguendo a parlare del duello in generale, giunse con tanta evidenza a dimostrarne l' irragionevolezza, che la corte il proibì, e dichiarò colpevoli di omicidio e di lesa maestà tutti quelli che contravvenissero direttamente, od indirettamente all' editto. Questa proibizione però, la quale fu pure la prima che abbia avuto luogo in Inghilterra contro i duelli, fu ben presto dimenticata, poichè nel 1630 la camera pinta in Westminster ne ordinò un altro che venne impedito soltanto

coll' intervento del re istigato da molti ecclesiastici. Malgrado a ciò, sette anni dopo se ne vide ancora un esempio (*Hist. Ibid.*).

Tale quadro ci mostra, come l' incivilimento in questo riguardo fosse molto più avanzato in Francia e in Olanda, dove non si parlava più di duello giudiziario fino da un secolo prima. Quello però che più sorprende, e che parrebbe incredibile a chi non conoscesse la scrupolosa fedeltà degli Inglesi alle antiche loro legislazioni, si è il vedere ancora invocata ed applicata nel 1817 l' antica legge sui combattimenti giudiziarii. Un certo Thornton accusato dell' omicidio di una giovine dal fratello di essa, fu licenziato dal jury. Seguì l' appello alla Corte del Banco del re, e là Thornton offerse di giustificarsi col duello. I giudici avendo consultata la legge, riconobbero che quantunque caduta in dissuetudine, essa non era infatti formalmente abrogata, ed ordinarono in conseguenza il duello, che però non ebbe luogo avendo l'avversario desistito dall' appellazione. Si pensò allora a rivocare la legge, e soltanto nel 1819 il parlamento ne pronunciò la solenne abrogazione (*Taillandier*, *Loix pénales de la France et de l'Angleterre*, Pag. 23. Paris 1824.).

§. 9. *In Allemagna e in Elvezia.*

In tutto il corso del medio evo l'Allemagna fu desolata dalle guerre private, che i signori si attizzavano contro a vicenda. Gli sforzi che Carlo Magno aveva fatti per restingere l' uso del combattimento giudiziario non vi ebbero maggior successo che in Francia, e i suoi troppo deboli successori si affrettarono a rimetterlo in onore incoraggiandolo anche col

proprio esempio. Durante l'impero di Lotario figlio di Luigi il buono ne furono frequentissimi i casi, e sotto Ottone I. nel 942 ebbe luogo quel celebre duello con cui si decise, se i nipoti dovessero essere annoverati fra i figli di famiglia e potessero ereditare in eguale porzione coi loro zii nel caso in cui il loro padre venisse a morire, mentre l'avo fosse ancora in vita. Si tenne un'assemblea per deliberare su tale importante questione, e l'opinione generale fu di rimandarla all'esame ed alla decisione dei giudici; ma l'imperatore per seguire un metodo migliore, e *colla vista di trattare onorevolmente il suo popolo e i suoi nobili*, ordinò che la questione fosse decisa mediante il combattimento fra due campioni. Quello che combattè in favore del diritto dei figli restò vittorioso, e si stabilì con un decreto perpetuo ch'essi pell'avvenire dividerebbero l'eredità coi loro zii. Ottone II. nel 988 fu quello che a Verona, dietro istanza dei signori italiani, e per impedire che se un testamento attaccato di falso fosse confermato con giuramento da chi lo presenta, l'eredità gli venisse secondo il costume conceduta senz'altra investigazione, fece un editto in cui ordinò, che abolito il giuramento la prova si deciderebbe col duello e che le chiese, assoggettate alla stessa legge, combatterebbero col mezzo dei loro campioni. In Allemagna erano stabilite da ordinanze imperiali tre città, cioè Wurtzburgo in Franconia, Halla ed Anspach in Svevia, ove soltanto potevano seguire duelli. Federico I. Barbarossa avea confermata l'antica legislazione, ma Federico II. suo nipote, che regnò dal 1210 al 1250, fece tutti gli sforzi per correggerne gli abusi, e fu il primo a stabilire in Allemagna qualche regola di polizia. Diede agli abitanti di molte città dell'impero, e notabilmente ai Viennesi, carte di franchigia in forza delle quali erano esenti

dall'accettare duelli, e pubblicò poi la Collezione di leggi, nota sotto il nome di *Costituzioni Siciliane*, nella quale si trovano intorno al duello molte disposizioni restrittive.

La tregua di Dio accorse a temperare anche in Germania la violenza eccessiva delle guerre private e dei duelli giudiziarii. Un editto dell' imperatore Guglielmo li avea proibiti nel 1255 ma senza successo, dietro di che le città ed i nobili per porre un fine all' orribile anarchia si collegarono, obbligandosi vicendevolmente a mantenere la pubblica pace ed a far guerra contro chiunque tentasse di perturbarla, le quali alleanze furono l' origine della lega del Reno, di quella di Svevia e di altre molte. Ciò valse a minorare il disordine ed a conservare in certo qual modo la pubblica tranquillità, ma soltanto nel 1495 si videro cessare intieramente le guerre intestine, allorquando si stabilì con giurisdizione sovrana la camera imperiale che divenne l' appoggio della Confederazione Germanica e una parte essenziale della sua costituzione.

Il governo dell' Elvezia al tempo di G. Cesare rassomiglia assai alla sua attuale costituzione. Gli Elvezii per testimonianza del vincitore, erano i primi fra i popoli celti nel valore guerriero. Questo paese spopolato dalle armi romane ebbe d' uopo che Carlo Magno vi trasferisse nel 804 parte dei Sassoni scappati alle sue armi vittoriose, e divenne poi provincia germanica, fino a che al principio del XIV secolo Tell lo liberò dal servaggio straniero. I costumi svizzeri però non hanno, relativamente al duello, niente di particolare che li distingua dagli altri popoli dell' Europa durante e dopo il medio evo.

§. 10. *In Italia.*

Abbiamo già veduto che negli antichi tempi il duello era affatto ignoto in Italia. La condotta di Sesto Tarquinio verso Lucrezia, quella di Appio verso Virginia non furono, come sarebbero stati ai nostri giorni, il soggetto di un duello, ma il segnale di due grandi rivoluzioni. Le incursioni dei barbari avevano rinnovato frequentemente l'esempio di sfide tra soldati dell'una e dell'altra nazione, ma questi, come sappiamo, non erano i veri duelli, poichè se si trattava di liti, queste si decidevano per via di tribunali con leggi ammirabili e una veramente filosofica giurisprudenza; se poi si trattava d'ingiurie, queste si perdonavano dai magnanimi, o si vendicavano in quel modo con cui Milone si procurò soddisfazione da Clodio; o finalmente si attendeva che si pubblicasse qualche tavola di proscrizione, e si correva ad iscrivervi il nome del proprio nemico, come nei tempi moderni si notava in Francia il nome d'un ricco vicino nella lista degli emigrati. E quantunque sotto gl'Imperatori i tribunali non offerissero più una giustizia tanto sollecita, e Plauto anche prima avesse detto: *nescis quam meticulosa res est ire ad judicem*, non potevano mai ai contemporanei di Paolo e di Papiniano, che erano usati a pesare le prove col criterio della vera ragione, venir in mente gli assurdi sistemi che l'ignoranza aveva inventato fra i barbari per iscoprire la verità. La civiltà e la potenza di Roma giunta al suo colmo aveano avuto per risultamento un lusso senza confine nè freno, del quale i traviamenti incredibili ed inauditi minacciavano una società degenerata di completa dissoluzione: *luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem.*

I vincitori dell' universo avevano concentrato nella loro capitale, insieme al bottino, tutti i vizii delle nazioni soggiogate, e vi si formò un fomite immenso di corruzione in cui dopo un lungo fermento si esaltarono al massimo grado tutti gli elementi di una completa dissoluzione sociale. Le fiamme barbariche di Alarico e la fulminante spada di Attila crollarono quel formidabile impero, che fu poi da Odoacre del tutto spento; la metà della popolazione d' Europa fu abbattuta dalla falce inesorabile di questi struggitori di uomini, e Roma, che doveva contenere almeno un milione di abitanti, fu ridotta quasi deserta. All' aspetto di queste terribili carnificine, a che si riducono gli omicidii individuali? Può la storia conservare una lagrima per la perdita d' un uomo, quando nazioni intiere spariscono dalla faccia della terra? (*Histoire des Duels*, Cap. XXXII.).

Quando i barbari figli della Scizia si trapiantarono sul suolo illustre dell' antica civiltà, il cristianesimo venne a domarne gli animi feroci, e a rinnovarne i costumi colla purità e colla dolcezza delle sue dottrine. I Goti, quantunque i più terribili fra i barbari, furono i primi che la morale cristiana conquistò all' incivilimento, e siccome l' Imperatore Valente aveva creduto di guadagnarli inviando loro di buon' ora missionarii ariani, che sparsero fra essi i primi germi della fede, così i re che governarono la Penisola dopo l' invasione degli Ostrogoti, professarono l' arianismo. Il più illustre di essi fu certamente Teodorico il vincitore dell' Erulo Odoacre, primo re d' Italia, ed una lettera che esso scriveva alle Tribù dell' Ungheria (*Cassiodoro*, Lett. XXIV.) ci farebbe giudicare che i costumi di questi abitanti fossero già considerabilmente addolciti. « Esercitate il vostro valore, ei diceva, contro i nemici e

» non contro voi stessi. Una lieve quistione non deve portarvi alle ultime estremità. Riposate sulla giustizia.... perchè ricorrete ai duelli quando gli uffizii non sono venali nè i giudici corruttibili?... Voi commettete un delitto alzando la mano e la spada contro i vostri fratelli, pei quali è glorioso il morire!..... Perchè servirvi delle armi quando avete la parola per difendere la vostra causa? imitate i Goti che sanno egualmente combattere gli stranieri ed usare la dolcezza e la moderazione coi loro concittadini! » Ma la bella legislazione che il genio di Teodorico avea donato all'Italia ed a parte della Germania, svanì colla monarchia dei Goti in mezzo a quelle guerre di sterminio che sono il carattere di quest' epoca.

§. 11. *Continuazione.*

I Longobardi aveano invasa l' Italia nel 568 sotto Alboino, che vi fu chiamato da Narsete e nei monumenti della loro legislazione si trovano le traccie più estese del duello e del feudalismo germanico. Rotario (Vedi *Sigonio, de Regno Italico.* Libro II. e III.), che usurpò il trono nel 630, ridusse a legislazione scritta le antiche leggi dei suoi padri che si erano conservate per tradizione. Esse erano simili a quelle di tutte le nazioni settentrionali, e stabilivano nelle cause criminali le ammende per pena ed il combattimento per prova. Chi aveva posseduto un bene mobile od immobile per cinque anni doveva, in caso di rivendicazione, confermarne il possesso col duello, e si accordava alle donne il diritto di farsi rappresentare col mezzo di campioni (*Leg. Long.* Lib. IV. Tit. 35.). Grimoaldo nel 668 vi fece qualche modificazione, e Luitprando

nel 713 confermò l'uso del duello, sopprimendo però la confisca dei beni del vinto. Sono tuttavia notabili le parole del suo decreto. » Noi non siamo sicuri del giudizio di Dio, e sappiamo che alcuni innocenti sono periti difendendo una causa giusta, ma tale costume è così antico nella nazione dei Longobardi, che ad onta della sua *empietà* non possiamo cangiarlo. » (*Leg. Long.* Lib. I. *De Monomachia.*) Abbiamo già narrato quanti inutili sforzi Carlomagno aveva fatti per restringere l'uso del combattimento giudiziario, ma ad istanza specialmente dei signori italiani dovette autorizzarlo di nuovo, e i regolamenti che promulgò in questa occasione formano l' oggetto di molti capitolari aggiunti alle leggi longobarde. (*Leg. Long.* Lib. II. Tit. 55. §. 23.) In seguito vennero gli Ottoni che s'impadronirono dell' Italia quando l'Impero passò nella dinnastia germanica, ed abbiamo già veduto Ottone II nell' assemblea di Verona ristabilire nel 988 per le istanze pressanti dei signori italiani, l' uso del combattimento in tutto il suo rigore primitivo e senza alcuna eccezione personale. Così abbiamo notate le conferme di Federico I e le modificazioni di Federico II ai duelli giudiziarii, e solo ci resta ad accennare che Enrico VI aveva accordato nel 1195 alla città di Pavia il diritto di eleggere il consiglio incaricato della polizia degli steccati. In quest'epoca le ordalie, o prove per elementi, si univano al duello, ma cominciavano a decrescere. Frattanto il diritto romano dopo la conquista di Amalfi ritornò in favore, ed Irnerio in Bologna verso la fine del secolo XII incominciando a spargere una nuova luce fra le tenebre della barbarie, la legislazione longobarda ricevette un colpo mortale. Nullaostante gli antichi usi ritrovarono caldi partigiani, e Carlo Tocco famoso giureconsulto napoletano sosteneva che il costume dei

duelli doveva conservarsi, quando pure fosse cattivo (*Maffei, della Scienza cavalleresca*, Lib. II. Capo III.). Nei secoli XIII e XIV Baldo, Bartolo, Alciato, Paris de Puteo ed altri molti ne fecero l'oggetto di lunghe dissertazioni, nelle quali si trovano tutte le bizzarrie e le sottigliezze del tempo.

§. 12. *Nella Grecia e nella Polonia.*

La Grecia antica, come la moderna, è di tutte le contrade d'Europa la più straniera all'uso dei duelli, e sotto questo riguardo possono applicarsi anche ai Greci le osservazioni che abbiamo fatte intorno ai Romani. I Galli che invasero più volte la Grecia non vi poterono introdurre questo costume, in quanto che i greci non vedevano i barbari se non se con orrore e sorpresa, ed è questo il senso con cui ne parlano tutti gli storici di quella nazione. Era bensì conosciuto fra essi il costume delle ordalie, che specialmente si consideravano come presagi, e nei celebri giuochi gimnici ed olimpici ritroviamo i tornei dell'antichità. Soltanto all'epoca delle crociate, alla fine dell' undecimo secolo può fissarsi il punto della introduzione del duello nella Grecia moderna, ma i tornei che vi furono troppo tardi adottati, non ebbero il tempo di stabilirvisi.

In Malta non si trova il duello giudiziario, ma vi si trapiantò facilmente il duello propriamente detto, quando i cavalieri di s. Giovanni ne presero il possesso nel 1530, ed anzi il particolare sistema che vi fu seguito, richiamerà in appresso la nostra attenzione.

La legislazione nazionale della Polonia non conosceva il combattimento giudiziario, che vi fu introdotto dalle leggi germaniche. Vi furono, come in tutte le altre contrade di

Europa, regine adultere che presentarono i loro campioni per provare la propria innocenza a colpi di spada; ma sotto il re Alessandro nel 1505 gli statuti della dieta abolirono tutte le pratiche giudiziarie della legislazione allemanna.

Nella Moscovia il duello era adottato quando mancavano altre prove. Quanto poi a quelle provincie che corrispondono all'antica Scizia, sappiamo che ivi era il paese classico e la vera culla dei duelli. In generale sembra che facessero parte dei costumi slavi e vi fossero poi estirpati dalle predicazioni cristiane.

§. 13. *Fuori di Europa.*

Se rivolgiamo adesso il nostro sguardo alle altre quattro parti del mondo, potremo distinguere quelle innumerevoli popolazioni in tre grandi classi, secondo il culto che professano. Laddove entrò il cristianesimo, i costumi europei si trapiantarono in tutta la loro estensione. Unito al paganesimo e al buddismo si trova lo stato di barbarie nella sua primitiva ferocia insieme a tutte le assurdità del fetticismo, fatto eccezione nella China che merita uno speciale riguardo. L'islamismo finalmente appoggiato ad un cieco fatalismo, predica la giustizia in teoria, ma in pratica non fa che esercitare il diritto della forza. Il sig. Du Buat (V. *Storia antica dei popoli d'Europa*) credette di trovare molte analogie tra l'origine dei germani e quella dei chinesi e dei turcomani, dal che risulterebbe nelle epoche rimote altrettanta conformità anche nei costumi. Le leggi di Manou contengono intorno alle risse ed alle ingiurie private alcune disposizioni che molto somigliano alle nostre ammende del medio evo. Il principio fondamentale della dottrina di Confucio

si è: non fare ad altri ciò che non vorresti che a te fosse fatto, ed il grande oggetto delle sue lezioni consiste nel condurre gli uomini ad un amore sincero e reciproco, complemento di tutti i doveri, sorgente e perfezione di tutte le virtù sociali. La guerra perciò è la cosa per la quale esso mostra la più decisa avversione, e vuole che le private ingiurie sieno obbliate non solo, ma che anzi vi si risponda con benefizii. Confucio spinse questa tolleranza morale fino negli usi più indifferenti, ed i chinesi ebbero così un codice che regola anche nelle più lievi circostanze i minimi rapporti dei cittadini fra loro; dopo le quali considerazioni non potremo sorprenderci, se il duello restò a questo popolo intieramente sconosciuto. La pena correzionale vi è il Bambou, e le ingiurie vengono punite con un numero di colpi proporzionato alla loro gravità. È nota l'avversione di questo popolo ad entrare in relazione cogli europei, e tale ripugnanza, trasmessa per tradizione di secolo in secolo, non contribuì meno a preservare i chinesi dall'errore superstizioso del combattimento giudiziario. Anche secondo il Zend-Avesta, opera celebre attribuita a Zoroastro, e ch'è il libro religioso della Persia e dell'Indostan, si puniscono le ingiurie con colpi di bastone, secondo la loro gravità. Sembra peraltro che la Persia abbia conservato sotto qualche riguardo il sistema delle ammende usate dai barbari poichè al dire del sig. Chardin (*Viaggio in Persia*) un'omicida è dato in balia dei congiunti che hanno diritto di ucciderlo se non paga l'ammenda, nè il sovrano stesso può dispensarnelo. Anche il Corano raccomanda il perdono delle ingiurie: « Se vi vendicate, la vendetta non passi l'offesa; quelli che soffriranno con pazienza faranno un'azione più meritoria. » (*Corano*, Tom. II. Cap. XVI. v. 127.) « O credenti, non deridete i vostri fratelli;

spesso chi è l'oggetto delle vostre beffe è più stimabile di voi. Non vi diffamate reciprocamente nè datevi nomi vili. Il disprezzo non si addice ad un fedele, e chi non si corregge di questi vizii è un predicatore. » (*Ibid.* Cap. IX. V. I.) I quali principii professati dai mussulmani, uniti al particolare loro carattere ed alla costituzione del loro governo, resero loro inconcepibili il combattimento giudiziario ed i nostri pregiudizii intorno ai duelli.

§. 14. *Continuazione.*

Gli Arabi, ai quali abbiamo quasi attribuita l'origine dei tornei e della cavalleria, conservano ancor oggi la pratica di alcuni giuochi pubblici che hanno qualche somiglianza con questi antichi esercizii. Al contrario degli altri Mussulmani, riporta Niebuhr (*Descrizione delle Arabie*, pag. 28.), che nella vita privata ogni uomo, od almeno ogni famiglia, è giudice e vendicatore della sua propria causa. Una parola di disprezzo non può essere espiata che col sangue del colpevole, e tale è la pazienza del loro odio, che attendono per mesi ed anche per anni intieri l'occasione di vendicarsi. All'opposto di quanto adottarono i barbari di tutti i secoli, essi possono rinunciare all'ammenda ed esercitare liberamente la loro vendetta. Questo spirito sanguinario che non conosce nè la pietà nè il perdono, fu peraltro allenito dalle massime dell'onore, che esige in tutti gli attacchi privati una eguaglianza di età, di forze, di numero e d'armi. Al contrario, al dire di Alessandro di Rodi, i soldati del regno di Tonquin, quantunque molto coraggiosi contro l'inimico, considerano i duelli come una barbarie.

Ad onta poi che nell'Asia, e neppure nell'Africa, non abbiamo precisamente ritrovato il combattimento giudiziario, vi si veggono pure frequentemente usitate le Ordalie, come abbiamo antecedentemente accennato. I costumi degli Arabi che si trovano in Africa, là passati nel 658, hanno molta analogia con quelli dei loro fratelli d'Asia, distinguendo dagli abitanti delle città dove regna il commercio ed in qualche modo le scienze e le arti, quelli delle campagne nomadi e rapaci che si dicono Beduini, terrore delle caravane e di chi possede una qualche ricchezza. Il duello giudiziario è sconosciuto fra essi, ma vi sono in uso gli esercizii guerrieri.

I Peruviani indolenti ed apatisti non potevano pel loro carattere concepire neppure l'idea del duello; però in generale gli Americani meridionali e i selvaggi sono implacabili nei loro risentimenti, che non si estinguono nè col tempo nè colla riconciliazione. Questa è la principale eredità che i padri morendo lasciano ai figli, e la cura di vendicare un affronto si trasmette di generazione in generazione. In Brasile l'omicida è abbandonato ai congiunti del morto, che lo immolano alla loro vendetta; poi le due famiglie si riuniscono e si riconciliano in un pranzo. (*Raynal*, *Stor. Filosof. e Polit.* Tom. II.) Dell' Oceania mancano naturalmente notizie intorno al medio evo, ma basta osservare che la ferocia di quegli indigeni è maggiore che quella di ogni altro popolo selvaggio.

§. 15. *Motivi pei quali si estese la pugna giudiziaria. Guerre private. Superstizioni.*

Tracciata per quanto brevemente ci fu possibile la storia della pugna giudiziaria, non potremo trattenerci dal farvi una

qualche importante osservazione. Facile è a spiegarsi l'estensione che prese un tale strano criterio di giustizia, se riflettiamo quanto nello stadio barbaro della società fossero autorizzate ed abituali le guerre private, ritenendo l'uomo selvaggio di aver non solo il diritto di vendicare le proprie ingiurie, ma quelle pur anco de' suoi congiunti e di tutti coloro coi quali lo lega l'onore, il sangue, o l'interesse. La sola apparenza di un danno o di un affronto fatto alla sua famiglia od alla sua tribù, lo infiamma di un furore subitaneo che lo trascina a perseguitarne l'autore con implacabile risentimento. In tale bollore ed esacerbazione egli crederebbe una viltà il rimettere ad altra mano, fuorchè alla sua, l'ufficio di vendicarsene e un'infamia il lasciare ad altri decidere quale sia la riparazione che deve esigerne, o la vendetta che deve trarne. (*Robertson, Introduzione alla Storia di Carlo V*. Tom. I.) Gli sforzi impotenti dei principi e la continua azione del clero non bastarono a correggere un tale abuso, che solo dopo lungo periodo di tempo e per l'influenza provvida di molte altre circostanze potè dirsi distrutto, e frattanto il principio di farsi giustizia da sè e di decidere ogni questione colle armi, veniva tanto più confermato dalla mancanza d'ogni ordine sociale e dall'ignoranza congiunta alla forza. Abbiamo inoltre veduto il sistema delle ordalie già in pratica fino nella più remota antichità e confermato, se fosse lecito il dirlo, anche dalla legge mosaica intorno alla moglie sospetta d'adulterio. Allorquando infatti gli uomini non arrivano a comprendere in qual guisa possa Dio governare l'universo con leggi stabili e generali, sono mai sempre inclinati a credere che in tutte le circostanze le quali per le passioni che li agitano loro appariscono importanti, l'Ente Supremo debba interporvi in modo visibile la sua

onnipotenza per vendicare l' innocente e punire il colpevole. Questo errore tanto pernicioso, che sì difficilmente potè esser corretto dopo un corso di secoli, veniva anche nodrito dall' abuso che nel medio evo furiosamente erasi introdotto di spacciare una infinità di leggende e di miracoli, i quali sconosciuti e rigettati dalla chiesa, venivano nulla ostante senza riguardo inventati e sparsi continuamente o da improvvido zelo o da abbominevole interesse. (V. *Robertson, ibidem*) Gli uomini quindi facilmente si persuasero, che le leggi della natura potessero per lievissime cagioni essere alterate e sospese, e piuttosto che fermarsi a contemplare nell' ordine dell' universo un andamento uniforme e la esecuzione di un generale sistema, la loro attenzione rivolsero a cercare in esso atti particolari e straordinarie manifestazioni della divina potenza. Così, chi era intimamente convinto che il Signore si fosse intromesso nelle tante frivole occasioni che si riferivano in quelle leggende, era ragionevolmente autorizzato a credere che Dio non ricuserebbe di manifestare in circostanze di maggiore rilievo la propria volontà a chi solennemente si rassegnasse alla sua decisione.

§. 16. *Continuazione. Mancanza di prove e di documenti. Ignoranza del diritto penale.*

Mentre che gli uomini erano traviati da tali errori, facili occasioni si offersero di farne larghissima e perniciosa applicazione. Presso una società colta un' obbligazione od un contratto di qualche momento si stende sempre in iscritto, cosicchè la presentazione dell' atto è spesso sufficiente a stabilire il fatto ed a determinare i reciproci diritti dei contraenti. Ma

in mezzo ad un popolo rozzo ed ignorante, presso il quale era così raro il saper scrivere e leggere, che il possedere questi due pregi bastava per meritare il nome di chierico o dotto; allorquando i re stessi non sapevano firmare il loro nome e lo studio tenevasi per occupazione tanto servile, che i gentiluomini segnando sotto un contratto una croce, dichiaravano di non saper scrivere *nella loro qualità di gentiluomini*, era naturale che quasi generalmente, e forse ovunque meno che in Italia ove i contratti si facevano redigere dai notai o dai chierici, non si stipulassero in iscritto che i trattati tra nazione e nazione, i privilegi, i diplomi, o qualche contratto della massima importanza, mentre invece gli affari della vita comune, e quelli di non grande rilievo per lo più non si compivano che con semplici verbali promesse. Per la qual cosa oltre le questioni che nascevano all'atto d'interpretare un contratto scritto, attesa l'inesperienza e l'inesattezza di quelli che si chiamavano dotti, nel maggior numero dei casi mancavano infatti le prove e i documenti necessarii a determinare le reciproche pretensioni delle parti, ed in tali dubbiezze l'inganno e la menzogna avevano un campo aperto a massimi profitti e quasi speranza d'impunità. Maggiore ancora si faceva tuttavia l'imbarazzo dei giudici nelle cause criminali, quando trattavasi di verificare un fatto, o di confermare un'accusa, poichè quali idee potevano mai avere quei barbari della forza delle prove e delle presunzioni, della qualità delle testimonianze, della connessione e della importanza degli indizii, e più di tutto di quella complicata e difficile scienza del cuore umano, che indaga i secreti dell'anima e disvela la verità in mezzo a fatti dubbii ed oscuri e a menzognere asserzioni? Tali questioni essendo troppo ardue e complesse pella giurisprudenza di que' tempi,

una più semplice forma venne adottata tanto pei giudizii civili che pei criminali, e si stabilì che allorquando mancasse una prova chiara e diretta del fatto si ammettesse, l'accusato ed il reo convenuto a prestare il giuramento, mercè il quale, se attestava la propria innocenza veniva incontanente assolto.

§. 17. *Motivi pei quali la pugna giudiziaria fu preferita ad ogni altra prova.*

Una simile procedura rendeva per altro assai possente la tentazione dello spergiuro, e gli abusi e i danni che ben tosto dovettero conseguirne, rendendo necessarii pronti rimedii, si tentò prima d'ogni altra cosa di accompagnare il giuramento con tutte le più sante e maestose solennità della religione, affinchè imponessero agli animi, e la menzogna morisse sul labbro al sacrilego. Tali cerimonie per altro, che sulle prime avevano fatto una massima impressione, passate in consuetudine e divenute famigliari perdettero insieme alla novità anche la forza, nè l'apparato estrinseco valse a rattenere chi già non aveva scrupolo di tradire la verità. Allora si ritrovò un secondo espediente, e si volle che l'accusato comparisse in giudizio seguito da un dato numero di uomini liberi suoi vicini o parenti, i quali confermassero anche col proprio giuramento quanto l'accusato asserisse. Tali testimonii, che si chiamavano *compurgatores* variavano di numero secondo l'importanza del fatto, ma essendo in quei tempi per uno strano abuso della fedeltà, invalso il principio che un uomo non debba in veruna circostanza abbandonare il proprio capo e i congiunti, chiunque si proponeva di violare le leggi trovava facilmente aderenti, disposti a secondarlo come più gli

piacesse. Così anche tale nuova cautela offerendo un riparo soltanto apparente, ne venne che i tribunali finchè continuarono a rimettersi nei casi controversi al giuramento dell' inquisito, pronunciarono sentenze di una manifesta ingiustizia e suscitarono contro quella forma di procedere la pubblica indignazione (*Robertson*, *ibidem*). Atterriti i legislatori da così gravi inconvenienti, e non sapendo formare un regolare sistema di giurisprudenza, perduta ogni fede nei mezzi umani, ricorsero ai giudizii di Dio, e vollero che laddove l'uomo incerto errava, Iddio giustissimo e provvido intervenisse a soccorrere l'ignoranza e proteggere l'innocenza, col quale rimedio, applaudito dalla superstiziosa moltitudine, la coscienza dei giudici fu salva, e l'opinione pubblica ristabilita. Nè parerà strano, se fra tutte le prove dell' acqua, del fuoco, della croce ed altre molte che inventate si erano, il duello fosse preferito e più di tutte durasse, allorquando si consideri quanto fosse nel medio evo dominante lo spirito militare e pelle continue guerre private e pubbliche, e pell' anarchia sociale in cui tutto decidevasi colla forza dell' armi. Ogni gentiluomo sempre apparecchiato a sostenere colla punta della spada qualunque diritto gli appartenesse e qualunque parola gli fosse escita dal labbro, godeva nel poter trarre colle proprie mani vendetta delle ricevute offese e riponeva il suo orgoglio nel riconoscere al proprio valore unicamente affidata la decisione della lite e la futura sua riputazione. Perciò rifiutate le altre prove, che si stimarono imbelli e si lasciarono ai plebei ed alle femmine, fu con ardore adottato il duello e con prepotente ansietà reclamato, allorquando i re volevano provvidamente abolirlo. Nè alle sole quistioni private si limitava questa prova, poichè abbiamo veduto punti di legislazione, e

perfino un breviario adottato in forza di un combattimento, i quali fatti varranno a dimostrare quanto i popoli ed i re fossero convinti della suprema esattezza di questo criterio di giustizia.

§. 18. *Giurisprudenza della pugna giudiziaria.*

Perciò prima cura dei legislatori si fu di creare la giurisprudenza della pugna giudiziaria e stabilire le formalità e le regole, secondo le quali avrebbe dovuto aver luogo. Gli uomini in fondo ragionevoli, riducono a sistema anche i loro pregiudizii; e non si può negare che da un così assurdo principio non si sarebbero forse potute attendere così logiche applicazioni. Lungo sarebbe l'esporre tutta la legislazione della pugna giudiziaria, d'altronde accuratamente comentata dal sig. di Montesquieu (Lib. 28. Cap. XXIV e seg.), e chi volesse averne più esatte idee può consultare utilmente il famoso editto di Filippo il Bello del 1306 pubblicato nel glossario di Du Cange alla voce *Duellum*. Solo noteremo che la religione vi si intrometteva colle più sacre solennità, sicchè quasi sanciva il combattimento, nello stesso tempo che col terrore delle pene eterne e dell'infallibile giustizia di Dio tentava di stornarne il reo. Si facevano giurare i combattenti di non aver seco loro incantesimi o malefizii, si visitavano scrupolosamente le armi onde tutto fosse eguale, e poi l'araldo, dato il segnale dal maresciallo del campo, gridava » *lasciate andare i buoni combattenti.* » Lo sfidante gittava ordinariamente un guanto al suo avversario per segno di battaglia, e ciascuno de' combattenti sciegliева uno o più testimonii che si chiamavano padrini, i quali dapprima non dovevano se non che vegliare al mantenimento dell' ordine e delle formalità prescritte, poi dovettero

partecipare alla battaglia per vendicare la parte soccombente. I testimonii chiamati a deporre intorno alla verità d' un fatto potevano essere dalla parte avversaria smentiti, e dovevano allora col combattimento sostenere la loro asserzione: così pure, per uno strano traviamento di ogni buon senso civile, il giudice stesso (meno quelli che appartenevano alla corte del re) poteva essere dalla parte perdente accusato di corruzione, di errore, o di falso e quindi in ogni caso di appellazione si trovava obbligato a sostenere colle armi la propria sentenza, nello stesso modo che lungo il corso di alcuni secoli, i magistrati che si vedevano disobbediti, dovettero battersi per sostenere la dignità del proprio ministero. L' esito della battaglia decideva le cause civili in ultima istanza, nè vi era luogo a restituzione in intiero » *quia transivit per rem judicatam et decretum inviolabile observari.* » (*Editto di Filippo il Bello*); al contrario nelle cause criminali, di regola, il vinto era condannato a morte.

Questi duelli però non si potevano eseguire senza il consenso del giudice ossia del signore, avendo i feudatarii saputo usurparsi il diritto di giurisdizione che solo lentamente e dopo lungo tempo venne loro tolto dai re. In ogni modo essendo necessaria tale autorizzazione non potevano i duelli sfuggire le particolari prescrizioni delle leggi, e venivano per conseguenza vietati se il fatto era notorio o se il punto litigioso fosse già deciso da una inveterata consuetudine; nessuno era escluso dal combattere e le donne, i maggiori di 60 anni, i minori di 21 e le persone morali combattevano col mezzo di un campione. Gli ecclesiastici, forse in pena della loro stessa opposizione, furono eguagliati a tutti gli altri e dovevano farsi rappresentare da un campione; le donne non potevano sfidare

senza permesso del marito, meno il caso in cui il marito stesso le accusasse d'adulterio. I figli del re erano dispensati dalle leggi sul duello, tranne il caso di omicidio o di fellonia dicendo Bellomanero Capo I. » *car li vilain cas sont si vilain, que* » *nuls espargnemens ne dut estre vers celi qui accuse.* » I fratelli potevano battersi fra loro nelle cause criminali, ma nelle civili si facevano rappresentare da campioni. Un figlio legittimo non poteva sfidare un figlio illegittimo, nè un lebbroso una persona sana.

Importanti innovazioni avevano portato nella giurisprudenza della pugna giudiziaria gli stabilimenti di san Luigi, il quale l'aveva esclusa dai suoi dominii, modificando specialmente quanto risguardava l'appellazione; ma troppo superiore ai suoi contemporanei, le sue istituzioni perirono, si può dire, con lui e solo da qualche barone del regno vennero temporariamente accettate. Il villano non poteva ricorrere in appello contro le sentenze emanate dalla corte del suo signore, dicendo il Defontaines (Cap. II. Art. VII.) « Non evvi fra te e il tuo villano, altro giudice fuorchè Dio », e solo quando principiarono a svanire le pugne giudiziarie si pensò a correggere una tale orribile tirannia. Le armi ordinarie erano pei gentiluomini la spada e la lancia, pei villani soltanto il bastone. Prima di combattere si depositava una somma per indennizzare il vincitore dei danni e per la tassa che si pagava ai signori, donde il proverbio « i vinti pagano l'ammenda. »

C'est un proverbe et commun dis
Qu'en la coustume de Lorris
Quoique on ai juste demande,
Le batu paie l'amende.

(Du Cange, voce *Duellum)*

§. 19. *Cause che conservarono in vigore la pugna giudiziaria.*

Moltissime erano poi le circostanze dalle quali veniva favorito il barbaro costume del duello, e fra le altre meritano una particolare attenzione i tornei che furono i giuochi gimnici del medio evo. Si è molto, ed abbastanza inutilmente disputato a chi appartenga l'onore di averli inventati, ma noi contentandoci di confermare che molto antico ne fu il costume, noteremo che non divenne comune in Francia se non se nell'undecimo secolo, che di là si sparse in Allemagna ed in Italia verso il 1136, in Ispagna ed in Inghilterra verso il 1140, e nel basso impero soltanto assai tardi nel 1326. (*Hist. des Duels*, Tom. I. Cap. IX.). Ad onta che il celebre concilio di Rheims nel 1148 ed anche posteriormente i pontefici e i concilii li avessero solennemente e con anatema vietati pel pericolo che vi correvano i combattenti, dei quali molti vi perdevano spesso la vita, non cessarono per altro di rinnovarsi con molta frequenza e con estraordinario lusso, specialmente allorquando si festeggiavano nozze, vittorie od incoronazioni, cosicchè Giovanni XXII papa, ad istanza di Filippo re di Francia, dovette accordare una generale assoluzione, troppi essendo gli scomunicati e troppo decisa la generale tendenza. Non rari infatti sono gli esempii storici di molti re che in persona vi presero parte. Enrico II. nel 1559 a Parigi vi fu ferito in un occhio dal conte di Montgomery e dovette soccomberne undici giorni dopo, e lo stesso Enrico IV. ebbe la debolezza di assistere nel 1605 ad una lotta puramente cavalleresca fra il duca di Guisa e Bassampiére. La

galanteria che non è l'amore, ma la delicata, leggiera e perpetua menzogna dell'amore, presiedeva a queste lotte delle quali il trionfo veniva impartito dalla bella regina della festa, e ricevuto con tutta l'ebbrezza e l'entusiasmo che può ispirare l'amor della gloria e l'applauso ambito del re, dei baroni e delle dame circostanti. Oltre la naturale ammirazione che ispirano la prodezza e il valore, oltre quella irresistibile simpatia che attrae sempre il debole verso il forte, le donne aveano un particolare interesse ad animare i cavallereschi esercizii ed a cattivarsi con una cortese e facile approvazione l'animo di qualche cavaliero, affinchè all'uopo non mancasse loro un campione che ne sostenesse l'innocenza nei giudizii di Dio, od un difensore che le rendesse secure dagli attentati che una bellezza inerme può attendersi da una forza brutale. Così l'applauso femminile, ispirato da un potente interesse e da un innato istinto d'impero, univa la sua magica potenza per conservare vieppiù lo spirito guerresco, e le donne nelle corti d'amore arbitre delle cavalleresche contese disponevano a loro capriccio del cuore, della mente e delle spade dei loro devoti cavalieri. Le guerre private che i feudatarii sostenevano continuamente tra loro per un minimo oltraggio e pella più lieve contesa, davano maggior eccitamento allo spirito militare ed avvezzavano sempre più a tutto decidere col mezzo della forza. La storia ci conservò deplorabile memoria delle calamità che queste intestine fierissime discordie produssero specialmente in Germania ed in Ispagna, e tanto fu difficile il distruggere un tale abuso che Luigi XI. e Carlo V. dovettero promulgare nuove leggi per richiamare in vigore le antiche proibizioni, avendo lo stesso uso dei duelli giudiziarii contribuito per una naturale reazione a confermarli e pella forza

dell'abitudine, e perchè manteneva, sempre più, vivo e più esercitato l'ardor militare. Egualmente le frequentissime guerre esterne, e sotto questo punto di vista anche le Crociate cooperavano a conservare vieppiù l'amore per le battaglie; sicchè la gloria militare venne sopra ogni altra preferita, gli studii e le arti della pace neglette, e la spada stimata il giudice unico e più decisivo, come fra le nazioni, anche fra i privati. L'interesse stesso dei baroni valeva a sostenere il combattimento giudiziario pei grandi lucri che loro procurava la giurisdizione che si erano usurpata; tanto è vero che quasi generalmente gli avversarii s'imprigionavano, onde non ischivar la battaglia, nè potevano rifiutare di battersi senza il consenso del signore (*Glossario Du Cange, V. Duellum.*). Anche questo fu uno dei motivi che giustificano la resistenza dei feudatarii, e l'ardore con cui vollero rimettere in vigore questa prova quando era stata abolita, donde potremo concludere in generale, che prima l'ignoranza e la ferocia, poi lo spirito feudale e tutte le istituzioni che ne conseguirono, furono le cause che diedero origine e conservarono il combattimento giudiziario.

§. 20. *Opportunità relativa della pugna giudiziaria.*

Però in mezzo a quella disapprovazione che merita così pazzo costume, non potremo negare che riportato a quei tempi e a quelle circostanze, non abbia almeno il vanto della opportunità, poichè allorquando le famiglie, e talvolta i villaggi e le provincie intiere, si facevano la più accanita guerra per omicidii, per furti, per ingiurie, fu utile almeno il sottoporre a regola questa guerra ed il farla sotto l'occhio del

magistrato, la qual cosa ch' era ben preferibile ad una generale libertà di farsi del male, offeriva nello stesso tempo il vantaggio che permutava una guerra generale in una particolare, e restituiva in qualche modo all' autorità civile il diritto di giudicare e di punire che a lei sola compete. Montesquieu non esita ad asserire (*Esprit des Loix*, Lib. XXVIII. Cap. 17.) che « tale consonanza vi era fra le leggi intorno ai giudizii di Dio » ed i costumi, che quelle leggi produssero meno ingiustizie » di quello ch' esse fossero ingiuste, che gli effetti furono più » innocenti delle cause, che più intaccarono l' equità di quello » che violassero i diritti, che furono più irragionevoli che ti» ranniche », al quale esagerato elogio se puranco tutti non assentissero, è certo però che ha un fondo di verità e di giustizia, quando si considerano le condizioni dell' incivilimento e le opinioni che nel medio evo dominavano. La superstizione unita alla ferocia ed allo spirito d' indipendenza faceva apparire meno umiliante e meno pericoloso un combattimento di una discussione verbale, e si ricorreva più volentieri ad un esperimento di cui l' esito si credeva dipendere da Dio, di quello che implorare la giustizia e la protezione di un giudice, il quale udite le sommesse rappresentanze delle parti, desse poi la sua arbitraria sentenza. La virtù politica si modifica secondo le diverse circostanze dei tempi, dei luoghi e dei popoli, ed essendo determinata dall' utile della maggior parte, varia secondo gl' interessi delle nazioni e la situazione in cui queste si trovano. Perciò presso i popoli unicamente guerrieri il valore doveva stimarsi la maggiore di tutte le virtù, e tutte le istituzioni che dal valore dipendono, o che con esso si combinano per render l' uomo più atto a combattere, dovevano essere con eguale premura favorite. Secondo il pensare di quei popoli

il coraggio, la destrezza, il vigore, la tolleranza di una lunga azione erano le sole virtù preziose pello stato e care al governo, e le leggi dovevano perciò interessare i cittadini ad acquistarle, dando in qualche modo una superiorità a chi avesse saputo adornarsene. Obbligare dunque il cittadino a giustificarsi colla spada alla mano era una spinta di più che si dava al conseguimento di questo fine, e siccome le donne istesse, come abbiamo notato, studiavano di non preferire che i forti, fra i quali soltanto avrebbero trovato all'uopo un utile campione, chi non era guerriero non era nè stimato, nè sicuro, nè amato, e così la vanità, il bisogno, e l'amore convennero insieme per obbligare il cittadino ad addestrarsi nell'arte unica che interessava lo stato, e la privata sicurezza (*Filangieri*, Lib. III. Cap. XI. *Scienza della Legislazione*), le quali istituzioni sopravvivendo troppo a lungo alle cause che le avevano rese necessarie, la prova del duello durò più delle altre e lasciò terribile traccia fino a'nostri giorni. D'altronde in una nazione guerriera l'uomo più forte e più valoroso che restava vincitore nel duello mostrava in tal modo il suo maggiore rispetto alle leggi, i vantaggi che aveva più che il suo avversario raccolti dalla propria educazione e il maggior peso che dava all'onore, le quali circostanze riunite dovevano costituire una giusta presunzione d'innocenza a suo favore. Vi sono alcuni delitti, ed alcune frodi civili, che non possono concepirsi, se non da persone deboli e vili donando spesso la forza certa tal quale maestà che disdegna le tenebre del tradimento e le arti timide dell'inganno, cosicchè l'esperienza avrà molto spesso dimostrato, che gli uomini più codardi erano i più facili a commettere delitti e che i più coraggiosi e i più forti erano non solo i più utili, ma anche i più virtuosi cittadini.

§. 21. *Danni che talora procedevano dalla pugna giudiziaria.*

Dopo tali considerazioni, che valgono almeno a dimostrare come anche nei grandi mali della società, quando dipendano dai rapporti necessarii delle cose, vi sia pur sempre insito un qualche elemento che vale a mitigarne le più dannose conseguenze, non potremo tuttavia negare che non sia stata assai deplorabile quella condizione dell' umana società, nella quale da così incerti indizii l'onore, la proprietà e la vita stessa dei cittadini dipendevano. Subentrata la forza alla ragione erano negate ai timidi ed ai deboli le prerogative dell' innocenza; il discernimento, la scienza e l' intemerata probità divenivano a un giudice assai meno necessarie della robustezza del corpo e della destrezza nell' uso delle armi, e il coraggio, l' agilità ed il vigore delle membra servivano assai più ad assicurare la vittoria in una lite, che non la bontà e l'evidenza delle ragioni, di maniera che l' amministrazione stessa della giustizia invece di accostumare gli uomini ad obbedire alla voce dell' equità ed a rispettare le decisioni della legge, concorse ad aumentare la ferocia dei costumi ed a consacrare colla maggiore autenticità ed in tutta l' estensione il diritto del più forte. Pei quali motivi gode l' animo nel veder finalmente distruggersi così abbominevole abuso, e si compiace lo storico nell'annoverare le cause che hanno contribuito ad abbatterlo, benedicendo nel tempo stesso la memoria di quegli uomini che mediante una continua coraggiosa opposizione giunsero finalmente a liberarne la desolata umanità.

§. 22. *Cause che fecero a poco a poco cessare la pugna giudiziaria. L'opposizione del Clero.*

Luitprando stesso, Carlo Magno, s. Luigi ed altri molti avevano riconosciuto le terribili conseguenze del duello giudiziario, e confessandone ad alta voce i pericoli, o lo avevano abolito, o tentavano di minorarne l'applicazione; ma troppo superiori al loro secolo non poterono resistere alle istanze ripetute dei baroni e del popolo che come indispensabile salvaguardia della giustizia lo reclamavano. Male si apporrebbe per altro chi credesse opera di un uomo o di un editto la distruzione di tale disordine, che soltanto potè vincersi dalla lunga opera del tempo, dalle cangiate circostanze e dagli insensibili progressi della ragione e delle cognizioni umane. Merita tuttavia di essere particolarmente indicata l'opposizione costante, vigorosa ed efficace del clero, che incaricato di una missione di pace e di riconciliazione fra gli uomini, vedeva con orrore un simile abuso tanto caro ai baroni, e non esitò a lottare per undici secoli fino a che ne rimase vincitore. Gregorio di Tours ed Avito arcivescovo di Vienna nel VI secolo, Agobardo arcivescovo di Lione nel IX, il concilio di Valenza nel 885, quello di Limoges nel 994, i papi Nicolo I., Celestino III., Giulio II. e finalmente il concilio di Trento nel 1563 concorsero a condannare i duelli, a proclamarne l'ingiustizia, ed a colpirli per fino d'anatema. Il più prezioso monumento però che ci abbia conservato l'istoria a dimostrare l'influenza e l'ardore degli ecclesiastici per ricondurre in Europa la pubblica pace, si è la tregua di Dio della quale i diversi punti furono decretati in un concilio tenuto a

Tuluges nel Rossiglione l'anno 1041. Vi fu stabilito che nelle grandi feste della chiesa, e dal mercordì sera fino al lunedì mattina, si dovesse astenersi da qualunque combattimento e da ogni via di fatto, il quale regolamento che in principio non era che una convenzione particolare ad un regno, divenne una legge per tutta la cristianità, confermata dall'autorità del pontefice che minacciò la scomunica contro chiunque la violasse. Tale istituzione, come saggiamente osserva Robertson (*Introduzione alla Storia Carlo V*. Nota 21.), accordando agli offesi un intervallo abbastanza lungo perchè ne fossero moderati i primi movimenti dell'ira, avrebbe forse bastato ad arrestare il corso del male. Ma tanto questa, che altre consimili disposizioni non apportarono che un momentaneo rimedio, poichè bentosto i nobili dimenticarono la tregua e continuarono le loro querele senza veruna interruzione. Frattanto gli ecclesiastici cingendo, se non altro, il duello giudiziario di tante formalità religiose si approffittavano del proprio intervento per distorre i rei dalla pugna col terrore delle pene eterne e di un pronto divino giudizio, ed in generale proscrivendo dai proprii tribunali la giurisprudenza dei barbari, e procurando di estendere quanto più era possibile, la propria giurisdizione e la prova del giuramento, vi si mostrarono continuamente contrarii e non cessarono di approfittarsi di ogni menoma favorevole occasione per abbatterlo, od indebolirlo. Nè varranno a diminuire il vanto di questa benefica ed efficace opera del clero, pochi esempii, od alcuni fatti particolari nei quali (*Histoire des Duels*, Cap. XII. *Robertson Introd.* Nota 22. *Basnage*, Cap. XI. §. 9. *Enciclop. Artic. Duello*) gli ecclesiastici stessi pugnarono in persona od approvarono duelli giudiziarii, non dovendosi obbliare che anche i sacerdoti cattolici non sono che

uomini, e per conseguenza dovevano come tutti gli altri, esser gli uomini del loro tempo. Lo spirito di un secolo si estende su tutti e per ogni dove, invade, governa e domina tutte le menti, per la qual cosa se qualche ecclesiastico non avrà potuto talora sottrarsi alla malvagia influenza delle barbare costumanze del tempo, non perciò attribuiremo al corpo intero gli errori di qualche individuo, e ricorderemo la massima santissima; *propter bonos sacerdotes etiam malos honora.* Osserva acutamente il sig. Michaud (*Storia delle crociate*, Lib. XX.) che come il clero corrompeva il sistema feudale, così il sistema feudale tendeva a corrompere l'istituzione del clero. Perciò la maggior parte dei fatti nei quali si videro gli ecclesiastici prender parte nei duelli giuridici, si riferisce ai chierici regolari delle Abazie, dei quali lo spirito e gl'interessi temporali non erano sempre d'accordo coi principii che dovevano professare, od a quei baroni che per penitenza delle antiche colpe, o per aver perduto il dominio, vestivano volontarii o costretti, l'abito sacerdotale, ma conservavano sempre le antiche guerresche inclinazioni; d'altronde l'autorità tirannica ed assoluta che sosteneva il duello, avendolo imposto per forza al clero istesso (*V. Congresso di Verona, legge di Ottone Imperatore*) forse in pena delle sue filantropiche opposizioni, non potremo spesso attribuire questi fatti che alla violenza di una forza esterna, e di rado ad un intimo convincimento.

§. 23. *Continuazione. Le crociate.*

Un altro avvenimento importantissimo determinato dallo spirito religioso accadde alla fine dell'undecimo secolo, e preparò la più grande rivoluzione morale nella costituzione e nello

incivilimento dell'Europa; parlo delle crociate, delle quali la prima ebbe luogo nel 1096, l'ultima nel 1270. L'Europa intera pareva svelta dalle fondamenta e pronta a precipitarsi sull'Asia; sei milioni d'uomini, per quanto ne dicono gli autori contemporanei, presero parte a queste diverse spedizioni. L'entusiasmo che aveva invasa tutta la nobiltà europea per quasi due secoli fu il primo, il più terribile colpo dato alla potenza feudale. Gli ecclesiastici e le autorità civili permisero ai nobili di vendere le loro terre, ed un gran numero, per sovvenire alle spese della spedizione e nella folle presunzione di conquistarsi principati in Asia, vendettero specialmente in Francia, le terre e i diritti ereditarii, accordando anche per tenuissimo prezzo la libertà ai servi. Così nella lunga loro assenza i popoli respirarono; passata in altre mani la proprietà, cangiò pure di luogo la potenza e la corona guadagnò quanto perdeva l'aristocrazia. Un gran numero di baroni perì pel ferro, pella fame, pelle malattie; i pochi tornarono impoveriti, ed almeno dopo lunghi viaggi e dopo aver visitati popoli più colti e visti costumi più miti, riportarono in Europa idee di giustizia e modi più dolci, più tolleranti e più civili. Le città di Lombardia e d'una gran parte d'Italia scossero le prime il giogo, ed approfittandosi delle discordie fra gli imperatori ed i pontefici, ora colla forza, ora col denaro si arrogarono una sempre maggiore indipendenza. Le città del Reno sembrano esser divenute libere nel secolo XI; ma la lega anseatica sorse nel XIV, quando quelle varie città, fatte ricche pelle comunicazioni e pel commercio aperto dalle crociate, si unirono per far rispettare colla forza la propria indipendenza. Luigi il grosso, Luigi VII e Filippo Augusto avendo conceduti molti privilegi alle varie città poste nei dominii della corona, lo spirito

d'indipendenza si sparse fra le altre città del regno, si formarono le corporazioni per ritrovare nella unione la forza, i comuni ricchi comprarono la loro libertà, altri che non avevano se non se cuore e braccia la conquistarono, e finalmente si venne ad accordi nei quali lo spirito d'indipendenza e il potere feudale si fecero vicendevoli concessioni. Tali franchigie che diminuivano l'autorità dei baroni, aumentavano la potenza reale, poichè specialmente nella Francia e nella Germania i comuni che cercavano un sostegno, un difensore della nascente libertà, ricorrevano ai re che già in più modi apertamente li favorivano. Mentre i comuni nell'inquietudine di perdere i nuovi carissimi loro diritti stavano sempre all'erta, i signori per quella indolente sicurezza che ispira un bene anticamente acquistato, non si accorgevano del vero stato delle cose, ed opponendo alle idee nuove spesso null'altro che una dispettosa non curanza, credevano di non aver nulla perduto finchè avevano al fianco la loro spada. Luigi VIII. un secolo dopo Luigi il Grosso, avendo dichiarato di possedere un diritto di sovranità immediata su tutti i comuni, diede il segnale a tutte le città che scuotessero il giogo dei baroni e mosse dai cardini l'aristocrazia feudale, che finalmente perì del tutto sotto il forte regime di Luigi XI. Il clero si era già nel medio evo dichiarato arbitro del giusto e dell'ingiusto, ed essendo la sua giurisdizione più favorevole all'umanità e più conforme alla ragione che non quella dei baroni, fece rapidissimi progressi. I pontefici avevano accordato ai crocesignati il diritto d'essere giudicati secondo le leggi ecclesiastiche, ed il clero profittando dell'assenza, della morte e dell'impoverimento dei baroni ampliò siffattamente la propria giurisdizione, che questi nel secolo XIII riunitisi in apposita lega, protestarono solennemente

che si rendesse a Cesare ciò che era di Cesare, e vietarono ai vassalli di appellarsi ai tribunali ecclesiastici sotto gravi pene; legge però, che fu ben presto delusa.

§. 24. *Continuazione. Risorgimento delle leggi romane e cangiamenti nella giurisdizione.*

Mentre le crociate rovinavano la potenza feudale e il clero tentava di acquistarne la giurisdizione, la scoperta del manoscritto dei Digesti, trovato in Amalfi dai soldati di Lotario nel 1137, richiamò l'attenzione su una raccolta di leggi dettate dalla vera civile filosofia, e ricordò all'Europa quanto essa aveva da sei secoli dimenticato, che vi sono altri diritti oltre la forza, altra potenza oltre la spada, altra prova oltre il duello. Stabilitasi in Bologna la prima scuola di romano diritto, ne furono ecclissate le leggi longobarde, passò in Francia verso il 1150 e fu insegnato a Tolosa e a Montpellier, anche prima che vi si stabilissero università. La propagazione del diritto romano trovò per altro molte opposizioni, specialmente dal lato degli ecclesiastici, che atterriti dall'entusiasmo col quale venivano per ogni dove accolte le Pandette, temettero il totale obblio del diritto canonico, e nello stesso tempo una sensibile diminuzione dell'influenza sociale che si avevano guadagnato. Quindi papa Onorio III. (*Decretale*, *cap. super specula*, lib. 15. *de priv.*) non esitò a fulminare la scomunica tanto contro chi insegnasse, come contro chi studiasse le Pandette, decretale per altro che non produsse alcuna impressione, tanto è vero che s. Luigi stesso fece tradurre i Digesti e ne trasse molta luce pei suoi *stabilimenti*. Allora sorse un novello ordine giudiziario assai più complicato e pella natura

delle cose e pella inclinazione dei giureconsulti a moltiplicare le formalità degli affari, ed i baroni non avendo nè dottrina nè pazienza sufficiente per istudiare le nuove leggi, se ne disgustarono assai facilmente, allorquando i giudizii invece di essere un'azione strepitosa ed interessante pelle persone militari, altro più non furono se non se una pratica che essi ignoravano, nè si curavano di sapere. Frattanto i sovrani accorgendosi degl'immensi danni che portavano alla giustizia i tribunali dei baroni e i decreti sommarii e parziali che vi si promulgavano, impresero per lunghe e tortuose vie a riacquistare le perdute prerogative. Il primo tentativo fu quello di circoscrivere la giurisdizione dei baroni col riserbare ai giudici regii la competenza nelle liti di maggiore importanza, che si dissero perciò *liti della corona;* e siccome i giudici regii potevano soli giudicare della competenza, seppero a poco a poco appropriarsi tutte le cause più importanti. Molti ostacoli trovò questo editto nell'applicazione contro i feudatarii più potenti, come p. e. contro i duchi di Brettagna, che più a lungo degli altri sostennero l'illimitata loro giurisdizione; ma nulla ostante ottimi effetti ne risultarono, poichè fu richiamata la pubblica attenzione su una giurisdizione affatto diversa dalla feudale, e mentre i vassalli imparavano a riguardare come loro giudice e protettore il sovrano, i signori si abituavano a riconoscere una superiorità nelle curie reali. Allora potè facilmente radicarsi l'uso che venne introdotto pel medesimo fine di appellare alle corti regie le sentenze dei tribunali dei baroni, il quale sistema pure lentamente ed a grado a grado venne adottato, poichè i primi fondamenti dell'appellazione altro non erano che rifiuti o ritardi di giustizia per parte dei tribunali signoriali, la qual cosa essendo in certo modo conforme al

sistema feudale, i signori non poterono farvi gagliarda opposizione. Solo allorquando a queste appellazioni si videro succedere quelle che avevano per oggetto l'ingiustizia della prima sentenza, i nobili si accorsero del loro pericolo, ed acremente protestarono, ma i re sostando per un momento quando vedevano troppo fiera l'opposizione, ritornavano ben tosto perseveranti alla progettata riforma e vigorosamente con tutte le proprie forze la promovevano. I giudici regii, che prima non avevano nè luogo stabile nè tempo determinato per la convocazione, si cangiarono in regolati e ben composti parlamenti, i giudici si scelsero fra i più illuminati e i più incorruttibili, e si accrebbe con molti onori e prerogative la dignità del loro uffizio e lo splendore delle loro adunanze. Tali miglioramenti conciliarono loro l'universale fiducia e la pubblica ammirazione, laonde i popoli abbandonate le giurisdizioni signoriali facevano a gara per essere giudicati dai tribunali regii; i baroni in alcuni luoghi abbandonarono spontaneamente l'esercizio della propria giurisdizione vedendola dispregiata, in altri fu questa loro ristretta da particolari regolamenti, in altri finalmente da espresse ordinanze totalmente vietata, alle quali progressive modificazioni diede adito la crescente debolezza, e poi la rovina del feudale sistema, che dopo le crociate non giunse mai a ristabilire le proprie forze. Intanto il diritto romano risorto servendo ad illuminare sempre più i giureconsulti, andarono stabilendosi le forme secondo le quali dovessero i tribunali regolarsi nel procedere e nel giudicare, e tanto fu lo zelo con cui furono abbracciati e promossi tali miglioramenti, che innanzi la fine del secolo XII le leggi feudali furono raccolte ed in regolare sistema ridotte, le leggi canoniche ampliate ed ordinate, e le costumanze locali raccolte e distribuite con

precisione ed esattezza. In alcuni luoghi il romano diritto si adottò quale supplemento delle leggi municipali, in altri le forme della romana giurisprudenza si mescolarono e si confusero cogli statuti patrii, ma in ogni luogo la legislazione andò per tal modo sempre più correggendosi e riformandosi.

§. 25. *Lentezza di questa riforma. Scoperta della stampa.*

Non fu però tanto celere la propagazione della romana giurisprudenza quanto credere si potrebbe, poichè p. e. Barbarossa nel 1152, e poi Federico II. aveano promulgate leggi particolari, ed in altri luoghi egualmente gli statuti e le costumanze quasi tutti regolavano gli affari civili, oltredichè tanto era invalso il sistema del conflitto giudiziario che qualche commentatore procurò di trovarne l'origine in alcune leggi romane male intese ed in altre opere antiche male interpretate. (*Schlicher*, Cap. V.). Il famoso Carlo detto *Tocco* giureconsulto napoletano non temeva, come abbiamo altrove accennato, di asserire che l'uso del duello giudiziario anche se fosse dannoso, doveva sempre mantenersi; e siccome in Italia erano alcuni luoghi sempre aperti e destinati ai duellisti di ogni nazione e condizione, come la piazza di Perugia e la Carboneria in Napoli dove accorrevano i combattenti da tutte le parti, Pozzo (Lib. I. Cap. IV.) si lagna dell'abolizione di un tale diritto dicendo « che allora la città di Napoli fioriva, i cavalieri ed i nobili estinguevano i loro odii nel sangue, e molti intimiditi dall'idea del duello divenuto necessario, non osavano oltraggiare i loro nemici, in luogo che la religione e gli editti fanno pullulare gli odii e le guerre intestine. »

Mentre i germi della vera giurisprudenza ricevevano uno sviluppo maggiore, e vieppiù si confermavano nelle menti dei saggi e dei filosofi, altri importanti avvenimenti succedevano per dare all'incivilimento la spinta più decisiva. Cadeva nel 1453 il trono di Costantino e un erede del nome e della barbarie di Maometto si copriva della porpora dei Cesari. La cultura intellettuale venne allora respinta verso l'occidente, e rivide il suo antico dominio, donde dalle orde vandaliche era stata alcuni secoli prima esiliata, e nell'atto in cui tale importante movimento succedeva, la stampa, l'invenzione che più di tutte decise sull'avvenire della specie umana, fu scoperta nel 1450. Allora le lettere e le scienze, prima quasi immobili e da mille ostacoli soffocate, fecero giganteschi progressi ed assai più sollecitamente ancora avrebbero raggiunto il sommo apice, se i torrenti di sangue che inondarono l'Europa nel sesecolo XVI non avessero loro fermata la via. Una saggia lentezza è indispensabile in ogni riforma sociale, non essendo mai l'estirpazione degli abusi più sicura, più definitiva, più irrevocabile, che allorquando è progressiva; ma la riforma della procedura giudiziaria fu tanto lenta, e da mille ostacoli impedita, che quasi si poteva dire disperato ogni miglioramento. L'ultima testa dell'idra non cadde che alla metà del XVI secolo, oltre undici secoli dopo l'invasione dei barbari e tre dopo il risorgimento del diritto romano; il quale straordinario fenomeno dimostra quanta sia stata la forza delle istituzioni, e quali profonde radici lo spirito guerriero e l'abitudine delle battaglie avessero gettato nei costumi dei popoli.

§. 26. *Come contemporaneamente al duello giudiziario esistesse anche il duello privato.*

Se non che a questa pubblica guerra, ai combattimenti che per ordine dei magistrati e quale criterio di giustizia si succedevano, sopravvisse più terribile il duello privato nodrito dal falso onore, e conservato dalle antiche abitudini e da una pericolosa impunità; dico *sopravvisse*, imperocchè male si apporrebbe chi ritenesse il duello *privato* o *volontario* essere semplicemente una trasformazione del giuridico, od una successione di esso in guisa che durando il giuridico, il privato non avesse esistito. Durante tutto l'orrore delle guerre private, che i signori di continuo e col maggior accanimento si attizzavano, come si può supporre che i seguaci dell' uno e dell' altro partito, spinti da odio e da cieco furore, spesso non ricorressero anche alla singolare tenzone? Le offese vennero per molti secoli punite con un compenso in denaro, cosicchè le ingiurie, i danni, l'onore stesso veniva calcolato ad un prezzo fissato ed uniforme. Non era dunque naturale, che molti di sentire più delicato ed alto rifuggissero da questo vile mercato, e non trovando altro appoggio nella legge si facessero giustizia colle proprie spade? Inoltre per quanto si studiassero i re di porre un argine alle guerre private, i baroni orgogliosi, feroci, avvezzi da lungo tempo a vendicare da se le proprie ingiurie, non volevano mai desistere da un diritto che riguardavano come un privilegio, ed anzi come segno della loro indipendenza: leggi che non erano sostenute se nonchè dall'autorità di principi senza potere, e di magistrati senza forza ed ignoranti, nè potevano

ispirare rispetto, nè sommissione, e così i baroni sdegnando di sottoporre gl' interessi delle loro più violente passioni alle tarde decisioni del processo giudiziario, lungi dal ricorrere alla legge, andavano a battersi corpo a corpo, o alla testa dei loro vassalli. Le guerre continue, le crociate istesse che pure avrebbero dovuto spegnere ogni rivalità ed ogni rancore, valsero invece a radicare sempre più le abitudini sanguinarie, sicchè i campi dei crocesignati, tante volte agitati da fierissime interne discordie, furono spesso bagnati da sangue cristiano sparso dai cristiani stessi, della quale calamità bellissima pittura ci venne fatta dal Tasso, allorquando nel suo immortale poema descrisse il duello fra Rinaldo e Gernando (*Ger. Lib.* Cant. V.).

§. 27. *Influenza degli ordini cavallereschi.*

Di più, tutto il sistema cavalleresco che tanto contribuì a conservare il duello giudiziario favorì immensamente anche il privato, la quale verità viene facilmente dimostrata dalle più lievi considerazioni intorno alla natura della cavalleria. Oltre i cavalieri propriamente baroni e feudatarii, vi erano i cavalieri che Basnage (Cap. VI. §. 7.) chiama di *creazione*, ed erano signori, principi e figli di re che si facevano cingere la spada, e crear cavalieri da un generale di riputazione o da un principe vicino. Una tale costumanza vigeva anche presso gli antichi germani (*Tacito*, Cap. XIII.), i Longobardi e molti altri popoli guerrieri, ed era tanto profondamente invalsa che Francesco I. stesso si credette onorato nel farsi cingere la spada di cavaliere dal famoso Bajardo. Non potendovi però essere ammesso chi non apparteneva a famiglia nobile, tanto più

saliva in venerazione la cavalleria; tanto maggiore oggettò diveniva di ambizione e di desiderio. La forma stessa della inaugurazione mostra poi come il duello era considerato argomento d'onore, ed unico modo di ripulsare le offese, imperciocchè il principe battendo il nuovo cavaliere col pomo della spada o colla mano, pronunziava le seguenti solenni parole. « Questa sarà l'ultima ingiuria che tu, cavaliere, soffrirai impunemente. » Tale spirito, chiamato da Madama di Staël la religione guerriera del medio evo, animava i giovani del più vivo entusiasmo, sicchè nutriti di tali idee fino dall'infanzia, anelavano di segnalarsi in qualche fatto, e talora a bella posta eccitavano querele per aver occasione di mostrare il loro valore e farsi conoscere degni della cavalleria. Quantunque però tale istituzione portasse in se il germe d'infiniti mali, non può negarsi, che non abbia contribuito come potente rimedio a soffocare gravissimi disordini, essendo stati allora i cavalieri quell'unica potenza che, mancando leggi ed ordine pubblico, spesso accorse in ajuto del debole oppresso con una energia severa che comandava all'uomo mille sagrifizii, alla donna immense virtù, e che avrebbe fatto della vita intiera un'opera santa, in cui uno stesso pietosissimo pensiero, un solo voto, uno scopo solo avrebbe sempre dominato, quello di proteggere gl'infelici e liberare gli oppressi. Come già abbiamo narrato, Guglielmo II. conte d'Olanda, dopo imperatore, essendo stato creato cavaliere dal cardinale Capuccio legato del papa, prestò giuramento di proteggere l'orfano e la vedova, e di *battersi in duello* pella difesa di tutti gl'innocenti, e tale si era in generale lo spirito di questa istituzione, che un cavaliere il quale avesse tradito o negletto soltanto la religione, il re e la dama non avrebbe potuto evitare il disprezzo e l'infamia. Ma

troppo sarebbe stato superiore alla cultura di quei secoli rozzi il conservar sempre in uno stato normale ed utile quanto aveva di poetico e di pio questo sistema, dal quale ben tosto s'ingenerarono i più orribili abusi. Pelle minime querele, pel più lieve affronto, per una rivalità in amore, i cavalieri correvano fra loro alle armi, e come i più accerrimi nemici si trapassavano il cuore. I tornei destavano continui livori pella invidia dei vinti e pelle preferenze in amore, e questi odii non si sopivano che col sangue. La spada riacquistava la più nociva influenza nella mano di quelli che l'avevano imbrandita a difesa dell' ordine pubblico, e mancando un'autorità che li frenasse, l'opinione pubblica traviata plaudendo, il duello privato continuava a mietere numero infinito di vittime. Nuovo eccitamento ricevette poscia la cavalleria dalla regolare istituzione degli ordini cavallereschi sorti più tardi colle crociate nel XII secolo, mentre già esistevano i cavalieri, ma non riuniti in un corpo, non diretti da leggi e da scopo comune. Il primo a formarsi fu quello degli Ospitalieri, o di s. Giovanni di Gerusalemme; poi succedettero gli ordini del Santo Sepolcro, dei Templari e il Teutonico. Questi cavalieri avendo sempre le armi alla mano collo scopo di vendicare colla spada gli oltraggi proprii e gli altrui, senza definire la parola oltraggio, senza distinguere quali punire, quali perdonare, quali sprezzar si dovessero, non ricorrevano già a' tribunali per difendere la propria o l'altrui ragione, ma pel sistema stesso dell'Ordine e pella urgenza naturale del fatto, da se colle armi si facevano giustizia ed a furia si battevano, bagnando di sangue l'Oriente. Quei cavalieri specialmente che ancora non si erano formata una fama sancita da gesta luminose, accorrevano furiosamente in cerca di gloria, e non trascuravano la minima occasione di battersi; cosicchè mille

stimoli si univano ad aumentare vieppiù questo fatale disordine. Ma non basta ancora; i giovani che non potevano venir ammessi negli ordini antichi e più stimati, per un ardore inestinguibile di fama si riunivano sotto qualche riputato capitano che si metteva alla loro testa, li istruiva e li guidava a qualche bella e perigliosa impresa, pel qual modo sorgevano altri Ordini secondarii, nei quali il bisogno ancora maggiore di celebrità aumentava vieppiù le contese, i duelli e la sete del sangue. Per esempio in Francia sotto Carlo VI. nel secolo xiv il maresciallo Bouveu prese con se dodici cavalieri ed assunse la difesa dei beni, della persona e dell'onore delle donne, e dal loro scudo si dissero cavalieri dello scudo verde (*Piantanida, Del suicidio*). Così più universali si rendevano gli abusi della forza e da per tutto metteva salde radici una tanto pericolosa istituzione. Per una naturale modificazione di questa costumanza sorsero ben presto i cavalieri di ventura, che appositamente si movevano soli a scorrere i paesi in cerca di belle gesta a compiere, e spesso per forsennato ardimento perivano in qualche azione troppo pericolosa, spesso dimentichi della loro istituzione esercitavano essi medesimi le più ingiuste violenze. Per tali motivi sempre più frequenti erano gli esempii dei duelli nel medio evo, e sotto aspetto legale nel foro, come in via privata nei campi a migliaia cadevano le vittime degli odii non solo, ma delle stranezze pur anco di una ridicola sensibilità alle più lievi offese.

Ma allorquando il duello giudiziario pella mutata giurisprudenza era alla fine del xv secolo quasi ovunque vietato, e distrutto il feudalismo, ristabilito l'ordine pubblico, e il potere al monarca restituito, le guerre private erano quasi del tutto in generale sopite, per qual motivo il duello privato

sopravvisse e così possente appoggio ritrovò nei costumi e nelle opinioni dei popoli da resistere alla forza novatrice dei secoli e alle cure più sollecite dei più saggi legislatori? Indagine è questa di alta importanza, che mi sembra meritare esame accurato e seria meditazione.



SEZIONE SECONDA.

DEL DUELLO PRIVATO O VOLONTARIO.

§. 1. *Cause che fecero sopravvivere il duello privato al giudiziario.*

Abbiamo già veduto ai duelli giudiziarii succedersi specialmente in Francia per un intiero secolo i duelli ordinati e presieduti dai re, e particolarmente Francesco I. di anima tutta cavalleresca essere stato quello che ristabilendo tale prerogativa sovrana e autorizzandone molti, diede un nuovo fomite a così abbominevole costumanza. Enrico II. aveva incominciato il suo regno col permettere un duello, e Carlo IX. che per opera del cancelliere de l'Hospitâl li aveva nel 1566 proibiti, con un nuovo editto del 1569 si era riservato di autorizzarli e di far grazia ai colpevoli in cognizione di causa, mentre dopo di lui Enrico III. con una imbelle indulgenza lasciava ineseguite le ordinanze e tollerava la più scandalosa impunità. Tanto era cara ai sovrani di Francia una tale prerogativa, che Carlo IX. protestò contro il Cap. XIX. della vigesima quarta sezione degli atti del Concilio di Trento, che proibiva il duello sotto pena di scomunica, dichiarando che anche pell'opinione del Parlamento tali disposizioni attentavano contro i suoi diritti e il suo onore (*Henault*, *Abr. Chron.*

pag. 335.). Così il duello ad onta che fosse abolito come criterio di giustizia, diveniva un diritto majestatico e rivestivasi agli occhi dei nobili di tutta la dignità della reale approvazione. Una tale disposizione veniva anche favorita dalle particolari inclinazioni della nobiltà, che nata ed educata in mezzo alle guerre, e con principii del tutto militari, non poteva vivere lungo tempo fuori dell' elemento in cui si era nodrita e lungi dalle antiche tanto care abitudini, per cui la giustizia non intervenendo a regolare la riparazione delle offese, crebbero all' infinito le violenze e gli abusi, e tale si destò un disprezzo per la vita altrui, una trascuranza della propria, che a stento lo crederemmo, se uniformi le storie contemporanee non ce ne offrissero testimonianza. A dare poi nuovo impulso alla moda e sancire il duello con un luminoso esempio contribuì la sfida cavalleresca di Francesco I. e Carlo V., la quale (osserva Robertson) ebbe tanta autorità sugli spiriti, che produsse una rivoluzione sensibile nei costumi di tutta l'Europa, e 'l più bel sangue fu versato nei duelli, essendovi stato un tempo in cui le querele d' onore furono più distruttive delle guerre nazionali. Gli ordini cavallereschi, come abbiamo veduto, obbligavano pella loro stessa originaria istituzione a farsi giustizia da se, e a non soffrire impunemente verun affronto; svanito lo scopo dei più antichi ordini colla fine delle crociate, distrutto il feudalismo, cangiate le armi dopo l' invenzione della polvere, l' antica cavalleria andò sensibilmente modificandosi, e dopo aver per molto tempo languito in agonia lenta ed imbelle, non resistendo all' invincibile sferza del ridicolo che vi eccitò contro la terribile penna di Cervantes, cessò finalmente di sorprendere il mondo colle sue stranezze e di sconvoglierlo colle sue violenze. Già fino dal 1200 non solo al valor militare,

ma al merito civile e scientifico, e specialmente a chi si fosse distinto nella giurisprudenza, venivano accordati gli ordini di cavalleria, donde di *miles justitiae*, e il *miles litteratus* di cui fa menzione anche Matteo di Parigi nel 1251; perciò andò cangiando a poco a poco lo spirito cavalleresco, fino a che le traccie dell'antica istituzione del tutto svanirono. Non isvanì per altro il duello, che per altre estrinseche cagioni risorto, dovea sopravvivere alla estinta antica cavalleria, ed anzi anche nei nuovi cavalieri trovar doveva un più facile appoggio, in quanto che la rimembranza restava pur sempre delle antiche abitudini, e siccome i loro predecessori per primo voto avevano di non soffrire impunemente le offese, nessuno volle transigere sul proprio onore e degenere mostrarsi dalla dignità degli avi. Tale spirito naturalmente dove più, dove meno ebbe forza secondo il coraggio guerresco e le abitudini delle particolari nazioni; dalla nobiltà per una naturale imitazione passò a turbare l'umile quiete del popolo, ma da per tutto s'impadronì crudelmente delle alte classi della società, che più vantaggi dall'onore ritraendo, più ne sono gelose, e dei militari dei quali l'unico vanto essendo il coraggio e il valore, si sarebbero creduti indegni di cingere la spada, se in qualsiasi circostanza il pericolo di morte li avesse rattenuti.

§. 2. *Continuazione. Difetti nella Legislazione. Punto d'onore.*

Nè le legislazioni avevano fatto quanto occorreva per reprimere tali abusi della forza privata, poichè oltre l'impunità che veniva sempre accordata ad obbrobrio della legge, molte gravi offese all' onore o non avevano pena, o l'avevano

picciola e sporporzionata, lente le procedure, parziali spesso le decisioni, perciò nell'assenza della forza pubblica i privati ricorrevano alle armi, ed a spese della propria vita comperavano una riparazione che la legge loro non accordava. Così giustificavansi i duellisti, e forse il filosofo in astratta teoria avrebbe dovuto condannare il solo legislatore della sua indolenza e del vuoto della legge, se la follia dell'intelletto umano traviato da mille circostanze, ingannato da mille apparenze, schiavo dei pregiudizii e della moda, intollerante, iracondo e precipitoso non si fosse creato un così forsennato *punto d'onore*, che le più indifferenti, come gravissime ingiurie considerando, non avesse reso quasi impossibile al legislatore il prevederle e assai pericoloso il punirle con quella severità, che la pazza vendetta dell' offeso avrebbe potuto esigere. La collera e la vendetta sono le due passioni più nocive nell' ordine morale e politico, poichè l'uomo acciecato da esse non sa più conservare nè giudizio, nè riflessione, nè libertà; ma come tutte le passioni arrossiscono di se stesse e tentano nascondere la loro bruttura sotto giusta e lodevole apparenza, cangiato il nome si chiamarono *punto d'onore*. Questo è l'*idolo ignoto* a cui l'uomo traviato alzò altari non solo, ma offerse pur anco sacrifizii di sangue, sacerdote ad un tempo e vittima! Quanto strane sieno per altro le origini del *punto d'onore*, e da quali costumanze già da lungo tempo abolite e condannate dalla ragione e dall' incivilimento si sieno tratte le leggi che lo governano, ci venne molto acutamente dimostrato dal sig. di Montesquieu in un apposito capitolo del suo spirito delle leggi. Un duellista sarebbe forse sorpreso nel vedere che i pregiudizii, ai quali egli dà tanta importanza da sagrificar loro ad ogni istante la propria vita, sieno figli di quelle istituzioni barbare

che non si possono senza disdegno descrivere, e arrossirebbe forse nel riconoscersi successore dei campioni del medio evo e debole imitatore dei bravi del secolo XIV. Però l'influenza, ch'ebbe il duello giudiziario su quello dei nostri giorni risulta a prima vista nelle formule istesse, nel guanto gettato, nei padrini, nell'eguaglianza perfetta delle armi, nei cartelli di sfida che sono tuttora agli antichi quasi uniformi; ma più ancora che in queste accessorie istituzioni, il duello giudiziario diede alimento al moderno, nell'offerire ampia materia al *punto d'onore*, il quale si ridusse a misurare la maggior gravità delle offese con quel solo criterio, che risultava dalle formule del combattimento giudiziario.

§. 3. *Continuazione.*

Alcuni esempii schiariranno una tale verità. Un colpo di bastone ai tempi di Temistocle, di Alcibiade, di Licurgo non era infamante, ed anche le leggi romane ripetevano: *ictus fustium infamiam non important.* Al contrario ai nostri giorni un colpo di bastone è un massimo oltraggio, poichè i gentiluomini soli avendo avuto nel medio evo il privilegio di battersi a cavallo colle loro armi, mentre i villani combattevano a piedi col bastone, ne seguì che un uomo il quale fosse stato in tal modo battuto si doveva considerare trattato da villano. Così nel duello giudiziario una mentita era la formula, mediante la quale si fissava il combattimento e coll'avversario e coi giudici stessi, dei quali si dichiarava falsa ed ingiusta la sentenza, ed anche nel *punto d'onore* odierno una mentita è causa irremissibile di duello, è offesa che soltanto può lavarsi col sangue. Quando un tale avea dichiarato innanzi al giudice

di decidere la lite colla prova per duello, non poteva più ritirarsene, e se lo faceva era punito; da ciò venne l'altro principio, che quando un cavaliere si è impegnato colla parola a comparire sul campo, non può più ritrattarsi. La religione nella sua sublime morale ha un bell'eccitare al perdono, alla tolleranza: il Vangelo indarno esclama: *Si quis te percusserit in dexteram maxillam tuam, praebe illi et alteram.* Si trovò che i villani combattevano a viso scoperto, mentre i gentiluomini soli potevano armarsi di visiera, e perciò il villano solo potendo ricevere un colpo sulla faccia, uno schiaffo divenne un gravissimo insulto che doveva lavarsi col sangue, poichè chi l'avea ricevuto veniva trattato da villano, e tanto invalse una tale opinione, che ci resta perfino il proverbio: *gioco di mano, gioco da villano.* Ma ciò è ancora poco; secondo il buon senso, secondo tutte le legislazioni e perfino secondo le leggi dei barbari, la gravità dell'offesa veniva misurata dalla gravità dell'eccesso e del danno, ma ora, giusta il pensare de'moderni, si calcola invece l'oltraggio più che il torto, l'opinione più che il fatto, e il danno più lieve è spesso il massimo degli insulti. Date un colpo col bastone più nodoso e più forte, con una mazza con una clava, l'offesa sarà lieve, ma quanto più sottile e più debole sarà il bastone, se sarà invece una canna, una frusta, il danno sarà minimo, ma l'oltraggio non può punirsi abbastanza, se non con duello a morte. Il colpo del bastone è al massimo contundente, secondo lo stile medico, ma è tuttavia riputato assai meno oltraggiante che un colpo dato colle mani, il quale pure tutto al più può arrecare una lieve enchimosi, e un pugno è insulto assai minore che uno schiaffo, al quale non si può adeguatamente rispondere che con un colpo di spada. Il dare poi ad un tale la taccia di sciocco, di fatuo, d'imbecille, è pure

massima offesa, quasi che l'opinione pubblica non sapesse in fatto distinguere lo scimunito dall'uomo di spirito. Egualmente allorquando il nastro di cavaliere non era un favore del re, ma un dono d'amore, che le belle attaccavano alla bottoniera dei loro galanti e si chiamava *Emprise*, il toccare questo nastro obbligava a battersi, e lo strapparlo rendeva necessario un duello all'ultimo sangue. Un tale costume ai nostri tempi ci restò adunque pelle insegne di cavaliere, sulle quali il porre la mano è gravissima ingiuria, e non rari sono gli esempii di duelli per tale motivo accaduti, o di sfide espresse in questo modo, invece che col cartello o col guanto (*Histoire des Duels*, Cap. XV. pag. 129.). Così presso i barbari era acerbissimo oltraggio il dire, che un tale aveva abbandonato lo scudo, come sarebbe ai dì nostri il dire ad un soldato, che si è volto in fuga all'aspetto dell'inimico; ma questi sarebbero oltraggii veri, de' quali giusta è la repressione, e noi abbiamo veduto, come il punto d'onore s'appoggi invece per la maggior parte a ridicoli atti, ai quali una mente traviata da pregiudizii e da errori potrebbe sola attaccare la menoma importanza (*Histoire des Duels*, Cap. XV. e *Montesquieu*, Lib. 28. Cap. 20.). Rousseau, (*Léttre d' Heloise à Abelard*, N. 57.) sclamava. « Se i popoli più illuminati, più prodi e più virtuosi della terra non hanno conosciuto il duello, deduco ch' ella non è una istituzione dell' onore, ma una moda abbominevole e barbara, degna della sua feroce origine. » Così Grozio, Puffendorfio, oltre moltissimi vescovi non cessarono d'attaccarlo, ma inutili furono gli sforzi dei filosofi contro sì fatale costume, che l'immoralità e la corruzione dei tempi rendevano sempre più frequente, e forse allorquando gli assassinii andavano impuniti e le violenze più ardite pazientemente si tolleravano

sotto il patronato d' un cortigiano e di una famiglia potente, i duellisti potevano passare in qualche modo per uomini onesti, in quanto che avevano il merito di non essere qualche cosa di peggio. A migliaia si raccontano i fatti, nei quali la più insigne slealtà andava unita alla più fredda barbarie, e narra Brantôme, come al suo tempo nella sola Milano perfino venti duelli al giorno seguivano, e quasi tutti di tragico risultato; le quali cose succedevano egualmente in Francia ed in Ispagna. Il tuono di leggierezza e di approvazione con cui ne parlano le cronache, ci dà la misura dello spirito pubblico, e dimostra come fossero frequenti, e nello stesso tempo anche applaudite alcune azioni che nel nostro secolo desterebbero orrore. Ma che potevano le leggi in confronto dei contrarii esempii dati dai sovrani stessi, che le segnavano? Francesco I. che ristabilì la prerogativa regia di presiedere ed ordinare i combattimenti, Enrico II. che ne seguiva il deplorabile esempio, come potevano far leggi contro gli assassini? Che poteva valere l' editto del 1566 di Carlo IX., quando la mano stessa sottoscriveva l'ordine di s. Bartolommeo, e faceva assassinare il duca di Guisa in mezzo all' assemblea degli Stati del regno, dove faceva leggi contro i sicarii?

§. 4. *Gli Spadaccini.*

Frattanto per una più feroce imitazione dei cavalieri di ventura, sorsero gli spadaccini di professione, tanto più abbominevoli, in quanto che le vite umane sacrificavano ad esperimento di terribile destrezza, osando correre all'armi senza che uno sdegno li ecciti, senza che un oltraggio li infiammi, senza che l' acciecamento d'una passione qualunque nasconda ai loro occhi l' immagine di un fratello, in quell' essere che stava loro

innanzi come vittima per spirare sotto i loro colpi. E mentre i cavalieri del medio evo scorrevano le contrade più rimote in cerca di oppressi per proteggerli, di tiranni per abbatterli, d'ingiustizie per impedirle, questi assassini scorrevano le capitali ed i regni, per dimostrare a chiunque loro si presentasse, amico o nemico che fosse, la loro destrezza nell'arte di uccidere, e guai a que'presuntuosi che fidando troppo nelle proprie forze, osavano sfidare la spada invincibile di questi sicarii. La storia conservò i nomi di molti fra questi vilissimi a perpetua, indistruttibile loro infamia, e solo per unire anche la mia all'esecrazione dei buoni, riporterò io pure i nomi di Bussy d'Amboise, di d'Entragues, di Vitaux, di Lagarde-Valon, di Bouteville, di Rochefort, dei cavalieri d'Eon e di s. Giorgio, di Richeliu duca e di Tilly consacrandoli all'abbominio e alla maledizione dei posteri. Ad essi in fatti oltre il sangue che sparsero, dobbiamo attribuire una maggiore estensione del duello, in quanto che dall'applauso pazzo dell'opinione pubblica corrotta sorgeva l'emulazione di gloria, e dalle frequenti sfide il bisogno anche pegli onesti, d'imparare un'arte che doveva difendere loro la vita. Perciò le scuole di scherma si videro in quei tempi assai più popolate che le università, e dimenticate le scienze e le arti della pace, altro i nobili non istudiavano che il modo di uccidersi nelle regole pel più futile motivo. Nè le cause frequenti mancavano, poichè oltre i bravi che ad arte creavano motivi di battersi per fare della loro destrezza abbominevole esperimento; oltre i malvagi che commettevano audacemente le più infami azioni nella certezza che nessuno oserebbe oltraggiarli, e sfidare così la loro invincibile spada, altra causa esisteva per accrescere viemaggiormente il numero di queste lotte di sangue.

§. 5. *La Galanteria.*

Alla Galanteria grave e pia degli antichi cavalieri, che null' altro era se non se un pudico omaggio che ingentiliva i cuori colla poesia della bellezza, e una magnanima tutela del debole e dell' oppresso contro il forte e il violento, venne sostituita una galanteria futile, snervata e bassa, dalla quale violati i talami, obbliato il pudore, i costumi già corrotti vieppiù ruinavano pella dissoluzione dei più cari vincoli di famiglia, pell' obblio dei più santi doveri di sposa e di madre. Dalla più alta società, dalle corti, dai re stessi, ai quali pure un santo obbligo correva di dare in sè medesimi ai soggetti l' esempio di morale purissima ed intemerata; dai re stessi, dico, e specialmente da quelli di Francia, si diede alle nazioni la scuola della più nefanda dissolutezza, allorquando le meretrici decorate reggevano gl' imperii, e dal labbro venduto di un'adultera pendevano i destini dei popoli. Il contagio della dissolutezza ben presto si comunica e si estende, e i nobili fatti cortigiani, non tardarono a contrarlo per moda, per ignavia, per deferenza all' alto esempio, cosicchè il pudore e la fedeltà conjugale furono bandite non solo, ma come pratiche volgari, come virtù da collegio si derisero. Le donne, che perduto il candore restarono prive di quell' unica virtù che sostituendo la forza, le rende appunto pella loro debolezza rispettate come cosa santa, si abbandonarono alle lascivie di menzogneri affetti, paghe delle apparenze d' amore, poichè amor vero non erano capaci, nè bramavano di sentire o di comprendere. Spoglie così d' ogni sentimento gentile e rimaste soltanto in balia della vanità, si compiacevano di aizzare con impudiche e volubili

preferenze, l'uno contro l'altro i loro galanti, e poichè allora ogni querela, e specialmente le querele galanti non potevano terminare che col sangue, quei forsennati correvano a sacrificare per fino la propria vita alla crudele vanità di una donna indegna, che nessun affetto per essi sentendo, riponeva la propria gloria nel numerar freddamente le ferite e le morti che il trionfo della sua onnipotente bellezza costituivano. Ad aumentare le querele si univano alla galanteria le preferenze di corte, allorquando i re indolenti, od acciecati dalle favorite, ai più degni e agli onesti preferivano quelli che sapevano secondarne le passioni e gli errori; e le continue guerre nutrendo sempre più lo spirito militare, facevano sì, che in tutte le classi della società, ma specialmente nelle truppe, più fieramente il duello indomito menasse orrida e continua strage. L'impunità che seguiva tutti questi attentati, prodotta dalla rilasciatezza della pubblica vigilanza, dall'eccessivo rigore delle pene male amministrate, dalla corruttela dei giudici, dalla potenza dei rei, i quali per lo più appartenevano alle famiglie più temute del regno, e finalmente dalla tacita approvazione dell'opinione pubblica e per fino degli stessi legislatori e dei re, i quali quasi sempre, tutt'al più dopo breve condanna, accordavano la grazia, l'impunità, io diceva, aumentando l'audacia e la sicurezza ai duellisti, questi senza freno si abbandonavano a soddisfare col sangue gli odii, le rivalità, i capricci; tanto più lieti, in quantochè l'opinion pubblica, a cui la loro vita sacrificavano, li compensava col proclamarli uomini di valore, e quasi li purgava dall'infamia che con malvagie azioni avessero contratta.

§. 6. *Codice del punto d'onore.*

Frattanto la frequenza dei duelli e l'antica loro origine naturalmente introdussero molte regole che quasi formarono un codice del punto d'onore; cosicchè le più strane massime invalsero specialmente per opera di Brantôme, autore classico in tale argomento. In generale si deve confessare, che i progressi della sociabilità e della cortesia diminuirono la ferocia primitiva degli antichi duelli, ne' quali p. e. quando un combattente cadeva a terra, o gli fuggiva l' arme di mano, restava a disposizione del nemico, che per solito l'uccideva col pugnale, di cui gli avversarii andavano sempre per tale motivo armati; e l'Alciato stesso, che molte quistioni si propose su questo argomento, le decise tutte contro il disarmato e il caduto, dicendo: (*Alciatus*, *De Sing. Cert.* Cap. XIII.) *divino judicio tribuendum*, *qui hunc casum subire voluit*. Ora invece se avvengono simili accidenti, il combattimento cessa od è sospeso, e chi ne profittasse sarebbe giudicato sleale ed omicida. Così un tempo anche i padrini si battevano, ma ora tale doppio combattimento è caduto fortunatamente in disuso. La sfida ha ancora luogo in due modi, o con lettera missiva, detta cartello dalla voce latina *chartula*, o col getto del guanto. Le formule dei cartelli furono con tutta cura stese dagli scrittori duellisti, e Basnage ne numerò fino 50 specie. L'Alciato si diede cura di proporne moltissime e diede le formule delle accettazioni e dei rifiuti. Il getto del guanto però, come atto poco urbano, lasciò quasi del tutto il luogo ai cartelli di sfida, assai più laconici e moderati dei lunghi e insolentissimi usati negli antichi tempi. Appena è accettata la sfida, si scelgono i

padrini, i quali spesso evitano il duello proponendo una conveniente soddisfazione, e meno i casi più gravi, gli avversarii si adattano alla loro decisione. Quando poi il duello ha luogo, i testimonii regolano la scielta delle armi, stabiliscono le distanze e prendono tutte le precauzioni necessarie, perchè non vi sia vantaggio da nessuna delle parti, meno il più importante, che si è la maggiore destrezza nel maneggio delle armi (*Histoire des Duels*, Cap. XV.). Quelle ora ammesse sono specialmente la spada e la pistola, ed anche talvolta lo squadrone. La pistola, che è la più micidiale, fu inventata sotto Enrico II. e viene talora scelta da quelli, che non conoscendo la scherma, credono di distruggere così la superiorità del loro avversario; errore fatale, poichè l'arte di tirare le armi da fuoco si è in sommo grado perfezionata. I duelli sono al primo o all'ultimo sangue, e in questi ultimi, se ne segue una ferita grave, la lotta è sospesa, il ferito va a medicarsi, e guarito che sia, si ripiglia il combattimento, finchè segua la morte dell'uno o dell'altro. Invece nel duello a pistola, per solito se ne prende una carica e una vuota, e la sorte decide a chi tocchi l'una o l'altra; ad un segnale dato dai padrini partono i colpi, e l'uno o l'altro deve perire. Questo suicidio alternativo, questo patto di vita e di morte in cui si gioca ai dadi la propria esistenza, viene da alcuni ritenuto come la specie più grave dei duelli. Talora invece ambedue le pistole sono cariche, e si fa fuoco o contemporaneamente ad un dato segnale, o l'uno dopo l'altro. Brantôme raccomanda di non battersi mai senza testimoni, primieramente per non privare il pubblico di così caro spettacolo (!!!), e poi per non esporsi al pericolo di venire imputati di omicidio. Egli permette che i combattenti abbiano addosso reliquie, ma dubita che uno possa

averne, quando l'altro ne sia privo, perchè l'eguaglianza deve conservarsi perfetta. Non si deve parlare di cortesia, dic' egli, ma chi entra nel campo deve proporsi di vincere o di morire, e di non rendersi mai, poichè il vincitore potrebbe disporne come d'uno schiavo; ogni cavaliere, soggiunge, deve sostenere l'onore della sua dama anche se ne fu tradito, e il figlio tacciato dal padre di qualche azione infame, può sfidarlo a duello, poichè il padre gli fa più male nel disonorarlo di quello che gli abbia fatto di bene nel dargli la vita. Ecco la bella morale e la sana logica dei duellisti! L' Alciato era d'avviso, che si potesse rifiutare la sfida di un figlio illegittimo, e la Beraudière, che sostiene la contraria sentenza, consiglia i nobili a legittimare i loro figli *per renderli degni della cavalleria e dell' onore dei duelli.*

§. 7. *Autori che ne trattarono. Loro influenza.*

Infinito è il numero delle varie quistioni proposte ed agitate fra i dottori del duello. Smith, Seldeno, Cambden, Schlicher, Paolo Voët, la Beraudière, Savaron, Basnage, e sopratutto d'Audiguier e Brantôme forniscono nelle loro opere ampia materia di fatti e di consuetudini. Fra i molti Italiani, si possono particolarmente citare Suzio della Mirandola, Muzio, Pozzo, Massa, Possevino, Paris de Puteo, e Dario Attendolo, ma una speciale menzione d'onore merita l'illustre erudito Scipione Maffei, il quale nella sua opera della *Scienza cavalleresca*, la più completa e la più ordinata di tutte le altre, parlò delle leggi e dell' origine del duello non per confermarlo o per difenderlo, ma per distruggerlo ed abolirlo mostrandolo nella sua turpe nudità. Prima però, che

Maffei sorgesse a spargere tanta luce ed a proteggere, per quanto sta nell'opera d'un uomo, la causa della filosofia e dell'umanità contro così antico, e fatale errore, l'opera di molti dottori era già riuscita a creare intorno al duello un sistema preciso di legislazione e un *Codice dell' onore* comentato da una vastissima giurisprudenza. Pozzo è il più notevole pella singolarità delle sue sentenze, ed in generale in tutti gli autori che ne trattarono, è sorprendente l'accuratezza con cui vengono indicati i casi nei quali si deve provocare, quelli in cui si deve o si può rifiutare la sfida; quando deve il duello essere al primo, e quando all'ultimo sangue; quali ingiurie sono gravi, quali leggiere; quando l'onore permette di perdonare o di transigere, e quando lo vieta, e tutte insomma le minime circostanze decise e descritte con un' ammirevole e fatale previdenza. Dico *fatale*, poichè i più dotti del secolo avendo preso molta parte in tal opera, e Baldo, Bartolo e l'Alciato stesso, somme luci della romana giurisprudenza, non avendo disdegnato di profanare il vasto loro ingegno col dedicarsi a scrivere trattati e dare sentenze intorno ai varii casi di duello, ne risultò che un delitto tanto abbominevole venne in certa guisa vieppiù abbellito e fatto nobile, e le menti frivole e leggiere vedendo, che quei giureconsulti stessi che si occupavano ad insegnare la legislazione civile, davano sul duello precetti e intorno ad esso disputavano, facilmente si persuasero che si trattasse di cosa grave e solida, e che tutte queste regole e consuetudini non tendessero che ad insegnare il modo obbligatorio di difendere il proprio onore; la quale approvazione dei dotti fu altro motivo possente a confermare vieppiù la pratica di questa barbara costumanza. Così il duello « altra volta grave, serio e solenne fino a che fu ausiliario

» della giustizia, divenne un passatempo crudele e frivolo di
» una gioventù oziosa, talora un infame mestiere inventato
» dagli spadaccini e dai cavalieri d'industria, e il più spesso un
» istrumento di meschine vendette o il cieco arbitro delle ri-
» valità d'anticamera e di postribolo » (*Histoire* Cap. XVI.).

Conosciute in tal modo le origini del duello e le cause che valsero a conservarlo fino ai nostri giorni, ad onta degli sforzi dei legislatori e delle dottrine dei più saggi filosofi, ne tesserò brevemente l'istoria nei varii paesi, non già per narrare i più celebri fatti o i bizzarri aneddoti che il soggetto a larga mano offrirebbe, chè troppo estesa si farebbe la presente dissertazione, ma perchè confrontando l'istoria civile dei popoli con quella del duello, si veda in qual modo e con quale misura gli avvenimenti politici abbiano influito su questa piaga sociale.

§. 8. *Storia dei duelli in Francia.*

Le spedizioni di Carlo VIII e di Luigi XII re di Francia in Italia, dove il duello allora con tutta la forza dominava pelle tradizioni longobarde e pella presenza dei cavalieri spagnuoli, contribuirono a farlo rivivere nel secolo XVI in Francia, dove tante esterne agitazioni lo avevano quasi sopito. I regni di Francesco I. e di Enrico II. seguirono, nei quali ne abbiamo già notati frequentissimi i casi, e Carlo IX. di cui l'impero durò 13 anni e si estinse nel sangue, dopo averlo abolito lo tornò ad autorizzare e se ne diede spesso lo spettacolo. Così resi vieppiù inclinati gli animi agli omicidii, che sono lo spirito dominante di quel secolo, Enrico III. che gli succedette, principe debole e senza energia, non valse a rattenere

i sicarii, che mai mostrarono maggiore audacia ed impunità, quanto sotto il suo regno. Indulgente verso i duellisti, finchè non si sentì ferito nelle sue personali affezioni pella perdita di molti fra i suoi indegni favoriti, non sapeva che offrire alla sua corte lo scandalo di un impotente rincrescimento, nè trovava in sè fermezza sufficiente a punirli, secondo le leggi ch'egli stesso aveva sancite. Questa vile indulgenza gli meritò gli elogii di d'Audiguier e di Brantôme, che ne esaltano la clemenza chiamandolo il migliore fra i re, e la storia ricorda queste lodi per misurare lo spirito del secolo e corrispondervi con eterna infamia.

La febbre dei duelli non si calmò neppure durante il lungo periodo delle guerre di religione, quando invece vedremo nelle guerre politiche intraprese contro un popolo straniero per amore o per difesa della patria, un solo interesse dominando tutti gli animi, le discordie farsi più rare, e cessare quasi del tutto i duelli. La quale differenza acutamente notata dal sig. Fougeroux de Campigneulles (Cap. XVI. pag. 140.) dimostra, come allorquando una lotta empia eccita l'uno contro l'altro i cittadini, tutte le passioni si scatenano senza regola o freno, si si batte, si assassina, non si soggioga, ma si massacra, e quanti la spada risparmia divengono preda del patibolo. Frattanto dai duelli tra i favoriti di Enrico III. verso il 1580 sorse il costume, che anche i padrini, sino allora semplici testimonii, si dovessero battere fra loro, il quale sistema cangiava i duelli in vere battaglie, e mostrava al dire di Montaigne, (*Essais*, lib. II. Cap. XXVII.) una viltà nei combattenti, d'incaricare della difesa del proprio onore altra forza, altro valore che il proprio e di far dipendere la propria fortuna da quella di un secondo. I duelli però essendo proibiti dai re e dovendo

nascondersi nei luoghi remoti e nei boschi, spogliati delle forme antiche e solenni, che ne rendevano la pratica difficile e ne prevenivano i più gravi abusi, nè più esistendo la cortesia cavalleresca che temprasse la sete del sangue e l'ardore della vendetta, degenerarono in veri assassinii, sicchè si tornarono sotto Enrico III. a desiderare i duelli giudiziarii, e si rinnovarono le antiche querele e le fervide istanze, che molti secoli prima si erano presentate a Carlo Magno, a s. Luigi, ad Ottone ed a Filippo il Bello. Ma il medio evo era finito, nè si potevano più fare passi retrogradi; il duello giudiziario non poteva esistere in faccia alla romana giurisprudenza e alla stampa, nè in fatti venne mai più ristabilito.

§. 9. *Continuazione.*

Montava frattanto sul trono di Francia Enrico IV., principe di nobilissimo carattere, di ottimo cuore e di altissime vedute, ma la guerra civile del regno precedente avendo del tutto alterato il carattere nazionale, le sue virtù nessun effetto valsero a produrre sui costumi dei suoi contemporanei. Sully stesso, suo ministro, narra però (*Mem.* Cap. XXII.) che Enrico *tenait si mal la main aux edits, que quelque un de ses predecesseurs avait deja donné contre l'usage barbare du duel, qu'on voyoit tous les jours répandre beaucoup de sang pour des sujets très-legers.* Tale indulgenza del re produsse naturalmente un numero infinito di duelli, che dal 1589 al 1607 costarono la vita a quattromila gentiluomini (*Sully*, Lib. XXV. Nota, *Journal d'Estoiles.*). E nel giornale di Enrico IV. (8 agosto 1606) si dice: nella scorsa settimana furono commessi in Parigi solo, quattro assassinii e tre duelli senza

che ne seguisse alcuna inquisizione, o pena. Eppure il parlamento nel 1599 li aveva proibiti come delitto di lesa maestà, e puniti colla confisca, e nel 1602 un editto reale li aveva aboliti, ordinando all' offeso di dirigersi ai Contestabili ed ai marescialli di Francia per ottenere soddisfazione. Questa fu l'origine del tribunale del punto d'onore, di cui le prime traccie si trovano nel decreto di Carlo IX del 1566, e che solo sotto Luigi XIV fu definitivamente sistemato. Un altro editto promosso da Sully fu promulgato nel 1609, di cui le disposizioni, quantunque severissime, erano abbastanza bene concertate, ma l'esecuzione mancava e perciò derise venivano le vane minaccie.

Sotto il regno di Luigi XIII, o piuttosto del suo ministro, continuavano ancora i medesimi disordini. Il desiderio di sangue e 'l disdegno della vita costituivano la fermezza di cuore, il coraggio e la gentilezza cavalleresca del tempo, nè godeva della pubblica opinione chi non avesse già fatto le sue prove. D'Audiguier, la cui opera contiene intorno al duello moltissime notizie e graziosi aneddoti, era un gentiluomo alla corte di Luigi XIII e scrisse coll' unico scopo di persuadere il re a ritornare all' antica forma solenne dei duelli, a permetterne talora, onde la proibizione non li continuasse a rendere più frequenti, e a presiedervi egli stesso e regolarne la pratica, onde si togliessero gli abusi e la ferocia che vi si era introdotta. Ma Luigi avea già con molti editti (luglio 1611, 18 gennaio 1613, 1 ottobre 1614) confermate le antiche leggi, ed anche dopo l'opera di d'Audiguier non esitò a proibire i duelli con molti decreti (14 luglio 1617, 2 agosto 1623, 25 e 26 giugno 1624), dei quali il più notabile è quello del parlamento dei 5 febbrajo 1626 che moderava l'antica

severità e faceva una giusta distinzione fra lo sfidante, e lo sfidato. Tutti questi editti poi finivano col giuramento di non accordare alcuna grazia e colla proibizione ai magistrati di badare a veruna derogazione che il re stesso avesse fatta; proteste ridicole, che disvelando la coscienza di nessuna energia, e di nessuna fermezza, degradano ed avviliscono la maestà delle leggi e la dignità del re. Nullostante il rigore del cardinale di Richelieu, che non tanto per zelo sincero contro i duellisti, quanto per distruggere la potenza dei nobili, dava spesso inflessibile esecuzione ai decreti reali per colpire così quelli che gli erano avversi o malcontenti, valse alquanto ad atterrire gli animi e diminuì l'audacia, con cui prima apertamente le leggi si violavano. Le grazie però che ottenevano quelli, contro i quali Richeliu, che Chateaubriand chiama *le Grand Maître de l'Echafaud*, non era per motivi personali o politici animato, e la connivenza, colla quale i rei si lasciavano fuggire e poi dopo qualche tempo si richiamavano, distruggeva il saputare effetto del rigore, e sotto l'ombra del favore e dell'impunità i duelli continuarono.

§. 10. *Continuazione. Epoca di Luigi XIV.*

Il despotismo del ministro aveva intanto preparato quello del re, e l'epoca di Luigi XIV. tanto notevole pei destini dell'Europa intera, merita pure quanto al duello una speciale menzione. Questo re nell'interesse di una politica guerriera, comprese tutto il vantaggio che poteva ritrarre dall'elemento aristocratico, che tante scosse avea ricevuto sotto il dominio del suo predecessore, e costituendo un militarismo patrizio, richiamò la nobiltà alle sue prime origini, e ne formò una

istituzione puramente militare. Durante la minorità di Luigi le discordie civili e l'anarchia della Fronda aveano riprodotto e reso più frequente il duello (*V. Voltaire*, *Siécle de Louis XIV*. Cap. II. e V.), ma questo principe troppo geloso di mantenere la propria autorità, come sovrano, e la militar disciplina, come conquistatore, pose tosto mano ad abbatterlo e pubblicò perfino dieci severe ordinanze (giugno 1643, 11 maggio 1644, 13 marzo 1646, settembre 1651, maggio 1653, agosto 1668, 13 agosto, 14 e 30 settembre 1679, dicembre 1704 e ottobre 1711) oltre i molti editti del parlamento che uniformemente decidevano. Questi decreti, nei quali si nota una straordinaria prolissità, finivano colle solite proteste di non far mai grazia, e contenevano la dichiarazione di un vivo dolore pella indulgenza antica, e severe minaccie di rigore pell'avvenire.

Siccome poi il duello sotto l'antica monarchia era proprio della sola nobiltà, le leggi d'incrudelirvi contro non parlano che dei soli gentiluomini, non supponendo neppure che un plebeo possa battersi. Perciò secondo l'editto del 1651, (Art. 15.) il plebeo che sfidasse un gentiluomo, o gli suscitasse contro un altro gentiluomo, era condannato al patibolo ed alla confisca dei beni mobili ed immobili, sui quali i giudici potevano ordinare un compenso al denunziante. Il regolamento più generale è però quello dell'agosto 1679, chiamato l'*Editto dei duelli*. Questo delitto vi era dichiarato imprescrittibile, la pena di morte e la confisca venivano pronunciate contro i combattenti, i padrini ed i gentiluomini perdevano la nobiltà, le loro armi venivano rotte ed annerite dal carnefice. Ai morti si faceva egualmente processo; i cadaveri erano privati della sepultura ecclesiastica, e trascinati in modo infamante. La sfida

13

semplice veniva punita col bando e colla confisca della metà dei beni; finalmente gli araldi che portavano le sfide e i domestici che assistevano i loro padroni, erano condannati al marchio e alla frusta. Erano però in questa legislazione degne di molta lode le saggie misure che prescriveva per assicurare all' onore offeso una legittima riparazione. Il decreto del dicembre 1704 condannava a pene severe gli avvocati che si permettessero parole oltraggiose; le smentite e i colpi dati colla mano, o colla canna erano puniti col carcere e coll'obbligo di dare una riparazione, e chi aveva dato uno schiaffo doveva sottomettersi a riceverne uno simile dal suo avversario. Fu pure sotto Luigi XIV, che i tribunali d' onore vennero difinitivamente costituiti. L' editto del 1643 e i successivi decreti crearono il corpo dei marescialli di Francia giudice ed arbitro supremo delle querele d'onore, e da esso, citate le parti, se i tentativi di conciliazione riuscivano nulli, si ordinava una conveniente soddisfazione all' offeso. Nei casi gravi l'offensore veniva anche punito con carcere o multa, ed ai contumaci si mandavano delle guardie, il cui mantenimento era a peso del contumace medesimo. I marescialli fecero anche diversi regolamenti intorno al modo di prevenire e di riparare alle ingiurie, secondo la loro gravità. I più notevoli sono quelli del 22 agosto 1653 e del 1679 coi quali mezzi sul principio si ottennero così utili risultamenti, che tutti gli scritti del tempo non contenevano che lodi al gran re, di cui l' ingegno possente aveva saputo, dicevasi, distruggere questo mostro omicida. Ma tali brillanti illusioni di un entusiasmo troppo credulo ben presto sparirono, poichè i costumi della nobiltà, e la poca fermezza non solo, ma la dissimulazione usata spesso da Luigi in questo rapporto bastavano a render

vane le più saggie misure e le più severe precauzioni. Tutto, nel linguaggio legislativo di quei tempi, era menzogna, ipocrisia, commedia, e il cortigiano, che nel rifiutare un duello si fosse schermito coll'opinione uffiziale del re, oltre che d' infamia, sarebbe stato argomento di riso. Che diremo poi di quella disposizione (editto 1642 Art. 16., 1651 Art. 15), con cui si accordavano *ex lege* agli sfidati tutte le cariche, gli uffizii e le pensioni dello sfidante? Che diremo nel rinvenire perfino nel codice militare dell'8 aprile 1686 una legge, che accorda un compenso di 150 franchi ed il congedo a quel soldato, che denunziasse un duello seguito nel suo reggimento? Tale sovversione di tutti i principii di morale e di politica non poteva che preparare un secolo come il XVIII., nel quale una esplosione terribile doveva a forza sconvogliere tutti gli ordini, e rinnovare le costituzioni, i principii, e gli imperii! Però sotto Luigi XIV. vi fu minor numero di duelli che sotto Luigi XIII., sia per qualche maggior rigore nell' esecuzione delle leggi, sia specialmente pel progresso dell'incivilimento, quantunque un ufficiale ad onta degli editti e del codice militare non potesse in fatti rifiutare impunemente un duello, poichè, scacciato dal reggimento, non avrebbe trovato alla corte alcun favore, ed anzi nessun capo militare avrebbe sofferto che i suoi subalterni si astenessero dal proporne in quei casi nei quali l' uso aveva consacrata una tal forma di riparazione, e basti il dire, che vi erano perfino alcuni reggimenti, nei quali non veniva ammesso un uffiziale che non si fosse qualche volta battuto in duello. (*Hist.* Cap. XXI. *e seg.*)

§. 11. *Continuazione. Filippo d' Orleans. Luigi XV.*

Nel corso del secolo xviii. il corpo sociale, si può dire, subì una completa dissoluzione negli elementi politici, morali e religiosi, necessaria foriera del totale cangiamento a cui dovea soggiacere l' Europa, del quale il termine decretato della provvidenza era omai giunto. L' esempio di Filippo d' Orleans, reggente nella minorità di Luigi XV., fu possente sugli animi dei cortigiani, il libertinaggio non fu più uno scandalo ma una moda, il vizio divenne oggetto di vanto, e si arrossì del pudore come di un pregiudizio. Filippo indolente per carattere, voluttuoso per principii e semplice depositario del potere si abituò a chiuder gli occhi su tutto ciò che non ferisse direttamente la sua autorità. Così desso fu visto abbandonare in riguardo ai duelli quella menzognera apparenza di severità, che pure Luigi XIV. pell' onor della legge e della quiete pubblica affettava, la tolleranza divenne più aperta e non cercò più di assumere la maschera di un finto rigore; l' esilio volontario o forzato non fu più a temersi, il parlamento solo per formula continuò ad assumere informazioni, che tosto si lasciavano sospese e si dimenticavano, e così i duellisti liberi di agire, più frequentemente si abbandonarono al loro barbaro e forsennato impulso. Luigi XV. divenuto maggiorenne, non trovò nella sua corte che maestri di corruzione e donne perdute, in mezzo alle quali circostanze solo una virtù sovraumana avrebbe potuto salvarlo. Una buona indole e rette intenzioni lo aveano fatto salutare come un Tito; chi mai avrebbe previsto che ben presto egli sarebbe divenuto un Sardanapalo?

Nel primo anno della sua maggiorità rinnovò gli antichi editti contro il duello con una dichiarazione del mese di febbraio 1723. Esso già avea giurato nell' atto dell' incoronazione di non soffrirli impuniti, ma tali giuramenti, tali editti non ebbero, come il solito, se non che scarsissimi risultamenti. La corruzione nobilitata dall' esempio del re avendo scosso ogni pudore ed ogni riserva, e le prostituzioni decorate sorpassando in sfrontatezza quelle dei postriboli, tutte le contese non avevano spesso altro motivo che laidi amori o crapule nefande. » Che importa se il sangue dei vili bagnò talora questo fango?.. » gittiamo un velo su queste turpitudini, poichè simili quadri » sono indegni della gravità della storia! » (*Hist.* pag. 257. vol. 1.) Siccome in Francia la gloria sola può far tollerare il dispotismo, il popolo cominciò ad arrossire di un re che avea potuto sottoscrivere l'ignominioso trattato del 1763, e mentre le classi superiori dimenticavano se stesse in mezzo alla voluttà e alla corruzione, esso progrediva ricco, industrioso e colto alla sua emancipazione.

§. 12. *Continuazione. Luigi XVI. La rivoluzione francese.*

In mezzo a una terribile reazione morale e ad una agitazione sorda e concentrata, salì sul trono Luigi XVI. di mitissimi costumi e di ottimo cuore, la cui modestia ed austerità sembrò un anacronismo dopo tanta corruzione. Mal inteso dal popolo, che veduta la corona spoglia di fasto e di pompa sentì per essa tanto maggiore disprezzo; troppo bene compreso dai nobili, pei quali la condotta dal re era un tacito rimprovero, egli non ebbe quella potenza, quella fermezza, quella

energia, che solo i grandi uomini possedono per dominare la pubblica opinione, correggere gli abusi e ricostruire quanto la reazione morale promossa dai filosofi aveva distrutto. La libertà spinta al delirio e alla frenesia divenne in mani inesperte strumento di morte, e Luigi il più infelice fra i re e il migliore fra gli uomini, espiò vittima innocente falli non suoi. Frattanto questa concentrazione di tutto il popolo francese, che andava meditando sui diritti del cittadino, e l'influenza della filosofia e della coltura avevano un poco diminuito la frequenza dei duelli, che d'altronde avevano già perduto la primitiva loro ferocia, e meglio alla cortesia si erano conformati (*Hist.* Cap. 22.). Siccome però i principi stessi del sangue spesso diedero l'esempio di duelli anche con semplici uffiziali, Luigi dovette dimenticare i suoi giuramenti e lasciare tali disordini impuniti. Così le antecedenti leggi proibitive caddero in piena dissuetudine, e il tribunale dei marescialli che doveva vegliare sull'onore dei nobili, perduta la propria dignità per le strane ed imprudenti sue decisioni, era caduto nell'universale disprezzo; disprezzo ben meritato, allorquando si pensi, che per molti anni fino al 1788 lo presiedette il duca di Richelieu, spadaccino celebre e vile cortigiano, che non esitò a battersi egli stesso le cento volte in duello. Scoppiò frattanto la rivoluzione francese, e durante quella lunga agitazione, quel delirio sacrilego ed omicida, il duello, che già prima erasi reso famigliare ai plebei, e per tal modo aveva sparso il suo veleno sulla società intiera e in tutte le condizioni, il duello, dico, subì una grande modificazione e si riprodusse con una fisonomia nuova nella lotta dei discorsi alla tribuna, nell' ardente polemica dei giornali e nelle scene sanguinose della pubblica piazza. (*Ibid.* Tom. I. pag. 321.) La giurisdizione dei marescialli cadde nell' 11 settembre 1790

assieme a tutti gli altri tribunali di eccezione, poichè creata per prevenire ai duelli fra i gentiluomini doveva cessare, quando si era decretato che non esisteva più nobiltà. Le interne discordie però davano occasione a così frequenti duelli, che il corpo municipale presieduto dal benemerito ed infelice Bailly mandò una deputazione all'Assemblea Costituente li 13 novembre 1790, affinchè fosse promulgata una legge che valesse a restringere tale abbominevole abuso. I deputati stessi obliando i loro più sacri doveri, si battevano per la discordia delle loro opinioni politiche, ed i semplici privati pretendevano che i deputati della nazione rendessero loro conto colla spada alla mano delle leggi o dei principii che avevano alla tribuna sostenuto: fatale rovesciamento di ogni ordine civile, che in tal modo toglieva l'autorità ai magistrati, la dignità alle leggi, l'inviolabilità ai rappresentanti della nazione. Il solo Mirabeau, che pure nella sua gioventù si era battuto più di una volta in duello, egli solo rispondeva coll'onnipossente eloquenza della voce e dello sguardo alle provocazioni che gli venivano fatte, ed impassibile alle offese personali, tendeva unicamente a sostenere colla forza del genio quella rivoluzione che egli aveva creata, e che forse avrebbe diretta, se la morte non lo avesse immaturamente rapito nel periodo più luminoso della sua gloria. E convien dedurre che i duelli fossero assai cresciuti, poichè il 17 dicembre 1792 l'Assemblea Legislativa dovette accordare una generale amnistia per tutti gl'inquisiti per duello dal 14 luglio 1789 in poi. In fatti erano un nulla i duelli quando l'assassinio impunito gittava in nome delle leggi lo spavento e l'anarchia nella desolata Parigi, immolando sull'altare della libertà ecatombe umane! Nelle successioni dei partiti che l'uno dopo l'altro dominarono, le particolari

vendette additavano un nome al popolo come quello di un traditore, di un monarchico, di un emigrato, e il popolo implacabile e barbaro lo trucidava. In tal guisa i più iniqui e i più vili non ricorrevano al duello, quando così presto e con tanta sicurezza potevano gli odii venire soddisfatti, ed è forse per questo motivo che in tal epoca, per quanto grande ne sia stato il numero, fu pur sempre minore di quello che le tante agitazioni e discordie avrebbero dovuto produrre. I nobili emigrati a Coblentz, dove armavano lo straniero contro la patria, davano lo spettacolo di sanguinose discordie, mentre la Francia intiera sollevata in armi, soldati inesperti, generali di venti anni colmavano d'ammirazione l'Europa con prodigii di valore eroico. L'elemento aristocratico conquiso e distrutto scomparve, ma il duello nodrito dalla vita militare, dalla licenza dei campi, dalla ostentazione di coraggio, dalla irritabilità del carattere, dall'amore della distinzioni e della fama, dal disdegno della disciplina e delle leggi, il duello sopravvisse e sfidò ad un tempo il corso dei secoli, il progresso della civiltà e il radicale sconvolgimento di ogni ordine civile.

§. 13. *Continuazione. Epoca di Napoleone. Libertà legale dei duelli.*

Siccome poi il codice penale del 1791, e quello pur anco del 1810, conservavano intorno al duello un perfetto silenzio, questo si potrebbe chiamare quanto alla Francia il periodo della libertà legale dei duelli. Laonde nelle armate specialmente frequentissimi ne furono i casi dietro l'esempio dei generali stessi, ed anche in Egitto i soldati francesi non finivano dal distruggersi tra loro, quando a maggiore e più santa causa

doveano consacrare la vita. Perfino gli ambasciatori di Francia e di Russia non esitarono a battersi in Napoli per una quistione insorta sulla precedenza del passo, e furono dalle loro corti approvati, cosicchè una nuova pubblica sanzione otteneva tale barbarica costumanza. Sembra tuttavia che Napoleone non tollerasse nelle truppe tale abuso, se non perchè risultava come un male inevitabile, e che forse non lo avrebbe sofferto nell' ordine civile, se sotto il suo regno ne fossero stati assai frequenti gli esempii. Come a Dumouriez, come a Turenna, come al cavaliere di Follard celebre tattico, l' esperienza aveva a lui pure dimostrato, che nei fatti d' armi importanti i duellisti erano i più vili, ed egli stesso sfidato da Gustavo IV. re di Svezia, scherzosamente gli faceva rispondere, che gli manderebbe per battersi il più bravo maestro di scherma dei suoi reggimenti in qualità di ministro plenipotenziario. La sua opinione in somma era decisa ed apertamente la proclamava, ma non volle o non seppe disgustare le truppe che gli avevano fatto strada al trono e ve lo sostenevano, pago di aver con una mano di ferro ricondotto la quiete pubblica e circoscritto la vanità e le ambizioni private fra giusti confini. La stampa non si era ancora offerta come sfrenato sfogo di privati odii, e la febbre del giornalismo che conserva quella dei duelli, non presentava ancora colla pubblicità di ogni giorno un' esca copiosissima alle ire ed alle vendette. Al ritorno dei Borboni pertanto scoppiarono di nuovo le interne discordie, e non essendovi più le quistioni politiche e la guerra per alimentare tutte le passioni, le rivalità fra i ministri e gli uffiziali dell' impero contro quelli che circondavano il nuovo re furono copiosi argomenti di duelli, mentre una perpetua irritazione veniva mantenuta dalla debolezza del nuovo governo e dalle variazioni

continue della sua politica. La tribuna che si tornò ad erigere, e la stampa scatenata rianimarono il furore dei duelli politici e parlamentarii, e perfino le quistioni letterarie armarono talora il braccio degli scienziati. (*Histoire des Duels*. Capitolo XXVI.)

§. 14. *Stato attuale della giurisprudenza francese intorno al Duello.*

Nel 1818 però insorse la lotta di alcuni magistrati che sostenevano la punibilità del duello, considerandolo compreso nell'omicidio in genere, contro la Cassazione che spesso annullava i loro decreti, ed il celebre Merlin (*Art. Duel. Repert. di Giurisprudenza*) dopo una lunga e dotta discussione non esitò a dichiarare, che pelle leggi vigenti in Francia il duello vi doveva essere impunito. Dopo una lunga contesa e varii decreti contradditorii (*Merlin ibid. Histoire* Cap. XXV., *Disc. di Dupin*, *Seduta* 22 *giugno* 1837) sorse finalmente nella seduta della corte di Cassazione del 22 giugno 1837 il signor Dupin procurator generale, il quale con una requisitoria, in cui non saprei se più fosse a lodarsi il sommo giureconsulto, l'oratore eloquentissimo, o l'imperterrito sostenitore della sicurezza sociale, si oppose al decreto (*V. Moniteur*, 23 *giugno*) con cui la corte di Orleans avea dichiarato assolto il sig. Pesson, che avea ucciso in duello il sig. Baron avvocato. La corte plaudendo alle ragioni e alla parola potente del suo procuratore, annullò il decreto della corte d'Orleans, e quella di Bourges avendo pure confermata l'assoluzione; la corte di Cassazione (*Seduta* 15 *decembre* 1837) ritornò ad annullarla in forza di un altro eloquentissimo discorso del signor

Dupin, che infaticabile mostrossi a rendere l'autorità alle leggi, e colla sanzione della pena distruggere un abuso deplorato dai saggi, che ormai perdette innanzi alla parte colta della nazione il suffragio dell'opinione pubblica. Merlin stesso non esitò a ritrattarsi (*Discorso di Dupin*, *Ibid.*), e si unì con esempio di modestia e di giustizia propria solo dei grandi uomini, a dare coll'autorità del proprio nome maggior peso alle ragioni del suo celebre successore. Noi ritorneremo però in altro luogo a parlare sulle parziali opinioni del sig. Dupin, di cui qui abbiamo notato la requisitoria soltanto per accennare lo stato incerto e precario della legislazione francese su tanto importante soggetto, intorno al quale si desidera una legge espressa, opportuna e sollecita, specialmente considerando che il progetto di legge adottato dalla camera dei Pari nel 1829 non essendo stato portato ai Comuni, fu obbliato dopo i cangiamenti del 1830. E tanto più una legge diverrebbe necessaria, quando si consideri, che dal 1830 in poi si notò in Francia maggior numero di duelli che durante i 30 primi anni del secolo XIX. Presso nessun altro popolo questo delirio della ragione, questo abbominevole abuso di una forza sovvertitrice si mostrò in questi ultimi tempi più generale, più vivo, più divorante. La causa principale ne furono le opinioni politiche, per le quali i giornalisti, gli avvocati, i magistrati, i rappresentanti del popolo e specialmente i militari si videro assai di frequente armarsi l'uno contro l'altro e obbliati i doveri più sacri darsi a vicenda la morte. Nessuna professione per quanto pacifica, nessuna condizione sociale per quanto inferiore ella si fosse, rimase straniera al pregiudizio del punto d'onore, e le donne stesse, questi esseri deboli, la cui potenza è la bellezza, e che altre armi non hanno se non le grazie ed il pianto, le

donne istesse spinte da amore e da vendetta si videro non di rado sfidare una rivale più felice, o un amante che le avea tradite, e cercare in un duello il trionfo o la morte. (*Hist.* Cap. XXIX.)

Tale è la storia del duello in Francia, essendomi volentieri esteso a narrarne le vicissitudini in un regno, che si può dire il paese classico, dove anche attualmente mena più strage che altrove. Più brevemente ne toccherò intorno agli altri paesi, seguendo l'ordine che ho tenuto narrando dei duelli giudiziarii.

§. 15. *Storia del Duello nei Paesi Bassi.*

La guerra civile, che scoppiò nel secolo xvi nei Paesi Bassi, rese naturalmente più frequenti i duelli, quantunque ne fosse distratta l'attenzione pei massacri che la ferocia del duca d'Alba esercitava contro i faziosi. Laonde aumentatisi in seguito sempre più, anche pel contagio dei costumi francesi, venne pubblicato in Bruxelles nel 23 novembre 1667 un editto, col quale si dichiaravano i duellisti rei di lesa maestà ed infami, e si punivano colla confisca del corpo e dei beni. Una legge consimile si pubblicava in Olanda nel 1641, e si presero ottime disposizioni pella repressione delle ingiurie. Le severe proibizioni che vi succedettero aveano però talmente mitigato un tale abuso presso quel popolo buono e religioso, che sotto la pacifica e paterna amministrazione dell'Austria quasi non se ne vide esempio. Risorti i duelli per qualche momento durante le agitazioni che nel 1789 lo spirito religioso avea suscitato contro le riforme di Giuseppe II., vi furono poi nuovamente introdotti durante il dominio francese, ed è notabile

che dopo la rivoluzione del 1830 la sfrenatezza della tribuna e della stampa avendo scatenato le passioni, vi si tornarono a radicare un'altra volta a tal segno che perfino i deputati si videro talora decidere colle armi le discrepanze delle loro politiche opinioni. Cresciuto l'abuso, ad istanza del sig. di Pelichy senatore Belgio nel 19 dicembre 1834 fu eccitato il ministro della giustizia a porgere una seria attenzione a tali deplorabili avvenimenti. Il ministro rispondeva, ch' egli non riputava necessaria una legge nuova, dovendo il duello secondo il codice del 1810 considerarsi e punirsi come l' omicidio in genere, e che anzi avea date sul proposito le istruzioni relative, nella fiducia che la corte di Cassazione avrebbe approvata una tale giurisprudenza. Ed infatti, oltre un decreto molto ragionato della Cassazione del 12 febbraro 1835, recentemente nel luglio 1837 una nuova uniforme decisione confermò l' opinione del ministro. Se sia opportuna e giusta una pena eguale pell' omicidio, e pel duello lo vedremo altrove; qui noteremo soltanto il fatto, aggiungendo semplicemente, che è molto doloroso il vedere innanzi ad un tale sistema seguito dai magistrati civili, i giudizii militari nel Belgio tenere una condotta affatto diversa e ritenere non punibile il duello anche seguito dalla morte dei combattenti. (*Histoire*, Tom. II. pag. 49.)

§. 16. *Nella Spagna e nel Portogallo.*

Abbiamo veduto quanto dominasse lo spirito cavalleresco e la galanteria in Ispagna, dove i tornei frequentissimi non mancarono di radicarvi sempre più le inclinazioni guerresche e la giurisdizione della spada. (*Histoire*, Cap. XXXI.) Ferdinando quinto vi avea preparato il bel secolo di Carlo

imperatore, e la Spagna si sarebbe elevata alla massima potenza, se il dispotismo tirannico e superstizioso di Filippo II. non ne avesse sopite e quasi ammorzate le forze. La cavalleria che nel secolo XVI. dominava le menti fino al delirio, decaduta in seguito pello indebolimento del feudalismo, rovinò finalmente per opera di Cervantes, che volendo fare una satira al duca di Lerma ministro di Filippo III., giunse coll'ironia e col ridicolo a far arrossire i cavalieri delle loro stranezze, mentre le leggi aveano già contribuito ad abolire i duelli mercè un editto del 1584, confermato poi dall'infante don Pedro nel 1669.

In Portogallo il codice penale (Art. 43. Lib. 5. §. 1.) punisce i duellisti coll'esilio in Africa *arbitrio principis*, colla confisca dei beni e la degradazione civile, nè le sfide vi trovano scusa se non quando seguono il primo moto dell'ira. Tali disposizioni della legge sono però secondate dall'opinione pubblica che è del tutto avversa ai duelli, e siccome la pena non essendo severa vi è costantemente eseguita, i cittadini stanno in guardia e si studiano di evitare ogni occasione di querela. Solo fra i nobili e i militari, e il più spesso nei primi accessi della collera ne ha luogo talora un qualche caso, ma difficile sarebbe il rinvenirlo fra privati, tanto più che i magistrati si studiano di conciliare le parti e le obbligano a firmare una promessa di *bene vivere*, la quale violata, si affigge una grossa multa a benefizio degli stabilimenti di carità. L'opinione pubblica si appaga di queste soddisfazioni e il duello in tal modo vi è felicemente bandito.

§. 17. *In Inghilterra. Boxing.*

I tornei che in Inghilterra s'introdussero sotto Riccardo Cuor di Lione nel 1189, vi presero naturalmente favore, ma cessarono al principio del 1600, un secolo prima che in Francia. Il sistema cavalleresco distrutto e il feudalismo indebolito, la mania dei duelli non vi sopravvisse con quel furore che abbiamo osservato in Francia, ed impediti dal sangue freddo naturale agl'inglesi, non vi si videro assai frequenti neppure durante le molte guerre civili che tanto l'agitarono. Cromwello appena vide manifestarsi qualche esempio di duelli, accorse a sopirli con un savio editto, in forza del quale gli avversarii sarebbero tosto imprigionati nè otterrebbero libertà senza offrire garanzia di vivere in pace per un anno. Così il duello non vi era eretto a delitto, ma ne venivano impediti i dannosi effetti e la sicurezza pubblica era conservata. S'introdusse in seguito il sistema d'imporre agli sfidatori grosse multe e soddisfazioni, ma veramente secondo le leggi penali e l'opinione di Blackstone (*Commento alle leggi Penali*) il duello vi fu poscia annoverato fra gli omicidii in genere e dovrebbe collo stesso rigore punirsi, quantunque, come osserva anche Bentham, il Giury deluda quasi sempre la legge, e giudicando gli omicidii in duello *mannslaughter* ossia non premeditati, salvi il principio e sfugga dall'applicazione. Non di rado infatti l'inquisizione si arresta nel principio mediante una dichiarazione del *Coroner* che non vi è luogo a procedere, e così consacrano questo delitto colla impunità. Un tale sistema però lasciando qualche incertezza, i duellanti vanno talora a soddisfare il loro talento sul terreno francese, quantunque per

buona sorte il progresso dei lumi ne vada sempre diminuendo il numero, e i duelli parlamentarii vi sieno assai rari anche in mezzo alle divisioni politiche più animate e più avverse (*Histoire*, Cap. XXXI.).

In Irlanda ed in Iscozia l'opinione pubblica si è vivamente pronunziata contro sì barbaro costume, e la pena di morte che vi fu eseguita per omicidio in duello contro il colonnello Campbell vi ha lasciato un terror salutare. Si battono comunemente alla pistola, e i più frequenti duelli hanno luogo fra quegli individui che pretendono il predicato di *Gentleman*.

Se il duello fra i civili in Inghilterra cade sotto l'impero del diritto comune, quello fra i militari è all'opposto punito dal codice appellato: *Articoli di guerra*. Il duello ed anche la semplice sfida porta seco la perdita del grado e la carcere ad arbitrio della corte marziale, e la stessa pena ha luogo contro i padrini, i promotori, gli araldi ed anche contro i superiori che lo avessero tollerato. Nella classe al di sotto dei gentiluomini si usa in Inghilterra il famoso Boxing (duello a pugni), ch'è una modificazione del pugilato degli antichi. Frequentissima ne è la pratica e spesso ne sono terribili i risultati, conseguendone talora la perdita di un occhio e ferite assai crudeli nel naso o nelle ossa della testa. Contro queste lotte è minacciata la multa ed il carcere (*Blackstone*, *Com.* vol. VI), ma i costumi essendo più possenti, la legge rimane spesso senza applicazione. Le agitazioni parlamentarie dal 1778 al 1780, avvelenando le discussioni, diedero luogo a maggiori disfide, ed è celebre il duello fra lord Castelreagh e Canning nel 1809, come quello tra lord Wellington e lord Vinchelsea nel 1829. Nessuno di questi combattimenti ebbe tragico risultato, ma d'altronde nessuno di questi alti personaggi ebbe

a soffrire veruna inquisizione. Forse però non sarebbe stato egualmente, se ne fosse seguito l'omicidio, solo caso in cui la giurisprudenza inglese autorizza l'inquisizione criminale in materia di duello (*Histoire*, Cap. XXXII, pag. 147, v. II.). Anche l'Inghilterra ebbe duelli fra donne, ed uno notevolissimo nel dicembre del 1833 fra due femmine di Dublino per motivo di gelosia, che finì colla morte di una delle combattenti. Viste però le particolari circostanze, e considerando che il duello fra donne non fu dalla legge contemplato, il Giury assolse l'omicida, che fu anzi condotta dal popolo in trionfo.

Il minor numero dei duelli in Inghilterra in confronto della Francia, dipende oltrechè dalle abitudini e dall'indole diversa delle due nazioni, dalla diversa giurisprudenza dei tribunali britannici sulle ingiurie private. Il Giury, a cui sono deferite tutte le cause criminali di ogni grado, e talora anche le civili, vi comprende tutta l'estensione del proprio officio; secondato dall'opinione, le sue decisioni sono rispettate, e non temendosi dagli offesi l'indifferenza del giudice, o i maligni commenti dell'opinion pubblica, più difficilmente ricorrono a farsi giustizia da se stessi. L'adulterio anzichè trattarsi con una leggerezza sacrilega, viene punito con enormi multe pecuniarie, e l'esempio che un re ricorse al parlamento per un'inquisizione d'adulterio, rese meno umiliante il rivogliersi per tale motivo all'autorità pubblica. La severità poi colla quale si puniscono le ingiurie private, e le grosse multe che vi s'infliggono sono per un paese, in cui l'oro più che ogni altra cosa si stima, il freno più possente ad evitar le querele (*Histoire*, cap. XXXII.).

§. 18. *In Danimarca, Svezia ed Allemagna.*

Cristiano V di Danimarca, nel codice penale da lui pubblicato verso la fine del secolo decimosettimo, condannava i combattenti e i testimoni alla perdita degl'impieghi pubblici, alla confisca dei beni, e talora anche alla morte, e la memoria dei combattenti restava notata d'infamia. Se però nessuno dei due antagonisti veniva ucciso, erano condannati a due anni di carcere a pane ed acqua e ad una multa pecunaria. Tutti gli affari concernenti il punto d'onore erano devoluti alla corte nazionale delle parti, ove si obbligava l'aggressore a ritrattarsi ed a concedere una pubblica riparazione all'offeso (*Lacombe*, *Abregé Chron.* Tom. II.). L'epoca di Gustavo II. il Grande, contemporaneo di Luigi XIII. di Francia, fu quella in cui più frequente si notò l'uso dei duelli, e furono appunto gli Svedesi, che lo riportarono in Allemagna dove era quasi sopito. Gustavo però aveva cercato di distruggerlo nelle armate per conservare la militar disciplina, ma in generale non ne ottenne grandi risultati, quantunque si raccontino di lui su tale argomento aneddoti curiosissimi (*Histoire des Duels*, Tomo II. pag. 183). Ora, quanto alla Scozia e alla Danimarca abbiamo a notare intorno al duello, che vi è tanto raro, quanto nella confederazione germanica. I sovrani di questi paesi non si formano più argomento di gloria nell'abitudine dello steccato, e l'influenza meridionale raddolcì l'asprezza primitiva del nord. Il vecchio germanismo dei figli di Odino svanì a poco a poco, come ai tempi di Cesare era già impallidito nelle fisonomie di Ariovisto e di Arminio. (*Ibidem*).

Nell'Allemagna Enrico l'Uccellatore fu il primo ad accordare grande favore ai tornei, pubblicandone un regolamento in forza del quale doveva esserne celebrato uno almeno ogni tre anni. Perciò il primo torneo ebbe luogo a Magonza l'anno 938, e l'ultimo a Worms nel 1487, ma cessati che furono, al dire di Sebastiano Munster, (*Cosmografia*, lib. III.) i nobili non avendo più questo freno che li trattenesse nei confini dell'onore e della virtù, si prostituirono ad ogni villania senza aver più nè riguardi nè limiti. Quando poi il duello cessò di essere giudiziario in Allemagna, vi venne ammesso il diritto canonico che lo proibiva, e vi si osservarono i regolamenti del concilio di Trento. Nel secolo XVII. vi si promulgarono molte ripetute e frequenti leggi che si chiamano *duelmandate*, delle quali la copia e la frequenza ne mostra appunto la scarsezza dei risultati, dovuta forse all'estremo rigore con cui erano concepite. In Austria se ne pubblicarono nel 1651, 1682, 1712 e 1750. Nella Marca di Brandeburgo nel 1652, 1688, 1713 e 1721.

L'editto del 1779 pella Baviera punisce gli autori della sfida, anche se non ebbe luogo duello, alla perdita degli ufficii; quelli che non ne fungono, al carcere per 3 anni ed alla confisca dei beni; quelli finalmente che non hanno beni, al carcere per sei anni; se il duello ebbe luogo anche senza alcun danno, s'infligge la pena di morte. In seguito vi fu pubblicato nel 1813 un nuovo codice penale, in cui non si fa parola di questo delitto, ma nulla ostante i tribunali vi applicano senza riguardo l'editto del 1779 ritenendolo non abrogato dal nuovo codice. Luigi I. di Baviera però avea riconosciuto quanto poco opportuna fosse una tale legislazione, ed aveva proposto al suo corpo legislativo l'istituzione di un tribunale d'onore. I

progetto tuttavia fu rigettato dal consiglio di stato perchè di troppo difficile esecuzione. (*Piantanida, del Suicidio.*)

§. 19. *Nella Prussia, e nell'Austria in particolare.*

Nella Prussia, secondo il codice di Federico, quello che sopravvive al duello è punito colla pena capitale inflitta contro gli assassini o con quella dell' omicidio semplice, secondo l' intenzione. In ogni altro caso il provocatore è rinchiuso in una fortezza per un tempo da tre mesi a sei anni (Lib. 20. Art. 668.)

Di più si ordinava sotto grave pena ai medici ed ai chirurghi, chiamati a dar soccorso ad un individuo ferito in duello di farne la dichiarazione al giudice del luogo. In un regolamento fatto nel 1744 pella cavalleria si trova all' incontro questa disposizione veramente strana ed incredibile: Se qualche uffiziale soffre una ingiuria *senza mostrarsene offeso* il colonnello ne informerà il re, che lo farà deporre; senza derogare però all' editto concernente i duelli, che S. M. conferma quì con tutta la forza. (Part. 8. Cap. 8. Art. 9.) Deplorabile contradizione, per la quale seguendo le leggi dell' onore l' uomo offeso perisce sul patibolo, e seguendo quelle della giustizia è bandito dalla società degli uomini. Non resta in tal modo altra alternativa, che di morire o d' essere indegni di vivere. (*Montesquieu, Lettres Pers.* N. 8.)

Il codice criminale di Prussia attualmente in vigore, pubblicato nel 1794 punisce lo sfidante con carcere da tre a sei anni, l' accettante da uno a tre. Se dal duello risultò la morte, la pena è quella dell' omicidio ordinario, altrimenti la reclusione di 10 anni almeno, che può essere anche perpetua.

Inoltre ha luogo la degradazione dei titoli, onori ed impieghi, e in caso di fuga la confisca dei beni. I padrini sono puniti con cinque anni di reclusione, che è raddoppiata in caso di morte. Nel 1828 vi si pubblicò inoltre un ordine di gabinetto contro i duelli fra militari. Però la pena di morte, con tanta profusione minacciata dalle leggi, vi è di rado eseguita; il condannato si manda in una fortezza, e dopo uno o due anni il sovrano gli fa grazia. Federico II. medesimo, che pareva un legislatore assai rigoroso, non esitava a far grazia se si trattava di qualche valoroso militare. Così le leggi pell' eccessivo rigore restavano ineseguite (V. *un esempio nella* Vie de Fed. II. Tom. IV. pag. 307.).

In Austria il duello è assai poco frequente, grazie all' indole tranquilla e morigerata degli abitanti. Secondo il codice Giuseppino, che non ammetteva pena capitale, veniva punito il provocatore nel caso che fosse superstite, con prigionia dura da 15 a 30 anni, il provocato invece da 8 a 12 anni. (§. 107. *Cod. Pen. Giuseppino.*) Se nessuno dei due fosse morto, il provocatore si puniva con prigionia dura tra un mese e cinque anni, esacerbata con lavoro pubblico. Lo sfidato, pello stesso tempo, ma con prigionia mite. (*Idem* §. 109.) Vi erano dichiarati correi i padrini, e quelli che avessero contribuito alla sfida, o mostrato disprezzo a chi fedele alla legge avesse tentato di evitare il combattimento. Quest' ultimi erano puniti con prigionia mite tra un mese, e cinque anni; i padrini per un tempo più lungo. Nel 1803 venne poi nell'Austria promulgato un nuovo codice, che punisce il duello, senza danno, al carcere duro da uno a cinque anni, se ne seguì ferita, tra cinque e dieci anni, se la morte, dai dieci ai venti anni, e l'ucciso è privato della sepoltura ecclesiastica. Vi si stabilisce la regola,

che lo sfidatore deve punirsi più severamente del provocato, e chi contribuisce alla sfida o minaccia disprezzo per chi la rifiuta, come pure i padrini, vi sono puniti con carcere da uno fino a cinque anni, secondo la gravità del fatto e del danno avvenuto. (*Cod. Pen. Austr.*, §. 140-146.)

In generale nella Germania il duello non ha attaccato tutte le classi, poichè i negozianti, i banchieri, i borghesi non si battono mai. Domina bensì fra gli uffiziali e gli studenti, e alla guerra dei trent'anni ed al soggiorno degli Svedesi può attribuirsi lo straordinario favore che vi ottenne.

§. 20. *Duelli nelle Università.*

L'abitudine dei duelli nelle università, fortissima nello scorso secolo, andò a poco a poco rallentandosi, e si può sperare che andrà a distruggersi. In quella di Goettinga sopra tutto se ne videro fino trenta in un giorno, e il defunto re d'Inghilterra, come pure molti principi della corte britannica che l'hanno frequentata, vi si sono molte volte battuti. È notabile anzi, che da qualche anno vi fu stabilito fra gli studenti una specie di tribunale d'onore per esaminare i casi di duello, e vi si formò perfino un codice chiamato *commento*, ove il maggior numero dei casi sono avvedutamente previsti. Però i duelli vi sono di rado micidiali, usandosi per arma una spada lunga non aguzzata che chiamano *spada germanica*, ed in molti luoghi come in Wurtzburg, Jena ed Erlangen, i fioretti, e assai di rado la pistola. Secondo la gravità dell'offesa si vuole un numero tanto maggiore di colpi di spada germanica, e quando i padrini decidono che l'onore è soddisfatto, il duello finisce. Se uno studente uccide l'avversario, è scacciato dall'università,

dandogli *consilium abeundi*, e viene forzato a cedere. La sua *relegatio* si affigge alla porta pubblicamente, e viene mandato in un'altra università, dove commettendo una recidiva viene escluso per sempre da tutte. Luderf, fra gli studenti, ottenne nella università di Goettinga una celebrità deplorabile. (*Hist.* Tom. II. pag. 212 e seg.)

L'Allemagna in generale, non essendo stata colpita dallo spirito fatuo, immorale ed incredulo che avea corrotto la Francia, conservò costumi pubblici più severi e criterio morale più puro. Sempre il duello vi fu meno frequente che in Francia pell' indole meno focosa degli abitanti, e perchè tutte le classi non partecipano egualmente del sentimento del coraggio. L'opinione pubblica, presso quel popolo più severa, non reputò mai che la vera infamia si lavasse con una sfida, e se un tale avesse mancato una volta alle leggi della morale, dieci duelli al giorno non gli avrebbero restituito la riputazione e la fama. La lealtà non vi è separata dal valore, nè il coraggio vi è trasformato in un mezzo d' impunità sociale.

§. 21. *Nella Svizzera.*

Nella Svizzera la legislazione è svariatissima nei diversi cantoni, e specialmente tra quelli dove si parla il tedesco e quelli dove è usata la lingua francese. In Basilea, cantone tedesco, assai raro era il duello, e appena di dieci in dieci anni vi si sentiva parlare di una sfida, che poi quasi sempre veniva evitata mediante conciliazione. Le agitazioni però del 1831 e le divisioni politiche, allorquando le truppe federali occuparono la città per mantenervi l' ordine, diedero luogo a molti duelli fra gli uffiziali della guarnigione e i militari del cantone. Nella

legge del 1821 si fissava da uno a quattro anni di detenzione nel caso di duello innocuo, da quattro ad otto nel caso di ferite gravi, e se le ferite fossero mortali da otto a dodici anni di ferri. Si proponeva però ultimamente un nuovo progetto in cui le pene, per facilitarne l' applicazione, venivano ancora molto diminuite. Le ingiurie private vi sono assai rare e vengono molto saggiamente sopite dall' autorità locale. Nel cantone di Vaud il duello è ancora più raro, e non essendovi alcuna legge particolare che lo contempli resta sotto l' impero del diritto comune. A Ginevra il carattere riflessivo degli abitanti ed una buona amministrazione della giustizia impediscono le ingiurie private e i traviamenti del punto d' onore; risultato tanto più ammirabile trattandosi di un cantone, dove il codice penale francese del 1810, insieme alla lingua e alle abitudini francesi, domina ancora. Nessun duello vi ebbe mai luogo per discussioni parlamentarie o quistioni politiche, assai raramente per rivalità in amore, ed i pochi casi dei quali si conservò memoria, ebbero origine da risse di tavola o di giuoco e da bravate militari. (*Hist. Id.* pag. 233.)

§. 22. *In Italia.*

In Italia, paese che primo degli altri scosse il giogo del feudalismo, dove le comuni nel XI secolo erano già libere, e le dottrine eterne della romana giurisprudenza venivano dalla cattedra insegnate, mentre il resto d' Europa errava nelle tenebre dell' ignoranza e delle barbarie, in Italia pure il duello conservossi per lungo tratto di tempo e, doloroso a dirsi, vi assunse uno speciale carattere di fredda crudeltà e di vendetta. Napoli era la sala d' armi d' Italia, dove i più abili maestri

di scherma si mostravano e i più sottili dottori della scienza cavalleresca facevano le loro discussioni. Alberico Balbiano contestabile di Napoli istituì sotto il patronato di s. Giorgio protettore dei cavalieri, una specie d'Ordine militare di cui la principale missione era la difesa dell'antica istituzione del duello. I nuovi cavalieri viveano di bottino, saccheggiando il paese ed offrendo combattimento a tutti quelli, che si mostrassero malcontenti della loro visita. (*Hist.* pag. 261. T. II.)

Le guerre accanite, che le diverse repubbliche per odio municipale e per gelosia di potere si movevano di continuo, le interne fierissime discordie e le sanguinose fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini che straziarono per tanto tempo questo infelice paese, animando da un lato l'ardore guerresco, dall'altro traviandolo e corrompendolo, il dominio degli Spagnuoli che riportarono in Italia la castigliana fierezza e lo spirito cavalleresco più esagerato, e finalmente lo sfrenato amore pe' tornei che in Cesena specialmente, in Milano ed in Napoli si celebravano, furono le cause che vi conservarono i duelli e vi diedero uno speciale carattere d'odio e di ferocia. I sovrani, e specialmente i papi, avendoli ben presto proscritti, i combattenti si ritiravano a battersi nei luoghi remoti, dove spesso anzichè regolarmente combattere, si assassinavano, ed i padrini pur anco combattevano fra essi ed accorrevano in difesa dei compagni dopo ucciso il proprio avversario, donde uno solo aveva talora a difendersi contro gli attacchi di due o tre nemici insieme. Il sig. di Bourdeille abate di Brantôme, che pubblicò le sue *Memorie* intorno ai duelli, non parla quasi sempre che di duellisti italiani, come eccellenti ed insuperabili in quest' arte abbominevole. Secondo Paolo Voët fu in Italia, che l'arte della scherma prese origine, ed infatti nel secolo XV e XVI i più

abili maestri delle sale d'armi erano italiani, ed i francesi passavano le Alpi per imparare a spese della propria vita, a toglierla altrui secondo le regole (*Montaigne*, *Essais* Lib. II. Cap. XXVII.). Fu d'altronde in Italia unicamente che l'arte pazza della scienza cavalleresca veniva studiata e tenuta in istima, fino a che Scipione Maffei seppe dalle radici abbatterla. Nell'opera di questo grande erudito si vede il copioso numero degli autori che ne trattarono.

L'istoria d'Italia per tre secoli intieri ci mostra gli atti della più nera slealtà e della più brutale ferocia, poichè un crudele istinto di vendicare col sangue ogni lievissimo affronto costituiva quasi il carattere della nazione. Nel Piemonte occupato dalle armi francesi, il duello menava nel principio del xvi secolo orride stragi, sicchè fra i Francesi era passato in proverbio: *Gardez-vous d'un holà du Piemont.* Il principe di Melfi Caraccioli, che comandò in Piemonte per Francesco I. dal 1545 al 1550, fece diversi regolamenti per distruggere questo abuso senza però ottenerne verun successo, e siccome il maggior numero degl'incontri accadeva sul ponte del Pò in Torino, ordinò che non si dovesse battersi che sulle barricate del ponte, nè si dovesse soccorrere chi perdendo l'equilibrio cadesse nella riviera; ripieghi meschini e barbari nel tempo stesso. Nè meglio passavano le cose in Savoja, dove i sovrani stessi ne diedero frequentissimi esempii. In seguito peraltro, e precisamente nel secolo xvii., ne andò sempre più diminuendo il numero. Fu per qualche tempo il pugnale sostituito alla spada, per forza di abitudine antica e per quell'odio più profondo che il vinto ed il debole conservano quando è necessario sostituire l'accortezza alla forza, ma i costumi essendosi ben tosto corretti, invano si tenterebbe di rinvenire attualmente

fatti che agli italiani meritassero quegli oltraggi, nei quali lo storico francese dei duelli a larga mano non esita a prorompere. (*Hist.* Tom. II. Cap. XXXVI.) Infatti attualmente in Sardegna i duelli sono assai rari, e solo gli uffiziali e i giovani studenti si battono per querele insorte nei balli o nei pranzi, e per rivalità in amore. I duelli politici vi sono sconosciuti, e si usa la spada o lo squadrone, raramente la pistola. Per le costituzioni reali Sarde del 17 ottobre 1643 la semplice sfida si punisce con morte e confisca dei beni, tanto se si tratti dei rei principali come dei padrini, ma una tal legge non vi si applica quasi mai. L' uffiziale che rifiutasse una sfida è scacciato dal corpo, e se si battesse viene condannato da tre a sei mesi di carcere alle Fenestrelle. Il borghesi vanno per lo più a battersi alla frontiera, nè l'autorità pubblica vi presta attenzione.

Il libro V. titolo V. del codice d'Este pubblicato nel 1791 pel ducato di Modena contiene leggi eguali a quelle che abbiamo accennato aver vigore in Piemonte. Nel tempo presente è rarissimo il duello negli stati romani, dove è punito secondo i canoni dei concilii e specialmente di quello di Trento. A Roma non ne seguono che fra gli stranieri che la frequentano.

§. 23. *Continuazione.*

Napoli è ancora il paese, dove ne accade un numero maggiore, e l' arte della scherma vi è tuttora onorata. È celebre il duello, che alla corte di Murat ebbe luogo nel 1812 fra gli ambasciatori di Francia e di Russia, nel quale i padrini pugnarono anch' essi secondo l' antico costume italiano. In questo regno si pubblicarono contro tale delitto quattro

prammatiche; la prima dei 2 giugno 1540 infliggeva ai duellisti la pena di morte; la seconda del 3 dicembre 1631 riduceva la pena a una relegazione di cinque anni e ad una multa di due mille ducati; la terza del 9 maggio 1662, raddoppiava la pena in caso di recidiva, e un'ultima del 18 dicembre anno stesso puniva con dieci anni di relegazione e duemille ducati di multa i padrini che combattessero nel tempo stesso delle parti principali. Secondo un nuovo editto però, che vi fu pubblicato in quest' anno (*Gazzetta di Milano*, 30 *agosto* 1838), la semplice sfida e l' accettazione sono punite col terzo grado di prigionia unita alla perdita delle pensioni e degli uffizii pubblici; le percosse o le ferite che producono entro quaranta giorni la morte di uno dei combattenti, sono punite di morte nel superstite. Se gli avversarii comparvero sul campo, ma spontaneamente si astennero dal combattimento, si puniscono colla relegazione, l'interdizione patrimoniale e la perdita delle pensioni. Se per circostanze fortuite soltanto la lotta fu impedita, sono condannati alla reclusione. In caso che non ne avvenga alcun danno, la pena è il primo grado di ferri; in caso di ferita il secondo ed anche il terzo grado secondo la gravità, e l'omicidio in duello vi è considerato e punito come omicidio premeditato. Quelli finalmente che avessero suggerito, od eccitato il combattimento, i padrini e gli assistenti sono puniti come i rei principali.

Nella repubblica di Venezia, dove sembra che usassero di attaccare i cartelli in luoghi pubblici *disfidandosi a combattere con forme et parole d' ignominia*, si notano i decreti del consiglio dei dieci del 19 Aprile 1541, del 1632 e del 1639. Vi era dettata la pena di un'anno di prigione, mille lire di multa e dieci anni di bando dagli stati; i militari incorrevano

nella perdita dello stipendio, i nobili venivano cancellati dal libro d'oro e perdevano il titolo di feudatarii, ed anche, vita loro durante, le rendite e la giurisdizione feudale; finalmente si minacciò la pena di morte e la generale confiscazione.

In Toscana, dietro un bando del 18 settembre 1634, tanto lo sfidante che lo sfidato incorrevano nella pena della forca, della confiscazione e della privazione d'onori e dignità, perdevano i feudi e venivano condannati a perpetua infamia, e ciò anche se non venissero all'atto, purchè ne fosse seguita una qualsiasi semplice provocazione. I padrini, i complici, e quelli che per pura curiosità assistessero al duello, erano puniti come i rei principali. Bastavano per la prova anche due testimonii non irrefragabili, ed anzi questo punto era rimesso all'arbitrio del giudice. Non occorre il dire, che una tal legge cadde ben tosto in obblio, e vi si sostituirono più moderate e più saggie disposizioni.

§. 24. *Nella Corsica, nella Grecia e nell' isola di Malta.*

Nella Corsica, al tempo di Brantôme si videro alcuni esempii di duelli, ed infatti non poteva diversamente accadere, essendo quest'isola parte d'Italia e soggetta alle italiane abitudini. La mala amministrazione della repubblica di Genova, a cui quest'isola per lungo tempo soggiacque, sembra che vi abbia vieppiù radicato quella terribile *vendetta*, che causò tante stragi fra gl'isolani e specialmente fra gli abitanti delle montagne. Il Corso che vuol vendicarsi, sorprende alla sprovvista il suo nemico, lo assassina e corre ad ascondersi nei boschi, dove scappa per lungo tempo alle ricerche della giustizia. Allora gli si dà il nome di *bandito*, e se vien preso e condannato, il

pregiudizio nazionale lo assolve e gli dà l'epiteto di *onorato*. Così la passione della vendetta vi ottenne assoluto dóminio; mal soddisfa degl' incerti e misurati risultamenti di un duello, questo vi fu escluso e gli si sostituì l'assassinio, per estirpare il quale difficile e lunga fatica dovrà durare la francese amministrazione.

Nella Grecia moderna non si trovano esempii di duelli, se pure non rimasero celati nelle interne agitazioni di un popolo, che ancora attende il proprio incivilimento. Al tempo delle crociate, e nell'epoca successiva, se ne trova qualche caso tra i cavalieri d' occidente, ma poca osservazione meritò tale argomento dagli storici in mezzo ai massacri, agli assassinii ed ai supplizii terribili, de' quali quell' epoca sanguinosa è ripiena.

In Malta il duello non fu conosciuto che allorquando vi si stabilirono i cavalieri, ad onta che vi fosse dalle leggi civili ed ecclesiastiche punito. Nulla ostante vi era nella città un luogo privilegiato detto *strada stretta*, dove si poteva battersi impunemente. Questa era una lunga stradella, larga solo quanto bastava perchè due uomini potessero incrocicchiare le spade. Non si poteva battersi senza il consenso del gran maestro dell' Ordine, che lo accordava autenticamente, dando così ai motivi del duello una pubblicità spesso pesante ai contendenti. Molte croci segnate sulla muraglia della stradella attestavano le morti dei varii combattenti, e quando una donna, un prete, od un cavaliere domandavano che mettessero abbasso le armi, la lotta dovea cessare sul momento sotto le pene più gravi. Tali formalità, tali condizioni mettevano tanti ostacoli ai duelli, che di rado i risultati ne erano tragici, e l'indiretta tolleranza introdotta per evitare gli abusi, dandovi una pubblicità fredda e severa, contribuiva a mostrare il duello come un attentato

immorale, indegno del capoluogo di un Ordine religioso ed ospitaliero. Oggi l'isola di Malta è soggetta al dominio, e per conseguenza anche alla legislazione ed alle abitudini inglesi.

§. 25. *Nelle isole Jonie.*

Nelle isole Jonie, dove per fierezza d'animo gli odii facilmente si infiammano e non si estinguono mai, è degna di molt' ammirazione la legge fatta dal quinto parlamento li 6 giugno 1835 in cui si osserva un'equa misura di pena, ed un prudente studio di estinguere le animosità che si destassero. Essa stabilisce (Art. 740), che il duello eseguito senza inganno o tradimento coll'assistenza di due idonei padrini, e secondo le forme generalmente usate, attenua la pena dell'omicidio e delle offese corporali che in esso succedono, quando però abbia avuto luogo per effetto di una disfida avvenuta in conseguenza di grave offesa. Però l'ingiuria lieve, per la quale l'offensore si sia offerto di fare ammenda o di dare soddisfacente spiegazione, non si ritiene per iscusante. L'omicidio e le offese corporali commesse dall'offeso vi sono punite colla metà della pena fissata per l'omicidio scusato da grave offesa, cioè, con breve carcere; e se l'offeso fu anche lo sfidato, è punito in caso di omicidio con sei mesi od un anno di casa di correzione soltanto, in caso di offese corporali gravi, con casa di correzione da uno a tre mesi, e se ne risultarono soltanto lievi ferite, è assolto (§. 742). Al contrario l'omicidio e le offese corporali commesse dall'offensore, se fu anche lo sfidante, non sono scusabili e cadono sotto la legge generale degli omicidii, ma se fu desso lo sfidato si puniscono col doppio della pena ordinata contro l'omicidio scusabile per grave offesa. I

padrini vi sono puniti come complici principali, e perciò colla stessa pena dell'autore del delitto nei seguenti casi: 1. se la sfida ha luogo per ingiurie lievi; 2. se, offrendo l'offensore di ritrattarsi consigliano l'offeso a battersi; 3. quando finalmente permettono agli avversarii di battersi, prima che scorrano almeno dodici ore dal momento della sfida. Sono poi considerati semplicemente complici accessorii e puniti la metà o due terzi meno del reo principale, in ogni caso in cui abbiano avuto parte nel fatto che costituisce la provocazione. (*) La semplice sfida vi è punita con tre fino a sei mesi di relegazione correzionale, o con due a quattro mesi di casa di correzione. Se però fu fatta dall'offensore, con sei a dodici mesi di casa di correzione, e tanto nell'uno che nell'altro caso si ordina la mallèveria, come cauzione di *bene vivere* secondo il sistema inglese. In tutti gli altri casi poi si obbliga il delinquente ad allontanarsi dal domicilio della parte avversa per un tempo più o meno lungo; opportunissima legge che lasciando obbliare gli odii ed impedendo il nuovo contatto dei nemici tra loro, previene nuovi attentati contro la pubblica sicurezza.

(*) Siccome la legge Jonia usò sempre in questo capitolo la parola *provocazione* nel senso d'ingiuria e di offesa, così per evitare il dubbio ho sostituito sempre la voce *offesa*, e parmi di poter dedurre che meno i casi espressamente indicati, i padrini non sieno secondo quella legislazione soggetti ad alcuna pena, se non abbiano preso parte all'ingiuria ed alla querela che dà luogo alla sfida. Ciò è peraltro ben ragionevole, poichè la legge volendo la presenza e la responsabilità dei padrini perchè le regole non sieno violate; responsabilità tanto più necessaria presso una nazione ancora lungi dalla civiltà del resto d'Europa, sarebbe stata in contradizione con se stessa, se punisse i padrini, nel tempo stesso che esige il loro intervento per render scusabile l'omicidio in duello. Parrebbe allora, che la legge si studiasse di creare i rei, e forzarli a delinquere, pella barbara compiacenza di punirli.

§. 26. *Nella Russia.*

Nell'istoria di Russia ai tempi di Pietro I., che si può dirne il vero fondatore, troviamo ancora la stessa ferocia dei secoli antecedenti, quantunque la coltura, che procurò d'introdurvi, illudesse l'Europa sotto sembianza di un vasto ed universale progresso. La giustizia stataria e le riforme comandate coi tormenti e colle pene non sono i veri modi di dirozzare una nazione, che attualmente diviene sempre più terribile pel colossale e spaventevole apparato di tante forze, e pell'assoluto potere del monarca, che senza limite o freno può disporne ad arbitrio. La coltura progredì dopo Pietro pegli sforzi di Caterina, di Alessandro e di Nicolò tuttora regnante, ma son questi i progressi rapidi delle capitali, che presto si abbelliscono, ed è ben lungi ancora il tempo in cui nel fondo delle più lontane ed obliate provincie si sparga quella luce, che illumina i dipartimenti della Francia e dell'Inghilterra, e tutti gli stati di Germania e d'Italia. La strage degli Sterlizzi fatta da Pietro I. anche colle proprie mani, e la poca delicatezza che aveva verso le donne, e verso il clero ci possono far dedurre lo stato del punto d'onore in quel tempo nella corte di Pietroburgo, e come il resto della popolazione essendo in istato servile e barbaro non poteva prendervi parte, più rara divenne quella delicatezza di sentire, la quale, corrompendosi, ingenera quel pregiudizio da cui ebbe origine il duello. Nulla ostante pare che qualche esempio se ne sia osservato nelle truppe, trovandosi nel codice penale militare di Pietro I. del 1716 punita di morte la semplice sfida, anche se il duello non ebbe luogo, ed egualmente

vi sono puniti di morte i padrini se non fecero tutti gli sforzi per impedire il combattimento, condizione questa veramente difficile a provarsi e che dà luogo all'arbitrio. L'offensore, in caso di querela, deve chiedere pubblicamente perdono all'offeso in presenza del tribunale militare, e chi diede uno schiaffo deve riceverne un altro in presenza dei testimonii dell'offesa. Elisabetta aveva abolita la pena capitale, a cui venne sostituita la lunga agonia dell'esilio in Siberia insieme alle più barbare mutilazioni. Nulla ostante essa venne denominata la *Clemente*, e chi sa quale sarebbe stato l'avvenire della Russia, senza la reazione che si compì sotto Caterina II., il primo atto della quale fu l'abrogazione dell'editto di Elisabetta contro la pena di morte. Sotto il suo regno il sangue scorse a torrenti e vi si commisero atrocità tali, che hanno rari esempii nella storia. È celebre però *l'Istruzione del Còdice*, ossia il progetto di legislazione penale che fu pubblicato da Caterina, ma poi non più messo in vigore. Nel Cap. II. art. 234. si legge: » Quanto al duello, il miglior modo di prevenirlo è punir l'offensore e dichiarar innocente quello che senza propria colpa si trovò obbligato a difendere il proprio onore. » In un Ukase di Caterina stessa, posteriore all'*Istruzione* si ordina, che colui il quale insultasse o battesse un borghese con mano disarmata, gli paghi ciò che il borghese stesso paga annualmente allo stato; il doppio se ne insultasse la moglie, il quadruplo se la figlia, (*Hist.* Cap. XXXVIII.), nella quale singolare tariffa pelle ingiurie si trova un avanzo delle antiche composizioni germaniche. Pochi duelli si citano sotto il regno di questa imperatrice, poichè i suoi favoriti ben lungi dal decimarsi fra loro, come i cortigiani di Enrico III., sapevano usare contro i rivali modi più speditivi e più sicuri, ed il punto

d'onore sbandito da una corte corrotta lasciava luogo alla calunnia e al tradimento. Però sotto il regno di Alessandro, che amava i principii e i sistemi cavallereschi, il duello prese nella Russia una grande estensione, tanto più che questo re non puniva i duellisti, se non allorquando ne veniva turbata la militar disciplina, e specialmente quando un superiore era sfidato da un subalterno per oggetti di servizio militare. I Cosacchi al contrario, ad onta che manchi loro ogni specie di coltura, sono su tale rapporto ben superiori ai popoli inciviliti, poichè nelle loro querele combattono soltanto col pugno, come in Inghilterra, e non impiegano mai il coltello, il pugnale, o qualsiasi altro istrumento di punta o di taglio (*Clarke*). Egualmente i Calmuki, quantunque molto irascibili, sono fra loro assai socievoli e vivono nella migliore corrispondenza.

§. 27. *Nella Polonia e nella Turchia.*

Il duello tra nemici nei campi di battaglia e il combattimento giudiziario erano conosciuti nella Slavonia e nella Polonia, ma veramente la legge nazionale polacca, come abbiamo accennato, non autorizzava nè il duello giudiziario, nè quello per punto d'onore. Nulla ostante malgrado la proibizione legale, i signori che volevano distinguersi, professavano la teoria del punto d'onore e l'applicavano, cosicchè secodo Cromer, al tempo di Sigismondo I. detto il *Vecchio* occorreva per battersi il permesso del re. Osserva il sig. Lelewel (*Lettera autografa riportata nell' Histoire des Duels* vol. II. pag. 368.), che le istituzioni repubblicane in Polonia tanto erano contrarie alla suscettibilità dell' onor personale, che la lingua non aveva neppure un'espressione analoga a quella del

punto d' onore, e dovette accettare la straniera voce *honor* per esprimere un' idea straniera. Ciascuno doveva conservare e difendere la propria fama, e se l' avesse perduta come cittadino, gli era impossibile riacquistarla col combattimento. Il calunniatore, che oltraggiasse la fama altrui, perdeva la propria ed era egli stesso riputato infame, ma i signori che fondarono l'aristocrazia, si battevano pure qualche volta tra loro. Durante la decadenza della repubblica i duelli divennero più frequenti, nè vi si osservava quasi nessuna regola, poichè mancavano spesso anche i padrini. Dopo la caduta del regno, ai tempi di Napoleone specialmente, aumentarono vieppiù di numero, nè rari furono gli esempii di duelli fra gli emigrati, per effetto di quello stato di sofferenza e di demoralizzazione, che rende gli animi tanto facilmente irritabili (*Lelewel*, *id.*). Il Barone di Busbecq nelle lettere, in cui dà notizia della sua legazione a Costantinopoli narra, come Velibeg Sangiacco di Ungheria avendo avuto querele contro un Sangiacco vicino nominato Arslambeg, sotto il regno di Solimano II., lo avea provocato a battersi, e per tale disfida essendo stato richiamato a Costantinopoli, fu in pieno Divano rimproverato in questi termini. » Che! tu osasti sfidare a duello un tuo compagno? Mancavano forse cristiani, contro i quali imbrandire la spada? Voi, che vivete ambedue del pane del Gran Signore, con qual diritto osate abbandonare la vostra vita agli accidenti di un combattimento? Dove ne avete veduto l'esempio? Ignorate forse che, qualunque di voi fosse rimasto soccombente, il vostro padrone avrebbe egualmente perduto? » Dopo la quale ammonizione Velibeg fu posto in carcere, e non ne escì che molti mesi dopo, perduta la maggior parte dei suoi onori e del suo credito (*Busbecquii*, *Legatione Turca*, *Epist. III.*).

Perciò, quando si sente a parlare di duelli in Turchia, si può esser certi ch'ebbero luogo soltanto fra gli stranieri che vi si trovano. Il duca di Rovigo essendosi battuto a Smirne vi dovette ben tosto partire per ordine assoluto del Pascià. (*Memorie del duca di Rovigo*, Tom. VIII. pag. 16.)

§. 28. *Nell'Indostan ed in Algeri.*

Se è vero quanto asserisce Montaigne (*Essais* Liv. II. cap. XXVII.) nel regno di Narsingue nell'Indostan, non solo i guerrieri, ma anche i cortigiani finiscono le loro querele col combattimento, ed il re non solo non rifiuta il campo a chi vuol battersi, ma spesso anche vi assiste di persona e dona al vincitore una catena d'oro. Qualunque però ha diritto di battersi collo stesso vincitore per conquistargli la catena, ed esso in tal modo, finito un combattimento, si trova costretto a sostenerne altri molti. È noto poi il modo strano e barbaro usato nel Giappone per finire le particolari contese. I due avversarii convengono di tagliarsi il ventre nel tempo stesso, e la vittoria resta a chi lo eseguisce più presto. Le contese peraltro vi sono assai rare, essendovi stabiliti in ogni contrada pubblici uffiziali destinati a riconciliare gli offesi e punire prontamente le piccole trasgressioni. Gli abitanti di una contrada, in caso di rissa, sono obbligati a separare i contendenti, e se uno ne morisse, come rei di scarso zelo vengono particolarmente i più vicini con molto rigore puniti. In Algeri i Francesi trasportarono la mania dei duelli, e frequentissimi ne furono i casi; così a poco a poco gli europei vanno propagando nelle altre parti del mondo i loro pregiudizii, ed innanzi ai barbari, che pretendono di condurre all'incivilimento, non esitano a dare lo

spettacolo della leggerezza più forsennata e dell'obblio di tutti i doveri dell'umanità.

§. 29. *In America e nell' Oceania.*

Egualmente nell'America gli europei da lungo tempo trasportarono le loro passioni, che pella influenza del clima al più alto grado si esaltarono. Due specie di aristocrazie se ne dividono il dominio; quella della ricchezza e quella del colore. Quest'ultima, sulla quale si fonda tutto il sistema coloniale, è la più terribile, e poichè gli uomini vi sono trattati peggio che gli animali da lavoro, l'umanità, di cui neppure si concepisce l'idea, vi sarebbe oggetto di scherno, se temendone le conseguenze non la vi si erigesse a delitto di stato. Per un colono la più grave di tutte le ingiurie è il chiamarlo *mulatto;* questo è delitto che si punisce di morte, se un negro lo commette, e solo un duello all'ultimo sangue può espiarlo, se tale parola esce dal labbro di un bianco. Come tutte le passioni nelle colonie sono portate ad un grado eccessivo, la mania del duello anch'essa fu spinta fino alla frenesia. Anche i negri si battono spesso tra loro, e l'arma più usata è la pistola, intorno alla quale non evvi colono che non abbia fatto lungo e profondo esercizio. I duelli vi si fanno anche in pubblico con tutta la pompa e con grande concorso di spettatori, e i bravi delle sale d'armi si fanno un particolare divertimento di attaccare i militari stranieri che sono in riposo o in guarnigione. Molti esempii, che ecciterebbero particolare interesse, si trovano nell'*Histoire des Duels*, Cap. XXXIX, e specialmente merita d'esser letto il racconto di un duello fra Henri d'Egwille celebre spadaccino di Kingstown, contro il capitano

inglese Stewart riportato dal *Monthly Magazine* del mese di gennaro 1831. In generale le leggi di polizia ed anche i costumi variano molto nei diversi stati che compongono la confederazione americana. Anche in un'epoca più remota da noi i duelli vi erano frequenti, poichè le grandi distanze fra la sede dei tribunali e le abitazioni private, fecero sorgere uno stimolo tanto maggiore nei cittadini di difendere da sè soli il proprio onore e la propria vita. Il Congresso non essendosi occupato di leggi generali intorno al duello, se non in quanto concerne i militari, seguì la legislazione inglese, ma in ogni stato in epoche diverse si promulgarono per la sua repressione molti e severi editti. Così nello stato di Massachussets una legge del 1719, confermata nel 1784 e nel 1805, ordinava che una persona convinta di aver preso parte in un duello, sia sospesa dai diritti politici per 20 anni, ed il corpo dell'individuo morto nel combattimento, abbandonato al gabinetto anatomico. Nello stato di Pennesee si adottò una legge, secondo la quale chi si fosse battutto in duello od avesse portata, mandata, od accettata una sfida, resta inabile ad esercitare le funzioni *retribuite* od onorifiche. A Nuova Jork, dove la pena di morte è intimata contro i duelli, insorse un terrore abbastanza possente, che unito ad altre circostanze, valse a prevenire le querele che potessero trascinare a vie di fatto. In Virginia si esige da ogni pubblico impiegato il giuramento di non battersi mai in duello, ed inoltre la legge considerando i duellisti come pazzi, dichiara insensati e minorenni sì i combattenti che i padrini, li destituisce dai pubblici offizii, dei quali restano per sempre incapaci, ed ordina che vengano loro nominati due tutori che prendono l'amministrazione di tutti loro i beni, e decidono sulla somma che si può loro concedere ad uso, e sulle spese che

si possono loro permettere. Queste singolari, ma efficaci disposizioni giunsero a frenar tale abuso ed a correggere a poco a poco la pubblica opinione, mentre all' incontro nella nuova Orleans, essendovi frequentissimi casi di duello, (V. *Giornale di ottobre* 1834) si pensava di stabilire i tribunali d'onore con ispeciali regolamenti. È poi da notarsi, che nella Camera dei rappresentanti di Washingthon (V. *Gazzetta di Venezia del* 12 *Aprile in data di Parigi*) fu adottato relativamente al duello un bill, in forza del quale la morte di uno dei combattenti era dichiarato omicidio, ed i padrini rei di fellonìa, se anche il combattimento non avesse cagionato la morte di alcuno. Si potrebbe anzi conchiudere, che nel maggior numero degli Stati Uniti è ormai invalso il principio di equiparare il duello all'omicidio e punirlo di morte; ma, come osserva il sig. Dupont de Nemours in una nota diretta all'Istituto di Francia (*Bibl. Univ.* 1816 Tom. I. fasc. 429.), assai facilmente la pena si elude, andando a battersi fuori dello stato. Del resto i duelli nelle loro circostanze accessorie non ci offrono alcuna notevole varietà, e solo osserveremo che non vi furono rari neppure i duelli parlamentarii, dei quali le Gazzette anche nel corrente anno annunziarono un caso, seguito colla morte di uno dei combattenti. Pare che perfino a Botany Bay, dove gl' Inglesi raccolgono i maggiori delinquenti, sieno seguìti alcuni esempii di duelli, mentre invece in Groenlandia, secondo il sig. Corm, anzichè battersi a morte, gli avversarii sogliono comporre l'uno contro l'altro una satira, che cantano in pubblico accompagnati dai loro amici che li seguono in coro, e la vittoria resta a quello che seppe spargere maggiormente il ridicolo sul suo antagonista.

§. 30. *Prospetto generale.*

Dal quadro generale che abbiamo finora presentato è facile il dedurre, che la Francia è il paese in Europa dove i duelli sono più frequenti. Poi seguono l' Inghilterra, i Paesi Bassi, la Svezia, la Danimarca e l' Italia, specialmente nel regno di Napoli. Le legislazioni che meglio vi provvidero sono l'Austriaca, la Danese e la Jonia. La storia che colla maggiore brevità e nel tempo stesso colla maggior precisione che ci fu possibile, abbiamo tracciata, ci mostra come un tale delitto, subite varie modificazioni, sopravvisse sempre agli sforzi dei legislatori, all'incivilimento cresciuto ed alla forza novatrice del tempo, poichè attaccato per mille guise, sopito per qualche momento, rivisse sempre più terribile, deludendo gli sforzi dei legislatori i più illuminati, e tanto nei luoghi ove nessuna legge lo contemplava, come in quelli dove punito era di morte, o dove a meno severa sanzione era assoggettato, smentì sempre lo scopo della legge, a segno che parve ad alcuni essere oltre l'umano potere il vincerlo, e perciò contro la giustizia l' assoggettarlo a pena. È facile però il concludere che le cause, per le quali tale delitto si mantenne, furono l'imperfezione delle leggi contro le ingiurie, talvolta la severità eccessiva, talvolta l'indolente tolleranza, spesso l' impunità abbominevole, frutto della debolezza dei magistrati e dei re e dell' odioso governo dei privilegii. Lunga opera sarebbe, e forse inutile, l' esaminare ad una ad una le tante leggi che nei varii paesi si proclamarono contro il duello. Le teorie che enuncieremo nella terza parte di questa dissertazione si potranno facilmente applicare alle leggi nei varii tempi presso i

varii popoli emanate, e si conosceranno facilmente i motivi pei quali esacerbarono il male, anzichè rimediarvi, ed inutilmente s' immolarono tante vittime dell' ignoranza del legislatore. Le molte speranze però che si erano concepite sulla istituzione dei tribunali d'onore, i quali formavano la base principale delle leggi di Luigi XIV mi obbligano a farvi qualche speciale osservazione, affinchè si comprenda il motivo per cui restò vuota d' effetto una istituzione, che pareva dovesse produrre i più benefici risultamenti.

§. 31. *Motivi pei quali i tribunali d' onore istituiti da Luigi XIV non produssero alcun vantaggio.*

Istituiti i marescialli giudici supremi per decidere in quali casi fosse stata fatta veramente un' ingiuria, ed allontanare e punire i duelli ai quali dessero causa leggiere offese, essi dovevano per conquistarsi l' opinione dei gentiluomini, autorizzare nei casi più gravi un qualche combattimento. Tale osservazione non isfuggì a d'Audiguier (*Anc. us. des Duels*) e specialmente al cardinale di Richelieu, (*Testam. Polit.* Part. I. Sez. II. Cap. III.) il quale, convenendo sul principio, solo rifuggiva dall' applicazione. Ma infatti siccome la violenza non cangia l' opinione, tutti i mezzi che i marescialli impiegarono non valsero che a far cangiar di nome ai duelli. Era indispensabile ch' essi potessero non solo permettere talora un combattimento, ma che usassero anzi una qualche volta d'un tale diritto per togliere al pubblico un' opinione difficile a distruggersi, che sola annullò tutta la loro autorità; e fu quella che negli affari da loro trattati essi giudicassero meno dietro il proprio sentimento che secondo la volontà del principe.

Allora non vi sarebbe stata vergogna a domandare il combattimento, quando il pregiudizio dell' opinione pubblica lo avesse additato come necessario, o ad astenersene quando le ragioni d'accordarlo non si fossero trovate sufficienti, ma sempre vi sarebbe stata onta nel dire ai giudici: io sono offeso; fate in modo che sia dispensato dal battermi. Allora non avrebbero avuto luogo le sfide segrete, e la corte, dopo acquistata una vera autorità, avrebbe potuto mostrarsi più severa, finchè le occasioni legittime riducendosi a nulla pella cooperazione di opportune leggi contro le ingiurie, il punto d' onore avrebbe cangiato principii e i duelli sarebbero obliati. La forza non potendo nulla sull' opinione, avrebbe bisognato togliere ogni vestigio di violenza nelle procedure, nei modi, nelle pene e perfino nel nome di questi tribunali d'onore; e siccome l' opinione pubblica è indipendente dal supremo potere, il sovrano doveva tralasciare ogni decisione arbitraria e dichiarare la corte d'onore superiore a lui stesso. Non bisognava quindi condannare a morte tutti i duellisti anticipatamente e senza distinzione, e mettere così un' evidente opposizione fra l'onore e la legge, poichè allorquando tutto un popolo giudicò che un uomo è un vile, il re malgrado tutta la sua potenza può ben dichiararlo un eroe, che nessuno vi crederà, e quest'ultimo passando allora per un codardo che vuole essere stimato a viva forza, non ne sarà che più disprezzato. Gli editti dichiaravano continuamente che il duello offende la religione; verità importantissima e pietosissima, ma la legge civile non è giudice dei peccati, e ogni qualvolta la legge s'interpone fra la religione e l' onore, ella è compromessa d'ambe le parti. Che un uomo possa accettare una riparazione per sè stesso e perdonare al proprio nemico, è questo un sentimento umano

che trattato con arte può venire sostituito al feroce pregiudizio che attacca, ma non è così quando è offeso l'onore di persona a cui è legato il proprio. Se mio padre ha ricevuto uno schiaffo, se mia sorella, se mia moglie fu insultata, conserverò io il mio onore facendo buon mercato del loro?. Gli editti non lasciavano la scielta che fra il supplizio e l'infamia, poichè le soddisfazioni di cerimonia colle quali volevano appagar l'offeso erano veri giuochi da fanciulli. Quando la legge stessa lasciava impunite le ingiurie all'onore, bisognava o vendicarle da sè e morire su un patibolo, o restare per tutta la vita disonorati. (*Rousseau, Léttre à d'Alembert sur les Spectacles.*)



SEZIONE TERZA.

OPINIONI DI VARII AUTORI INTORNO AI MEZZI D'IMPEDIRE I DUELLI.

È ormai tempo di passare alla terza parte di quest'opera, la quale forse riescirà più importante e di maggiore interesse, siccome quella in cui presenterò un quadro delle opinioni dei diversi filosofi intorno al duello, ed esporrò quali giudizii debbano portarsi sulle loro teorie. L'opposizione immensa che passa fra le dottrine degli uni e degli altri, dimostrerà come fossero male intese le teorie del penale diritto, e quanto sia deplorabile che in argomento di tanta importanza i legislatori ricevessero consigli tanto dubbii dai filosofi, dei quali dovevano interrogare le dottrine. Noi per maggiore facilità e chiarezza divideremo gli scrittori in tre diverse classi: 1. quelli che negano esser delitto il duello; 2. quelli che accordano esser desso un delitto, ma negano che si debba punirlo; 3. quelli che accordano che si debba punire, ma suggeriscono pene disparatissime, sia nell'intensità, sia nella specie.

§. 1. *Autori che negano esser delitto il duello.*

Infinito è il numero degli scrittori, i quali trattando il duello colla leggerezza propria di quelle menti, che incapaci a pensare da sè, seguono ciecamente i pregiudizii dell'opinione pubblica, lo considerarono e lo predicarono come azione giusta non solo e lodevole, ma nel tempo stesso necessaria a proteggere l'oltraggiato onore. Nessuno fra essi, ch'io sappia, giunse a tramandare il suo nome famoso ai posteri, quindi nessuna rispettata autorità mi sta a fronte a combattere. Basterebbe in fatti il ricordare, che primi in questo numero sarebbero i molti scrittori della Scienza Cavalleresca, meno il solo Scipione Maffei, il quale col nerbo di una sana filosofia tentò di distruggere il mostruoso edifizio fabbricato dall' errore e dalla barbarie. Dopo di questi si potrebbero accennare molti fra gli autori di commedie e romanzi, i quali troppo poco riflettendo quanto chi parla al popolo sia risponsabile d'ogni parola e di ogni concetto che possa nutrire un pregiudizio o traviar l'opinione, non mancano all'uopo di presentare il duello sotto il più nobile aspetto, e proporlo sempre come valida, ragionevole e necessaria riparazione di ogni oltraggio. Un tale però fra gli scrittori moderni, il quale si usurpò grande fama ed onori, non esitò in mezzo a tanta luce della civile filosofia e a tanto progresso della costumatezza pubblica, a ritornar di nuovo il duello ai primi onori, dichiarandolo perfino un *diritto inalienabile di ogni uomo libero, meno i casi di oltraggi assolutamente leggieri.* Questi è il sig. Lerminier, e quantunque le sue opere sieno lungi dal trovare in Italia, come in Francia, tanti vivi applausi, poichè in Italia fummo abituati da

grandi maestri a scernere il sano ragionamento dalla vuota ed abbagliante eloquenza, ed a giudicare rettamente il vero merito di un lavoro filosofico, pure non voglio ommettere di riprodurne una pagina, la quale col contrasto delle opposte ragioni mi servirà anzi opportunamente di base a provare con maggior evidenza, come in fatti il duello sia un vero delitto.

§. 2. *Opinione del sig. Lerminier.*

» Vi sono alcune azioni (dice il sig. Lerminier nella sua
» opera *Philosophie du Droit*), delle quali la legislazione non
» ha abbastanza studiato il carattere, e che pure si affretta a
» condannare pel grido o di una morale esaltata, o della so-
» cietà che si crede compromessa. Tali sono il duello ed il
» suicidio.

» È certamente cosa assai deplorabile che un uomo ri-
» ceva la morte dal proprio simile in un combattimento vo-
» lontario; la società ha perduto uno dei suoi membri, un
» uomo ha ucciso il proprio fratello. Irreparabile sciagura!
» Ma basterà ciò solo per condannare il duello in modo as-
» soluto, e non si dovrà considerare che il fatto e il cadave-
» re? Non si dovrà mettere a calcolo il rispetto all'individua-
» lità umana, che chiamata ad un combattimento mortale, non
» ha potuto rifiutarvisi senza perdere la propria dignità in fac-
» cia a sè stessa e il proprio onore in faccia agli altri? Si col-
» pisca il duello quand'esso non è che un assassinio vile e
» frivolo, che turba le nostre società, i nostri spettacoli, le no-
» stre accademie; ma che il legislatore rammenti, che nel
» duello in sè stesso filosoficamente considerato vi è qualche
» cosa di più grave, delle piccole soddisfazioni di una vanità

» ridicola. L'uomo non esiste civilmente se non è stimato da
» sè stesso e dagli altri, ed esso *deve sempre conservare il di-*
» *ritto di vendicare da sè gli oltraggi, che la società non gli*
» *permette di perdonare.* La legge non saprebbe disarmare
» fino a questo punto l'individuo, e per ogni uomo libero que-
» sto diritto *inalienabile* è come la spada del gentiluomo che
» non lo abbandona mai. Inoltre vi sono alcune azioni che
» sfuggono dalla giustizia delle leggi e che i costumi soli pos-
» sono punire. Chi non ha letto Clarissa?.... Clarissa morta
» trova un vendicatore in un parente lontano. Questi è un
» uomo di guerra, cuor caldo, testa fredda, un degno inglese.
» Egli offre il combattimento a Lovelace che lo accetta con
» indifferenza e presunzione; giungono sul terreno, il colon-
» nello Morden comparisce agli occhi di Lovelace non come
» un avversario comune, ma come un giudice e *col sangue*
» *freddo di un saggio gli trapassa la spada attraverso il cor-*
» *po.* Questo duello è egli dunque immorale e colpevole? Qual
» legislatore imprenderà a reprimerlo? »

Si può in una sola pagina abiurare tanto apertamente la morale, il buon senso e la civile filosofia? Dove può aversi esempio di un dire tanto frivolo e ributtante?

§. 3. *Se il duello sia veramente delitto.*

È noto essere delitto ogni azione nociva alla società ed ingiusta. Ora come può mai supporsi non essere il duello azione nociva alla società? Gli stessi di lui difensori non lo negano, nè negar lo potrebbero, allorquando la statistica penale e la storia contano a migliaia il numero delle vittime di sì fatale pregiudizio, quasi tutti di alto lignaggio, di belle speranze,

gioventù forte e coraggiosa, nella quale la società faceva perdita amarissima. Ed oltre il reale nocumento che sente la società allorquando l' uno o l'altro dei combattenti resta ucciso o ferito, la sicurezza sarà sempre turbata, quando ogni leggiero motivo può condurci a ricevere o a dare la morte, quando l'offeso, oltre il dolore della sofferta ingiuria, è costretto a porre in cimento la propria vita o a bagnarsi nel sangue di un fratello, quando l' offensore crede abbastanza espiata la propria onta e il commesso delitto dando per sopra più la morte all' ingiuriato, quando sbilanciato l' equilibrio delle ingiurie colle soddisfazioni, ogni più leggiera offesa si ripara col sangue, e al freddo e giusto calcolo di un giudice imparziale si sostituisce la cieca, implacabile, eccessiva vendetta dell' offeso, quando infine col sovvertimento di ogni ordine sociale, si trasporta la forza pubblica dalle mani dell' autorità sovrana a quelle dell' individuo, troppo interessato a pretendere la massima soddisfazione pella minima ingiuria, secondo il noto assioma: *neque enim cuiquam mortalium injuriae suae parvae videntur*. Nè vale l' addurre una convenzione fra le parti, in cui venga reciprocamente accordato un diritto di vita e di morte. Siccome la società ha per sè stessa il diritto di difendere i suoi membri e di conservare sè medesima quieta e felice in istato di aggregazione, l' unione sociale malgrado tale vana e mal intesa dichiarazione conserverebbe il diritto di punire il duello e lo avrebbe in tutta la sua estensione. Chi rinuncia alla vita per vendicare un oltraggio, e si crede soddisfatto facendosi trafiggere dallo stesso offensore, è pazzo, e come tale dev' essere difeso dalla legge; l' offensore che alla prima ingiuria tenta di aggiungerne una nuova e più grave, è un delinquente che si deve reprimere; sotto ogni aspetto in

somma l' intervento della forza repressiva sociale è giustificato e necessario. La società non può essere obbligata a rispettare simili convenzioni, anche perchè il suo diritto di punire non dipende da un patto, come erroneamente si credette finora, ma bensì dai rapporti dello stato reale delle cose. (*Gen. del Dir. Penale* §. 355.) » Le convenzioni possono bene realizzare un fatto, ma non mai creare o donare i diritti e i doveri proprii di esso, nè alterare quei diritti o quei doveri che nascono dai rapporti fondati sulla natura stessa delle cose e su un ordine infinitamente superiore all' uomo, cosicchè se le convenzioni tendessero a stabilire alcuna cosa contraria a questi rapporti primitivi donde nascono i doveri, esse sarebbero nulle ossia inique. Datemi il solo fatto dell' unione degli uomini. Posto quello, tutti i rapporti derivanti da lei e dal suo scopo sono indipendenti dalla volontà dell' uomo. Concediamo per un momento che fosse in libertà di lui il porre o no questo fatto, come a me di descrivere o no un circolo, ma postochè gli uomini si aggregarono per convivere insieme, i sopraddetti rapporti sono così indipendenti dal loro potere, come è indipendente da me, che i raggi del circolo sieno eguali. (*Gen. del Dir. Penale*, §. 213 e 214.) » Ecco le massime eterne della scienza criminale; se la società ha diritto di proteggere gl' individui, se l'uomo è di sua natura sociale, nè può sussistere fuori di società, nessuna convenzione può derogare a que' diritti che dipendono dai rapporti reali delle cose e dalla natura della società stessa. L' impunità del duello sarebbe inoltre in contraddizione con molti altri fatti e con diversi principii riconosciuti ed approvati da tutte le legislazioni, da tutti i popoli, in tutti i tempi. Nella vita ordinaria, quando due uomini hanno una rissa, se si scambiano qualche colpo di pugno se

ne costituisce un delitto, e si rimprovera a quello che ha bastonato di aver abusato della propria forza. Il duello a colpi di pugno è dunque punito dalla società e dall'opinione, ma se in luogo di qualche pugno evvi morte o ferita con effusione di sangue, il fatto anzichè allarmare la società, anzichè meritare una giusta repressione, sarà soggetto di lode e di onore, e verrà consacrato coll' impunità?

§. 4. *Continuazione.*

Eppure il duello essenzialmente ed in sè stesso considerato, non è che un omicidio o tentato o consumato, di cui l'indole speciale e la particolare spinta criminosa può ben meritare generalmente una mitigazione di pena ed un indulgente riguardo, ma il predicarne l'assoluta impunità è lasciare la società senza difesa e tanti danni irreparabili senza rimedio, controoperando alle mire eterne e santissime della sicurezza sociale, dell' umanità e della ragione. Ma donde mai può trarre il sig. Lerminier il diritto inalienabile di vendetta, che l' uomo, a suo dire, conserva anche in seno alla società civile, se questo stesso diritto, lasciato una volta senza freno, basterebbe a rovesciare le società intere, consacrando la guerra intestina più accanita e più terribile? Ed anche nello stato di natura estrasociale da molti supposto, se pur anco si potesse sostenere che il diritto innato inalienabile di vendetta esistesse (quando che invece non vi sarebbe che un diritto di difesa e non più), come si può supporre che la vendetta, anzichè consistere nel colpire a tergo il proprio nemico, od almeno nel portargli il maggior possibile nocumento, salva per quanto più si potesse l' incolumità del vendicatore, la vendetta, io dico,

fosse invece riposta in un esperimento di scambievole pericolo, nel quale la ragione appartenesse a chi conosce meglio l'arte di uccidersi scambievolmente?

Nè mi fermerò qui a confutare le pazze teorie sull'onore, sulla mentita, sul coraggio, sulle soddisfazioni, che furono le basi della scienza cavalleresca; errori deplorabili, mostruosi principii che alla dignità della ragione umana contraddicono. Troppo bene soddisfece a questo bisogno del suo tempo il Maffei, nè potrei fare di meglio che rimandare ad esso il lettore. Quanto io potessi aggiungere nell'interesse della religione, della morale e della sana filosofia sarebbe fuori di luogo ed inutile, dopo quanto uomini pii e sapientissimi lungamente e col soccorso di maschia e vera eloquenza ne dissero. La pace, la riconciliazione, il perdono, ecco le virtù dell'uomo religioso; la giustizia, la moderazione, la soggezione alla legge, ecco le virtù del cittadino. Il duellista non calpesta forse le leggi degli uomini e quelle di Dio? Vile chi rifiuta un duello, dicono gli avversarii; il coraggio non si smentisce in qualunque si sia circostanza; il rifiuto di una sfida non è che una transazione della pusillanimità colla legge. » Perchè dunque, risponde Rousseau (*Nouvelle Heloise*, *Lett.* 57), gli antichi non » conoscevano il duello?.. Altri tempi, altri costumi, lo so...; » ma l'onore non è punto variabile, non dipende nè da tempi, nè da luoghi, nè da pregiudizii, non può nè perire, nè » rinascere, egli ha la sua sorgente eterna nel cuore dell'uomo giusto e nella regola inalterabile dei suoi doveri. Se i » popoli più illuminati, più prodi, più virtuosi non hanno conosciuto il duello, io dico ch'egli non è istituzione dell'onore, ma un costume spietato e barbaro, degno della sua » feroce origine!... Pesate le cose, troverete maggiore viltà nel

» timore d'una taccia ingiusta, che in quello della morte stes-
» sa. Se la viltà non fosse mai un ostacolo alla virtù, non sa-
» rebbe un vizio. Il temer la morte è un istinto di natura, e
» chi ostenta di non temerla mentisce.... Si accetta il duello
» perchè per saperlo rifiutare senza venir disprezzati, convien
» avere una vita integra e senza taccia. Altrimenti si conosce-
» rebbe che il rifiuto non proviene da virtù ma da viltà, e si
» deriderebbero con ragione gli scrupoli che non nascono se
» non se nel pericolo. » In mille modi si può mostrare coraggio; un assassino, come un soldato, possono egualmente darne prova, ed anche un duellista può averne, ma il coraggio civile, quello solo che s'impiega per una causa giusta a difesa dell'oppresso, a difesa della patria, quell' eroica consacrazione della propria vita ad una causa legittima e santa, quello solo è il vero coraggio, che ispira i canti del Bardo e merita il rispetto dell'umanità intera. I duellisti al contrario spesso si prevalgono di una terribile preponderanza nel maneggio delle armi, e il duello non fu troppo frequentemente che un vero assassinio. Questa considerazione soltanto basterebbe a dimostrare quanto sieno inique le vantate convenzioni dei combattenti, e quanto sia indispensabile che la forza sociale intervenga, anche per opporsi alle fatali conseguenze che alla morale pubblica ne ridonderebbero. Il duello infatti si appoggia all'opinione più stravagante che giammai abbia capito nello spirito umano, quella cioè che tutti i doveri della società sieno suppliti col valore, che un uomo non sia più furbo, frodolente, calunniatore, ma civile, umano, cortese, purchè sappia battersi; che la menzogna si cangi in verità, il furto divenga legittimo, la perfidia onesta, l'infedeltà lodevole, tosto che la si sostenga col ferro alla mano, che un affronto sia sempre ben riparato

con un colpo di spada, e che non si abbia mai torto verso un uomo, purchè lo si uccida. (*Rousseau, Lettre à d'Alembert sur les Spectacles.*) Tuttavia quando una inimicizia profonda e reciproca domina tutto intiero il cuore di due uomini, quando l'odio non lascia più alternativa tra il battersi col proprio nemico o l'assassinarlo, io concepisco il duello, benchè ancora converrebbe almeno che l'ingiuria fosse eguale da ambedue le parti, ma che lo sposo oltraggiato vada a battersi col seduttore della propria moglie e non ne ottenga soddisfazione, se non che esponendosi egli stesso a perire, è questa la più atroce goffaggine, a cui la mania del duello possa trascinare un onest'uomo. I risultamenti d'un duello di questa natura furono rappresentati con grazia in una caricatura inglese; le pistole furono scaricate e la fortuna non favorì l'infelice sposo, assassinato dall'uomo che lo disonorò. Egli spira esclamando: *sono soddisfatto*. Tutta l'assurdità della maggior parte dei duelli è compresa in queste due parole.

Se dunque il duello è azione nociva alla società, turbatrice della pubblica sicurezza, ingiusta e nello stesso tempo assurda e ridicola (se pure le umane follie possono eccitare il riso), mi sembra abbastanza provato che il duello è delitto, e che nol potrebbe dichiarare azione innocente, se non se chi traviato dal pregiudizio, rifiuta di seguire le dottrine di una sana filosofia e del penale diritto.

§. 5. *Opinione di alcuni che credono delitto il duello, ma lo vogliono impunito.*

Fra i molti che credono delitto il duello, ma non lo vogliono assoggettare a pena meritano speciale menzione il sig.

Brissot de Warville, il celebre Bentham e Gans di Berlino. Il primo nella sua *Teoria delle leggi criminali* (Vol. I.) dice: » Nel duello il pubblico è più forte del legislatore, è la sua » opinione che autorizza i duelli, il suo voto solamente può » distruggerli. Deve adunque il legislatore applicarsi a rifor» mare le idee del pubblico prevenuto. Gli editti sanguinarii » che si fecero, ne resero più estesi i progressi. Mai furono » tanto frequenti i duelli, come quando Luigi XIV. li condan» nò a morte. Cessino adunque le leggi di lottarvi contro; » questo è un difetto in politica. Cangiate le idee, allontanate » le occasioni, e seguiranno minori duelli. » Egli conclude che non si debba imporre alcuna pena e solo si debbano abbracciare misure prevenitrici di polizia e d'educazione, e ritiene inoltre, assieme all'autore della filosofia della natura, che il punto d'onore dipendendo dal coraggio, le nostre anime e le nostre forze snervandosi sempre più, l'inerzia sola opererà per sè stessa una riforma a cui non sono riuscite le leggi, la ragione e la virtù.

§. 6. *Opinione di Bentham.*

Chi leggesse superficialmente quanto dice il celebre Bentham nel suo *Trattato di legislazione penale*, lo crederebbe assoluto difensore del duello, poichè dichiara perfino improvvido e malaccorto quel legislatore che cercasse di sopprimerlo. Però troppo profondo pensatore è quell'illustre giureconsulto per portare una tale opinione, la quale mal risponderebbe alla gloria che troppo giustamente si è conquistata colle sue dottrine penali. Dall'alto partendo nell'indagare le origini di questo sociale disordine, egli le trova nella mancanza

d' una buona legislazione contro le offese all' onore. Nello stato attuale dei costumi presso le nazioni più colte, l' effetto ordinario delle ingiurie è di togliere all' offeso una parte più o meno considerabile del proprio onore, cioè a dire egli non ottiene più la stessa stima dai suoi simili, perde una parte proporzionale dei piaceri, dei servigii, dei buoni uffizi d' ogni genere che sono i frutti di questa stima, e può trovarsi esposto alle conseguenze funeste del loro disprezzo. L' opinione pubblica, anzichè proteggere l' offeso e il più debole, si pone nel partito dell' offensore, e un uomo vile e brutale può colmare di angoscie e di tormenti la vita d' ogni uomo più rispettabile; conseguenza fatale di quella corruzione irresistibile che soggiogò il primo e il più puro fra i tribunali: la sanzione popolare! I legislatori trovarono per ogni riguardo difficile il formare una giusta gradazione di pene e di soddisfazioni contro tali offese, e perciò lasciarono in abbandono questa parte della pubblica sicurezza. Il male fisico, misura abbastanza naturale dell'importanza d'un delitto, era quasi nullo, e le conseguenze lontane sfuggirono all' inesperienza di quelli che hanno fondate le leggi. Il duello, dice Bentham, si presentò a coprire questa deplorabile lacuna del penale diritto, e divenne un rimedio ed un freno all' enormità del disordine che risultava dalla negligenza della legge. L' offeso con una sfida si toglie dalla condizione umiliante d'un uomo disprezzato perchè debole, non consistendo il disonore nel ricevere un insulto, ma nel sottomettervisi. Inoltre il duello agisce come pena ed impedisce la riproduzione di simili delitti, venendo l' offensore avvertito che non può permettersi ulteriori ingiurie senza esporsi alle conseguenze d' un combattimento, cosicchè l' uomo coraggioso che nel silenzio della legge espone la propria

vita per punire un insulto, coopera alla sicurezza generale, nell'atto che difende la propria. Bentham però non ignora che il duello, come pena, è estremamente difettoso, perchè: 1. non è mezzo che possa servire a tutti; 2. perchè l'opinione gli attribuisce una lode, che può parere a molti superiore a tutti i suoi pericoli; 3. perchè è difettoso pell'eccesso; 4. perchè aggrava il male dell'offeso obbligandolo ad un combattimento; 5. perchè spesso è obbligato alla pugna chi è straniero all'offesa, come un fratello pella sorella, un marito pella moglie, un padre pella figlia; 6. perchè finalmente non avendo talora il duello alcuna conseguenza, cessa di essere pena. Conclude perciò essere il duello un mezzo assurdo e mostruoso di giustizia penale, ma che il vero torto è dal lato dei legislatori: 1. nell'aver lasciato sussistere rapporto agl'insulti quest'anarchia, che ha forzato a ricorrere ad un mezzo tanto strano e fatale; 2. nell'aver voluto opporsi all'uso del duello, rimedio imperfetto, ma unico; 3. nel non averlo combattuto che con modi sproporzionati ed inefficaci (V. *Bentham*, Cap. XIV. Part. II. *del Cod. Penale*).

§. 7. *Interpretazione della sua teoria.*

Ecco ridotta in brevi termini la teoria di Bentham intorno al duello. Per ben intenderla però convien osservare, che la dottrina di questo filosofo partendo dai principii della utilità, anzichè da quelli di un severo diritto di natura, devono i suoi precetti interpretarsi sotto un punto di vista del tutto speciale. Egli trovò, come infatti lo sono, terribili gli effetti delle ingiurie all'onore, trovò il duello che, in mancanza di buone leggi e di una buona pubblica educazione, riparava

pella forza di pregiudizii antichi, a pregiudizii recenti, ed in quèsta situazione lo credette utile, in quanto che soddisfa l'opinione pubblica lasciata in balia di sè stessa dalla indolenza del legislatore. Riconobbe però, che questa utilità sparisce, quando una retta educazione abbia cangiato i pubblici costumi e buone leggi provvedano alla difesa di diritti tanto sacri ed importanti pell'uomo sociale, e perciò non ommise di presentare nel tempo stesso la più completa teoria, ch'io abbia mai veduta, intorno ai modi coi quali provvedere a questa parte interessante e difficile della legislazione penale. Noi svilupperemo altrove i suoi principii, bastandoci in questo luogo l'accennare, ch'è in fatti vero essere impossibile il proibire ad un uomo onesto di vendicare da sè le proprie offese quando non trovi nelle leggi una opportuna e sufficiente tutela, ed impossibile egualmente l'impedirgli di ricorrere in tal caso al duello, mezzo a favor del quale parla l'opinione pubblica ed un antico e rispettato errore. Bentham non dice espressamente, che il duello sia delitto, ma non poteva neppur dirlo. Riconosciutolo pena inefficace e rimedio spesso fatale, lo dichiara implicitamente atto nocivo. Quanto poi all'ingiustizia, esso non la concepisce, se non che nella violazione di una legge positiva, o in una azione contraria all'utilità sociale assoluta o relativa, temporaria o permanente. E siccome il duello provvede, secondo l'opinione pubblica, all'onore dell'offeso e gli restituisce la fama e la tranquillità, soddisfacendo ad una giusta ira, mentre nel tempo stesso gli offensori stanno più in guardia pel timore di una sfida, il duello non potrebbe, secondo lui, dichiararsi azione ingiusta e reprimersi con pena, finchè la legge non avesse altrimenti provveduto.

§. 8. *Confutazione della suennunciata teoria.*

Noi però, lungi dall' approvare questa teoria, abbiamo voluto soltanto trattenerci a parlarne, onde, posta nella sua vera luce, non venga ancora più male intesa dai lettori. Il diritto penale tuttavia, avendo base molto più solida dell' utilità, in un ordine eterno di ragione sociale, crediamo essere delitto ogni azione che turba quest' ordine, e riputiamo dover la società accorrere colla forza pubblica ogni qualvolta vi sia ombra di delitto. Non è possibile in un ordine sociale ben sistemato, che sia necessario il tollerare per motivi di utilità pubblica un delitto senza punirlo. Questo fatto smentirebbe per sè solo l' esistenza di un ordine divino nell' organizzazione dell' umana società e nelle leggi che la regolano, nè altro può provare, che la mancanza di qualche provvidenza nel legislatore, o lo squilibrio di qualche elemento sociale. Egli è certo infatti, che nessuno oserebbe chiamare il duello un rimedio necessario, se la legge accorresse a dare sufficiente e moderata soddisfazione all' offeso, e se i legislatori avessero sempre obbedito a questo sacro loro dovere, il pregiudizio del punto d' onore non si sarebbe formato, nè avrebbe costato alla società tante vittime. È ingiusto il punire il duello, quando il legislatore non fece dal suo lato quanto doveva, perchè appunto le pene non sono giuste se non se allorquando sono necessarie. È utile lasciare impunito il duello, piuttosto che condannarlo nel codice, talora con pene sproporzionate e severissime, e praticare nel fatto una colpevole indulgenza, ma sarà sempre iniquo dal lato del legislatore il lasciare nella società così feconda causa di gravi disordini, e in ogni modo portando il duello

tante e tanto terribili conseguenze (delle quali, a vero dire, Bentham non si fece un gran carico), sarà sempre utile di opporsi a una soverchia estensione dei duelli, essendone le conseguenze assai peggiori del male, a cui riparano. Il dire: un' azione è delitto, ma non si deve punirla, è come l' asserire, ch' io ho un membro malato, ma che non devo curarlo; che la società ha un germe di dissoluzione, ma che non si deve distruggerlo. Egli è vero però, che difficile impresa è pel legislatore il punire convenientemente un delitto che è frutto della sua indolenza, e il punirlo fino a che abbiano potuto agire quei mezzi di efficace repressione che insegna una buona politica; ma io ritornerò altrove su questo proposito, bastandomi per ora l' aver spiegato in qualche modo la teoria principale di Bentham, protestando, pelle ragioni che ho già accennato, contro la soverchia parzialità, con cui esso riguarda i duelli. Non esiterò poi ad osservare al sig. Brissot de Warville, essere comoda dottrina per un filosofo il suggerire al legislatore nessun rimedio e una nuova perenne indolenza, per un male insorto per indolenza antica, e che se sarebbe insufficiente opera il voler riparare soltanto agli effetti senza opporsi alle cause, convien pure nel tempo stesso quando gli effetti sono troppo terribili, studiarli con tanta maggior cura, nè ommettere pronti rimedii per minorare con misure di moderazione e di giustizia il danno della società, e nello stesso tempo evitare che gli esempii dei duelli, tanto più frequenti quanto più saranno tollerati, non cooperino a rafforzare vieppiù il pregiudizio, che troppo lentamente venisse combattuto da fredde e deboli misure di prevenzione.

§. 9. *Confutazione di un' altra opinione di Bentham.*

Un' altra osservazione mi permetterò contro il sig. Bentham, il quale asserisce (*Ib.* Cap. V. Part. IV.) dietro esempii storici, che nei luoghi ov' è più frequente il duello sono più rari gli assassinii e gli avvelenamenti, e che una repressione subitanea del duello portò spesso per conseguenza una esacerbazione in questi altri delitti certamente più fatali alla pubblica sicurezza. Oltrechè un accurato esame sulla verità di questi fatti storici, od almeno sulle altre cause che avessero potuto contribuire a produrli, potrebbe forse distruggere nella base una tale obbiezione, io ripeterò sempre, che se la vendetta, a cui si chiuse la via del duello, può in qualche caso trascinare ad un atto più criminoso e più vile, vorrà sempre dire, che l'educazione pubblica, e la vigilanza saranno trascurate; vorrà dire, che la legge non sa accordare all' offeso una conveniente soddisfazione, per cui l' odio represso naturalmente più fiero avvampa e trascina a più crudeli attentati. Questo motivo perciò non basterebbe ancora a giustificare l' impunità dei duelli; bensì ad obbligare il legislatore ad una maggiore cautela nei modi di repressione e ad un più pronto riparo, onde la pace fra i cittadini appena turbata venga tosto ristabilita, salva la dignità dell' offeso e conservati nella soddisfazione i limiti inviolati della sociale giustizia.

Pare che anche il sig. Gans in una lettera autografa diretta al sig. Fougéroux de Campigneulles (*Histoire des Duels*, Vol. II. pag. 447.), riputasse egualmente doversi lasciare impuniti i duelli; ma siccome non vi sono precisamente accennate le ragioni sulle quali fonda un tale principio, serviranno a lui pure di confutazione gli argomenti, che ho or' ora esposti.

§. 10. *Di alcuni altri autori che giudicano delitto il duello, e che lo vorrebbero punito. Opinione di Filangieri.*

Una terza classe abbiamo formato di quegli scrittori, che dichiarando delitto il duello, propongono pene diverse sia nell'intensità, sia nella durata. Parleremo prima di Filangieri, il quale giudica (*Scienza della legislazione*, Lib. III. Part. II. Cap. V.) doversi punire il duello soltanto nella persona di colui che ha recato l'oltraggio, e lasciarlo impunito nella persona dell' oltraggiato. In caso poi che avvenga la morte o la mutilazione di uno dei combattenti, dovrà, dic' egli, punirsi in uno dei gradi di colpa, quando l'omicida, o il mutilatore è l'offeso; quando invece è l'offensore, in uno dei gradi di dolo. Se finalmente dall' una delle parti si sono violate le leggi d'onore del duello, colui che le avrà violate sarà punito come assassino. La soverchia discrepanza però che questo celebre autore mette fra la colpabilità dell' oltraggiatore e quella dell'oltraggiato non mi sembra del tutto da approvarsi, e pare infatti che si risenta delle sottigliezze dell' antica giurisprudenza criminale. Quando l'azione del duello si reputa veramente delitto, il carattere di persona offesa non può alterare talmente la natura dell' atto nocivo, da trasformarla in una semplice colpa. Inoltre, secondo tale teoria, un oltraggio semplice verrebbe, per una circostanza estranea, spesso imprevista e indipendente dalla volontà dell' oltraggiatore, scambiato senza sufficiente motivo in un delitto assai più grave. Non sempre infatti ogni oltraggio trae seco una sfida, e questa dipende, assai più che dalla natura dell' oltraggio, dalle particolari opinioni, dalla forza, dall' indole e dalla posizione dell' offeso, e specialmente

dalla destrezza, ch' ei sappia di possedere nel maneggio delle armi. Quello stesso impero dell'opinione pubblica, che trascina l'offeso a lavare la propria onta con un duello, trascina egualmente l'offensore ad accettare la sfida. Come dunque quell'istesso elemento, che unito all'ingiuria la trasforma in un delitto tanto più grave, non produrrà alcuna colpabilità nell'oltraggiato, e solo lo farà reo di colpa in caso di mutilazione o di omicidio? Come l'opinion pubblica, che giustifica l'offeso, non diminuirà del pari l'imputabilità dell'offensore, che vi serve egualmente quando comparisce sul campo? Quando Filangieri dà all'opinione tanto potere da togliere del tutto l'imputabilità dell'offeso, come può non avervi più alcun riguardo nel fissare la pena dell'offensore? La semplice circostanza, che questi fu causa occasionale della sfida non può giustificare tanto rigore e tanta differenza tra l'uno e l'altro dei correi, e Filangieri avrebbe forse assai meglio giudicato, se avesse giudicato l'oltraggio essere circostanza aggravante e non più, invece che elemento indispensabile per costituire delitto il duello. Strano poi e assolutamente inammissibile è il motivo, pel quale egli costituisce reo di colpa l'offeso in caso di omicidio, o mutilazione: *in quanto, che,* dic' egli, *poteva forse evitare il danno del nemico, accadendo benissimo duelli senza ferite e senza morte;* quasi che nel calore della pugna fosse possibile moderare in tal modo la difesa da parare i colpi del nemico, e nel tempo stesso misurare i proprii in modo da non portargli mai verun nocumento.

§. 11. *Opinione di Beccaria.*

Beccaria (§. XXIX. *Dei delitti e delle pene*) all'opposto sostiene, che « il miglior metodo di prevenire questo delitto è » di punire l'aggressore, cioè, chi ha dato occasione al duello, » dichiarando innocente chi senza sua colpa è stato costretto » a difendere ciò che le leggi naturali non assicurano, cioè: » l'opinione ».

Non è veramente assai chiaro, se colla voce *aggressore* Beccaria abbia voluto indicare lo sfidante, oppure l'offensore. Le successive espressioni: *chi ha dato occasione al duello*, e *senza sua colpa* potrebbero forse far credere ch'egli pure opini doversi punire l'oltraggiatore e dichiarare innocente l'offeso, ed in tal caso servirebbero tanto più contro Beccaria gli argomenti stessi, che ho usato contro il Filangieri, il quale almeno nel caso di mutilazione o di omicidio, punisce anche l'offeso con uno dei gradi di colpa. L'opinione tuttavia del maggior numero si è d'interpretare un tal passo nel senso che si debba punire lo sfidante e mai lo sfidato, del quale parere sono anche varii altri filosofi antecessori del Beccaria, a ciò condotti dal riflettere, che lo sfidato non libero, non spontaneo, ma costretto dall'opinione e dal pregiudizio comparisce sul campo. Ma siccome anche lo sfidante, che per un oltraggio sofferto crede di non poter in altro modo togliersi all'ignominia, serve al generale pregiudizio, non si potrà pelle stesse ragioni che ho più sopra accennato, calcolare la sfida che quale circostanza aggravante, come anche la nostra legislazione e il progetto del codice penale Italiano hanno giudicato. Infatti ripeterò sempre, che o si reputa delitto l'azione del duello,

o no; ma se si tiene nell' un caso delitto, si deve anche in tutti gli altri casi stimarla tale egualmente, e le circostanze della sfida o dell'oltraggio non possono mettersi in calcolo che per aggravare o mitigare più o meno la pena. Le più saggie legislazioni, come l'Austriaca, la Jonia, ed anche il progetto di un Codice Penale pel Regno d'Italia (*Sezione III.* §. 466. *e seg.*, e *motivi al Cod. stesso*) considerarono appunto queste due circostanze, come essenziali misure della pena, sempre sulla base fondamentale che il duello in ogni caso è delitto; nè infatti senza aver un eminente riguardo a questi due fatti principali potrà mai emettersi sentenza che sia conforme alla giustizia. Fors' anche Beccaria intese di dire che si debba sempre lasciare impunito lo sfidato, a meno che non sia a lui stesso imputabile l'offesa che diede occasione al duello. In tal modo è evidente, che egli si sarebbe di molto avvicinato alla verità e alla giustizia.

§. 12. *Della inopportunità della pena d' infamia contro il duello.*

Come il duello tutto si fonda su un falso punto d'onore, facilmente venne stimato da molti autori, che il rimedio più efficace e più opportuno fosse l'infamia. Così opinava Sonnenfels (*Scienza del buon Governo*, §. 156), Bielfeld (*Istitutions Politiques*, Cap. *V*. §. 18, Barbacovi (*Osservazioni su alcuni moderni codici*), Addisson (*Osserv.*, Art. 97. *e* 99.), De Simoni (*Dei delitti considerati nel solo affetto ed attentati*, Cap. X. §. 7. Tom. II.), Lepanouse, (*Le duel au Tribunal de la raison et de l' honneur*), Fougeroux de Campigneulles (*Histoire des Duels*, Cap. XL.), ed altri molti, e sembra che a questa opinione propendessero anche Rousseau

(*Lettre á d' Alambert*) e Hobbes (Cap. XXX. *del Leviathan.*). *Honoris cupiditas ignominia sanciatur*, dicono essi; perciò una inevitabile infamia toglierà le radici del male e farà, che quelli i quali falsamente credevano di difendere il proprio onore vengano con ciò a perderlo. Una più attenta considerazione però intorno alla natura dell'infamia legale basterà a dimostrare quanto male si apponessero i suddetti filosofi nello sperare tanto effetto da un simile espediente. Osserva molto saggiamente Filangieri (Lib. III. Part. II. Cap. XXV.), che per dare alle pene d'infamia un valore ed ottenere che lo conservino, bisogna che la destinazione di queste pene segua l' opinione pubblica e non la contrasti. Se questa infatti non considera infame colui che la legge dichiara tale, la pena svanisce da se stessa, perchè perde il suo effetto. Nè può mai un legislatore pretendere di determinare a suo piacere la direzione dell' opinione pubblica; è dessa la proprietà più libera e più cara dei popoli, che deve bene essere rettificata dai lumi e corretta dall'istruzione, ma non mai violentata, non mai disprezzata dalle leggi. « La distribuzione dell' onore e » dell'infamia, dice Constant, (*Commento a Filangieri*, Part. I. Cap. VII.) appartiene esclusivamente all'opinione. » Quando la legge vuole intervenirvi, l'opinione si adombra ed annulla i decreti legislativi. Le pene d'infamia non devono dunque essere adoperate che pei delitti di loro natura infamanti, poichè allora soltanto può il legislatore esser certo che la sua sentenza otterrà col fatto la sanzione dell'opinione pubblica. Notaronsi, è vero, alcuni fatti, nei quali azioni per se stesse non infamanti furono efficacemente represse mediante una tale sanzione. Così Aulo Gelio (*Notti Attiche*, lib. XV. cap. X.) narra che in Mileto era invalsa una fatale follia, pella quale

molte fanciulle andavano a gara di togliersi la vita appiccandosi. I magistrati ordinarono, che i cadaveri ne sarebbero stati trascinati nudi pella città, colla corda con cui si erano strangolate. Una legge consimile in un caso eguale fu emanata in Roma, e tali suicidii ben presto sparirono completamente. Plinio (*Istoria Naturale*, lib. XVI., cap. XV.) narra, che sotto Tarquinio Prisco molti del popolo si appiccavano per sottrarsi ai penosi lavori che l'utilità pubblica richiedeva. Il re ordinò, che i cadaveri ne sarebbero stati attaccati ad una croce, genere di morte che ben si sa essere stata ignominiosa, ed anche tal legge ottenne pienissimo effetto. Alcuni editti di Zeleuco conservati da Diodoro di Sicilia ordinavano, che le donne libere non escissero di casa nella notte, a meno che non lo facessero per prostituirsi, e che nessuna potesse portare ricchi ornamenti d'oro, a meno che non fosse una meretrice. Qualche altra legge consimile si trova nei veneti statuti e presso qualche altra più antica legislazione; ma è facile il comprendere, che nei primi due casi la legge, approfittandosi di opinioni intorno al pudore già radicalmente penetrate nei costumi, arrecava una vera infamia di fatto, e che la legge di Zeleuco profittava di quella naturale inclinazione che ha il pubblico a credere il male, per la quale una relazione anche superficiale ed apparente è con molta leggerezza tenuta, come una presunzione sufficiente di colpa. I casi però nei quali si può servirsi di un tal mezzo con qualche speranza di buon successo sono assai limitati, e una costante esperienza dimostrò, che la pena d'infamia contro i duelli non condusse mai al minimo risultato. Chi obbediva la legge continuava ad essere l'oggetto del pubblico disprezzo, e così si trascurò l'infamia di diritto e si temè quella dell'opinione, che è quanto dire, si

disprezzò l'infamia di nome, ma si temè quella di fatto. Non sarà inutile anche l'osservare, che il valore dell'infamia di diritto dipendendo molto dalla parsimonia con cui viene infissa, ed essendo molto fatali le conseguenze di questa pena, cosicchè gl'infami respinti, direi quasi, da una scomunica sociale dal seno dei loro simili, sono individui veramente pericolosi alla sicurezza dello stato, molti autori, come specialmente il Carmignani, la condannarono, e varie sapientissime legislazioni, come l'Austriaca e qnella di Leopoldo di Toscana, l'abolirono, non attaccandola che alle pene capitali, e stabilirono, che scontata la condanna, nessun altro effetto ne durasse a carico del reo. Anche Jenull nell'eccellente suo commento al codice Austriaco (§. 144.) non esita a combattere l'opportunità di questa pena contro il duello, e Renazzi (*Elementa Juris Crimin.*, lib. II. cap. XII. §. 2.) scriveva: *sed sedulo tamen cavendum ne leges comunibus receptisque opinionibus directim adversentur, ibique infamiae notam inurant, ubi omnes laudem gloriamque quaerunt. Si quidem tanta solet esse vis praegiudicatarum opinionum, ut plerumque ipsam vincant legum auctoritatem, tunc leges effectu, quem sibi proposuerunt, vacuae, vulgo contemnuntur, sicque nocent magis, quam prosint.*

§. 13. *Della inefficacia della pena di morte. Differenze tra l'assassino e il duellista.*

Il disprezzo con cui i filosofi dovettero considerare il pregiudizio del punto d'onore, valse a produrre in alcuni una certa severità di giudizio, secondo la quale nessuna scusa credettero meritare questa particolare spinta criminosa, a cui pure

le leggi non avevano saputo porre alcun freno e riputarono il duellista altrettanto reo quanto un omicida ordinario. Già Blackstone, commentando le leggi inglesi (Cap. XIV.), aveva proclamato, che il duello doveva annoverarsi fra gli omicidii e come quelli punirsi. Il sig. Montseignat, nel rapporto che fece al corpo legislativo nel presentare il progetto dell'attuale codice criminale francese, avea dato una nuova sanzione a questa teoria. » Se i colpevoli hanno meditato, diceva egli, progettato, stabilito antecedentemente questo strano combattimento; se la ragione era in grado di farsi ascoltare ed essi ne hanno sprezzato la voce, affrettando in onta della legittima autorità con un'arma omicida quella punizione che dovevano attendere dalla spada della legge, essi saranno annoverati fra gli assassini.... La legge non può transigere con un pregiudizio così assurdo. » Il sig. Treillard consigliere di stato, che cooperò al codice del 1810, disse del duello: noi non abbiamo voluto fargli l'onore di nominarlo. Questa teoria che avea in tal modo ricevuto una sanzione di tanta autorità, venne in seguito abbracciata da varii scrittori e già anche Mattei (Tit. V. Cap. II., *Coment. ad* Lib. 47 e 48 *dig. de Criminibus*) aveva difeso con tutta forza una simile opinione, giungendo persino a suggerire che nessuna mitigazione di pena dovesse applicarsi a favore dello sfidato in confronto dello sfidante. Anche il profess. Nani in una nota a questo passo dell'opera di Mattei, ripete che in teoria un tale principio non patisce eccezione, quantunque almeno accordi che in pratica ne sarebbe molto dubbia l'opportunità. Al contrario il Cremani (*De jure Criminali*, Lib. II. Cap. V. Art. X.) conferma apertamente l'opinione del Mattei, e vuole il duello in caso di morte punito coll'ultimo supplizio; in caso di ferita

propone la pena delle ferite aggravata, trattandosi di un delitto misto di pubblica violenza e di offesa alla sicurezza personale, e finalmente, se non ne nacque alcun danno, insiste pella pena della pubblica violenza, non essendo, secondo il suo parere, il duello un delitto a parte, ma una semplice pubblica violenza che, seguita da danno, dev'esser inoltre repressa colla pena naturale della violazione che n'è derivata. Noi però confortati dalla concorde opinione di Beccaria, Filangieri, Jenull, Sonnenfels, Bielfeld, ed anche di Dupin stesso (*Dict. de la Conversation et de la lecture*, *Art. Duel.*), oltre d'infiniti altri autori, come pure dall'esempio delle più saggie e più umane legislazioni, proclameremo altamente, che il punire il duello collà pena di morte come l'assassinio, e il non ritrovarvi alcuna differenza di criminosità che valga a mitigare la pena che si fosse sancita contro l'omicidio, è apertamente contrario all'umanità e alla politica non solo, ma anche alla stretta e rigorosa giustizia. L'assassino ordinario che a sangue freddo o per soddisfare una vile passione toglie la vita al suo simile, agisce per spinta sua propria, esecrato dalla opinione pubblica, invano trattenuto dal freno della coscienza e dell'onore. Il duellista invece agisce per la spinta prepotente e viziosa, che non in lui stesso, ma nella traviata opinione della società intera ebbe origine, agisce per difender il proprio onore che non trova abbastanza tutelato nè dai costumi nè dalla legge, ed ha di mira immediatamente di conservare integri i proprii diritti e la propria fama, non già d'usurpare i diritti altrui. Prima cura dell'assassino è ordinariamente quella di celarsi fra l'ombre e di togliere la vita al proprio nemico salvando la propria. Il duellista invece avverte l'avversario che vuole una vendetta; le armi, la difesa e l'offesa sono eguali d'ambedue le

parti, senza che vi sieno vantaggi materiali a favor dell'uno o a danno dell'altro, e spesso lo sfidante sconta colla morte l'illegittimità del suo procedere. La spinta criminosa dell'assassino è immensamente pericolosa pella società, poichè passioni basse o facinorose ne spingono la mano; al contrario il duellista è bensì traviato da un errore fatale, ma lo anima l'impulso in sè stesso lodevole di difendere il proprio onore secondando l'opinione pubblica. L'assassino, membro della società corrotto nel profondo dell'anima, e pericoloso alla pubblica sicurezza, deve esser posto in perpetuo o per lunghissimo tempo fuori di stato di nuocere ulteriormente. Il duellista invece, spesso dannoso alla società più per corruzione d'un principio virtuoso (*corruptio optimi pessima*), che per profonda e vera nequizie, forma parte il più delle volte delle classi migliori della società, delle armate che col sangue difendono la patria in pericolo, della nobiltà che forma il lustro della nazione, e forse per educazione ed elevatezza di sentire era desso destinato alla più brillante carriera. Il duellista ha bisogno d'esser corretto d'un errore mentre l'assassino dovrebbe esser rifuso dagli elementi per riformarne del tutto il cuore e la mente, la volontà, i desiderii e le azioni nel tempo stesso. Tali considerazioni, nell'atto che ci mostrano una tanta differenza tra la criminosità dell'assassinio e quella del duello, ci vietano di colpirli ambidue colla medesima pena, e specialmente colla pena di morte, e ci fanno nel tempo stesso in generale riconoscere nell'omicidio in duello alcuni particolari elementi di scusa, e circostanze a tal segno mitiganti, da obbligare il legislatore ad usare una speciale indulgenza, addolcendo a suo riguardo le pene fissate per l'omicidio comune.

§. 14. *Cause che obbligano a mitigare nel caso di Duello la pena fissata pell' omicidio ordinario.*

Dobbiamo infatti inoltre riflettere, essere canone fondamentale del penale diritto che la legge deve accorrere più severa e più inflessibile a difendere i diritti del cittadino, quanto è più difficile che la ordinaria vigilanza dei privati basti a schermirne le offese. Perciò il ladro domestico è maggiormente punito del ladro comune. Chi conia false monete bene imitate è punito più di colui che soltanto inesattamente le riproduce. Nell' omicidio comune, il cittadino che non poteva prevedere d' essere in pericolo di vita, e quindi nulla poteva fare per salvarsi, ha bisogno d' una grande tutela da parte della legge, ed è giustissima la massima severità della pena. Il duellista però prevede il proprio pericolo, lo conosce e lo vuole, quindi minore è il bisogno e 'l dovere della legge di accorrere in sua difesa. *Lex non presumit eum in discrimine vitae fuisse, qui suapte culpa se vitae periculo exposuit*, dice Voët nel suo trattato *de Duellis* e la legge romana soggiungeva: *qui ex culpa sua damnum sentit non intelligitur damnum sentire*. Anche per questo motivo adunque è giusto di considerare il duello causa mitigante l' omicidio ed applicarvi una pena minore. Se quindi la spinta criminosa diversa e meno nociva, e il pericolo minore della società ci fanno dedurre essere di stretta giustizia il sancire una differenza tra l' assassino ed il duellista e il mitigare per quest' ultimo la pena ordinaria dell' omicidio, altrettanto ci sarà facile a dimostrare che motivi possenti di politica conducono ad eguale convincimento. In fatti la natura stessa del duello esclude l' opportunità del supplizio capitale

poichè, come osserva Sonnenfels, chi teme la morte più che la perdita dell'onore non si batte, e chi antepone la conservazione del proprio onore alla vita non è rattenuto dalla pena di morte. Una pena inefficace, che in sè stessa è un nulla, in pratica sarebbe crudele e tirannica, perchè recherebbe un male privato senza produrre un ben pubblico (*Gen. del Dirit. Pen.* §. 411.). Ma perchè una pena sia veramente efficace, conviene che possa aver adito di penetrare fino all'anima del delinquente, in modo che questi ne possa sentire l'impressione dolorosa tanto in previsione, quanto nell'attuale passione. Se dunque pella natura delle cose il duellista non può mai esser commosso dalla pena di morte, per qual motivo immolar tante vittime senza nessun utile risultamento pella pubblica sicurezza? Una provvida reazione, che le leggi ingiustamente severe trovano nei loro esecutori, produce inoltre l'effetto che assai raramente vengono applicate e tutti vanno a gara per deluderle. Una costante esperienza lo ha dimostrato, e nella storia dei duelli abbiamo veduto, come appunto allora il numero ne sia stato più frequente, quando più severe vi si minacciavano le pene. I re stessi, atterriti dal loro soverchio rigore, condonavano la pena quando si trattava d'applicarla, e sotto Francesco I. in Francia (*D'Audiguier, Ancien Usage des Duels, Chap.* XXXII.) si numerarono fino 14000 grazie contro rei di duello, la quale impunità quanto sia perniciosa non v'ha chi nol vegga, nessun vigore le leggi conservando, allorchè si riconoscono semplici formule, che assai difficilmente in pratica si applicherebbero. Perciò Sully (*Memorie* Lib. XIII.) disapprovava gli editti di Enrico IV. che pronunciavano la pena di morte, poichè prevedeva che sempre sarebbe stata implorata la grazia, e che di rado la si sarebbe rifiutata,

quando invece pene meno severe e più relative avrebbero ottenuto sicura esecuzione.

§. 15. *Danni che apporta il soverchio rigore delle pene.*

Oltre i suaccennati argomenti non ommetteremo di osservare, che l'atrocità stessa della pena fa che si ardisca tanto più per ischivarla, quanto è maggiore il male a cui si va incontro, cosicchè molti delitti si commettono per sfuggire alla pena di un solo. La storia ci dimostra, che i tempi dei supplizii più atroci furono sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni, poichè il medesimo spirito di ferocia che guidava la mano del legislatore reggeva quella del parricida e del sicario (*Beccaria* §. XV.); nè questo è il solo danno che discende dalla soverchia atrocità delle pene. È infatti in tale ipotesi impossibile il serbare fra i delitti e le pene la necessaria proporzione; giacchè per quanto una industriosa crudeltà ne abbia variato moltissimo le specie, pure non possono queste oltrepassare quell'ultima forza, a cui è limitata l'organizzazione e la sensibilità umana. Io non mi perderò ad investigare se sia utile o nò il fare del duello un capitolo a parte del codice penale, o se si debba annoverarlo fra gli omicidii in genere. Chiamatelo pure un omicidio, io ve lo permetto, ma ditelo un *omicidio in duello;* esso con un tal nome sarà sempre una causa mitigante dell'omicidio, o per meglio dire resterà sempre un omicidio di una natura sua propria, che per indole speciale criminosa esigerà generalmente una mitigazione tale di pena, da render inapplicabile la specie ed il grado della pena fissata per l'omicidio ordinario. Ma donde sorse nei legislatori questa sete orribile di sangue, per la quale con tanta indifferenza, senza

discernimento alcuno e senza riguardo alla vita dei soggetti non esitano a condannare per tanti delitti alla morte, che il numero dei supplizii monta spesso a tal segno da eccitar raccapriccio ed orrore? Il diritto di punir colla morte compete, è vero, alla società; io almeno lo credo, e molti saggi filosofi seppero dimostrarlo. Però i legislatori, che tremar dovrebbero nel reggere il destino dei popoli, prima di segnare con tanto iraconda compiacenza un decreto di morte, dovrebbero riflettere che molti altrettanto saggi scrittori contesero ad essi un tale diritto, e che alcuni sovrani si riputarono in dovere di rinunziarvi; nel quale argomento insisto tanto più in quantochè la pena di morte non può in ogni modo esser giusta se non quando è rigorosamente necessaria, come mezzo fatale ma inevitabile di sociale difesa, e nel duello non solo la morte non è pena necessaria, ma anche inopportuna, inefficace e dannosa. Perciò il sangue di tante vittime infelici che la legge ha crudelmente immolato, grida altamente contro questo esecrabile abuso della pubblica forza, e mi eccita a proteggere con quanto maggior vigore io mi possa la causa della giustizia e della umanità. Non si possono infatti leggere se non se con orrore quegli editti sanguinarii, nei quali la pena di morte viene nei casi di duello pronunciata contro i rei principali non solo, ma anche contro gli assistenti e i padrini, sovvertendo così gli eterni dettami della ragione e della giustizia civile. Queste leggi draconiche che disonorano egualmente gli schiavi instupiditi che le tollerano e il legislatore ignorante o barbaro che le ha emanate, smentiscono i progressi delle scienze sociali, dell' umanità e dell' opinione pubblica, e ci farebbero credere di vivere molti secoli indietro nel medio evo, fra i tormenti della barbarie e la mancanza d' ogni arte civile.

Confutate colla necessaria estensione le opinioni, che ebbero maggior numero di seguaci, passeremo ad accennare di volo le individuali opinioni di qualche altro autore.

§. 16. *Opinione di Cremani.*

Cremani nelle sue osservazioni intorno al progetto del codice penale del regno d'Italia suggeriva, che la pena del carcere intimato contro il duellista dovesse scontarsi, anzichè nelle prigioni comuni, nell' ospitale de' pazzi. Tale fu anche l'opinione del procuratore del basso Po (*Collezione dei travagli sul Codice Penale pel regno d'Italia*) e secondo Barbacovi (*Osservazioni sopra alcuni moderni Codici*) così decretavasi in uno degli Stati Uniti dell'America Settentrionale. Un tale consiglio veniva però con ragione rigettato da quella commissione legislativa, la quale con molta saviezza rispondeva : » che » se il duello dovesse considerarsi effetto di pazzia, non po- » trebbe far parte di un Codice Criminale, e che dovendo al- » l'opposto e pella sua indole e per i suoi effetti dichiararsi » essenzialmente pubblico delitto, non vi era alcun motivo di » fare per esso una tale eccezione, poichè per quanto il pun- » to d'onore sia falso e biasimevole, il popolo però non sa- » prebbe mai considerare il duello sotto un tale aspetto deri- » sorio. » E tanto più mi sembra del tutto irragionevole l'asserzione di Cremani, in quanto che gli alienati di mente in nessun tempo si considerarono infami, e sempre destarono invece la pubblica commiserazione. Perciò il custodire fra essi il duellista, non farebbe che eccitare vieppiù a suo favore la pubblica compassione, e se pur anche la derisione fosse il partaggio di quegli sventurati che perdettero l'uso della ragione, il

duellista, chè mai sarebbe come tale considerato, non potrebbe mai aver parte nel pubblico disprezzo. Nè potremo ommettere di osservare, che se anche niun effetto infamante portasse questa pena, altrettanto essa sarebbe per tutti i riguardi inumana e barbara. Lo spettacolo dei pazzi strazia l'anima di chi ha un cuore nel petto, ed è una prova troppo affliggente della miseranda bassezza in cui l'uomo re dell'universo può cadere dal più alto de' gradi sociali e dalla maestà di un essere che può sovranamente servirsi del proprio intelletto. L'obbligare un individuo ragionevole a convivere per lunghi anni con esseri in tal modo degradati, è tortura terribile assai più di quanto può a primo aspetto apparire, e il consiglio di carcerare un reo fra queste infelici ma innocenti creature, e di costituire il convivere con esse segno d'infamia, è un sacrilegio barbaro, una crudele profanazione dei riguardi che esige l'umanità sofferente; egli è in una parola violare quel rispetto che le grandi sciagure hanno diritto di pretendere dagli uomini e specialmente dalle leggi.

§. 17. *Opinioni di Schlicher, di Basnage e di Hobbes.*

Schlicher (*Dissertazione intorno al duello*) propone di proibire ai rei di portare più la spada, di togliere loro gl'impieghi militari, di dare all'ucciso la sepoltura dei rei criminali, ed il bando, alle quali opinioni quasi del tutto si conforma Basnage (*Dissert. sur le Duel.*). Osserveremo però che il proibire di portar armi è misura di polizia ed attualmente almeno pena leggerissima, che la destituzione dai gradi militari è pena non applicabile ai rei civili e forse non abbastanza severa, che finalmente il bando non può essere da una buona

legislazione intimato se non che contro i forestieri, ma non mai contro i proprii cittadini. Alcuni avevano suggerito di togliere al duellista per sempre i diritti civili, la qual pena, quantunque forse troppo severa perchè perpetua, potrebbe vincere l'impulso al duello, se viste importanti politiche non facessero disapprovare dai più saggi una misura, la quale togliendo per sempre ad un uomo il carattere maestoso e sacro di cittadino, non ne facesse un membro della società tanto più pericoloso ed ostile con quanta maggior forza esso viene respinto dal suo seno, e se la privazione legale di ogni diritto non trascinasse quest'uomo degradato a usurparseli tutti colla violenza. Hobbes (*Leviathan* Cap. XXX.) propone di obbligare i nobili a giurare di non mai battersi in duello, il quale rimedio fu anche suggerito da Puffendorfio; e quantunque non saprei, se nella lotta fra lo spergiuro e il disonore, questo venisse sempre a quello preferito, nè potrei esser certo se l'infamia, giusto retaggio dello spergiuro in tutti gli altri casi, fosse anche in questo infissa dall'opinione pubblica per un atto che non già vile e basso, ma coraggioso e nobile si stima; pure io credo che sarebbe utile il tentarlo, estendendo l'obbligo del giuramento oltrecchè ai nobili, ai militari, agli avvocati e agli impiegati pubblici, classi, nelle quali il duello è più frequente. Un tale consiglio mi richiama a memoria quanto Lamartine suggeriva in un eloquente discorso pronunciato nella camera dei deputati li 28 febbaro 1835, in cui proponeva d'impiegare pell'abolizione del duello la forza d'associazione, la più irresistibile de' tempi moderni e che dagl'Inglesi venne felicemente applicata a sopire alcuni vizii popolari. Come le società di temperanza nell'Inghilterra e nell'America hanno quasi distrutto l'abitudine dell'ubbriacchezza, egli spera che associazioni

dello stesso genere pella soppressione dei duelli giungerebbero a togliere tale delitto dai nostri costumi. Anche questo tentativo potrebbe senza danno arrischiarsi, e forse se ne avrebbe qualche profitto, quantunque la formazione di queste società e la loro estensione formerebbero la misura delle variazioni dell'opinione pubblica contro il punto d'onore, cosicchè se tali società si formassero, se andassero estendendosi, e finalmente generali si rendessero, ciò proverebbe che l'opinione è ormai corretta, e allora non per effetto di queste società, ma bensì pei mutati costumi il duello andrebbe distruggendosi.

§. 18. *Opinione di Bielfeld, Montesquieu e Jenull.*

Bielfeld (*Articolo citato*) insiste pell'istituzione dei tribunali d'onore, alla quale opinione sembra che applaudisca anche Piantanida. Ma noi abbastanza ne abbiamo parlato allorquando abbiamo giudicato gli editti di Luigi XIV. Montesquieu (Lib. XXVIII. Cap. XXIV) dice: » che allorquando nel » secolo passato si fecero leggi capitali contro i duelli, forse » che avrebbe bastato il togliere ad un militare la sua qualità » di militare col taglio della mano, nulla essendovi ordinaria» mente di più triste per gli uomini, che il sopravvivere alla » perdita del loro carattere. » Una tal pena crudele e inopportuna pare impossibile che sia stata suggerita da un filosofo troppo giustamente celebre pella vastità delle sue dottrine relativamente al secolo in cui visse, e pella umanità e dolcezza che suggerisce nell'applicazione delle pene in tutti gli altri casi. Io credo inutile il diffondermi a dimostrare, come sia da rigettarsi una pena che assoggettando il reo ad una pericolosa e crudele mutilazione, lo rende incapace per sempre di molti offizii

sociali, e, ciò che è peggio, gli lascia traccia indelebile della pena, che in tal modo sarebbe per lui protratta fino alla morte. Forse potrei aggiungere, che il pubblico giustamente indignato di quest' atto barbaro e sanguinario, anzichè riputar giusta la pena, ne trarrebbe contro le leggi odio e disprezzo; il reo lungi dall' essere riputato infame verrebbe considerato come il militare che in battaglia contro l' inimico resta mutilato, e così la mano perduta sarebbe innanzi alla pubblica opinione, e perciò anche innanzi al reo, un indizio perpetuo di coraggio e non mai segno d' infamia. Godiamo nell' osservare che anche l' anonimo nelle sue note allo *Spirito delle Leggi* disapprova, per quanto sembra, un tale suggerimento. Jenull finalmente, sapientissimo commentatore dell' Austriaca legislazione, non fa che approvarne la teoria col proclamare l' inopportunità della pena di morte e di quella d' infamia; conclude che sarà ammissibile e opportuna soltanto una pena per sua propria natura generalmente operativa, purchè inflitta con fermezza, e loda la pena del carcere, perchè la privazione della libertà riesce egualmente sensibile a tutti ed è nel tempo istesso la condanna più d' ogni altra suscettibile di modificazioni e di gradazioni diverse, tanto nella durata che nella severità.

§. 19. *Opinione di Dupin.*

Dupin, come abbiamo altrove notato, non mancò in ogni circostanza d' influire perchè la forza pubblica intervenisse a reprimere il duello, e sostenne che nel silenzio della legge deve pareggiarsi all' omicidio e punirsi egualmente. Però troppo profondo filosofo egli era per non sentire, direi quasi, per istinto di genio, che se il suo offizio di procurator generale lo

obbligava a sostenere un tale principio, in pratica sarebbe stato necessario di modificarlo; ed in fatti nella sua stessa requisitoria si abbandonava all' equità e al buon senso del *giury* soggiungendo: la coscienza del *giury* ha alcuni misteri che nessuno ha diritto d'interrogare; egli non ne risponde che a Dio e alla nazione; composto di onorati cittadini, allorquando saranno chiamati a pronunciare sulle conseguenze d'un duello, ciascuno vi porterà una severità unita a discernimento (*Seduta* 22 *giugno* 1837.). E in altro luogo lo stesso Dupin scriveva (*Dict. de la conversation et de la lecture*, *Art. Duel.*): » Il giudizio del *giury* sarà quello della nazione: esso talvolta seconderà il rigore dell' opinione pubblica, talvolta si lascierà trasportare dall'influenza del pregiudizio ammettendo alcune scuse, e quando ci saranno circostanze attenuanti saprà mostrarsi indulgente. » D'altronde Perignon (*Seduta del* 27 *aprile* 1838, *Camera dei Comuni in Parigi*) più connivente mostrandosi all' influenza del pregiudizio, in altra occasione aggiungeva: » Non » obliamo, Signori, che sono uomini che giudicano, che questi uomini conoscono le debolezze dell' umanità; essi comprenderanno l'impero del punto d' onore, si faranno carico » delle circostanze, calcoleranno se quegli che si è battuto » doveva battersi, e siate sicuri che il *giury* interrogato, saprà malgrado l' evidenza d' un fatto materiale e secondo le » circostanze, rispondere per l'uno: nò, l'accusato non è colpevole, e pell'altro: sì l'accusato è colpevole. Ecco, o Signori, dove si manifesterà in tutta la sua luce il benefizio dell'onnipotenza del *giury*. Lo stesso fatto produrrà l' impunità dell' uno e la condanna dell'altro, poichè non è già il » fatto materiale che costituisce il delitto, ma bensì le circostanze che lo avranno determinato. Nòi ci guarderemo di

» proclamare, che ogni duello è un delitto, ma diremo, che » ogni duello che apporta ferita, o morte è presunzione di » delitto, e che la giustizia deve agire. » Ecco per conseguenza un altro sistema, secondo il quale la legge punirebbe il duello, ma dipenderebbe dagli esecutori il proclamarne l' impunità, quando lo credessero opportuno. In tal modo però si stabilisce la punibilità di diritto e l' impunità di fatto, e il legislatore si contenta di seguire ciecamente la pubblica opinione, la quale interpretata dal *giury* transige nel maggior numero dei casi col pregiudizio e non mai giudica nell' interesse della legge; inconveniente che succede sempre in Inghilterra, come Bentham stesso non esita a confessare. L' istituzione del *giury* è bella e santa, e beati i popoli presso i quali è possibile l' introdurla. Gl' impulsi dell' interesse sociale e delle affezioni virtuose operanti per un puro senso esperimentale ed abituale, vi tengono luogo della scienza, ed è la moralità del cuore, anzichè l' erudizione fredda e pregiudicata, che ne detta i giudizii. I fondamenti di questa moralità stanno nella costituzione naturale dell' uman genere, le sue leggi sono quelle medesime de' suoi bisogni, la sua misura è quella del naturale sviluppamento delle facoltà umane (*Gen. del Dir. Penale* §. 529.). Però quantunque l' istituzione del *giury* sia la più grande e salutare educazione pei cittadini, come la più invincibile salvaguardia della libertà civile, mi pare tuttavia che l' assoggettare a questo tribunale il duello, onde lo dichiari delitto o nò secondo le circostanze, vale a dire seguendo i pregiudizii della pubblica opinione, sia misura assai pericolosa ed improvvida che può sventare tutto l' effetto della legge lasciandola inapplicata. Il concorso delle circostanze in ogni legislazione contribuisce ad aggravare o mitigare secondo

i casi la pena; ma dichiarare non esservi imputabilità, senza che il delitto si compia in mezzo a circostanze tali che tolgano del tutto la libertà all' agente, è se non altro lo stesso che dire: che il duello commesso per certi gravi motivi cessa di essere delitto. Un legislatore prudente però, specialmente trattandosi di un delitto nel quale l'opinione pubblica può tanto facilmente far traviare la coscienza dei giurati, dovrebbe indicare precisamente questi casi e non lasciarli mai ad un arbitrio pericoloso ed incauto. Notate di più che i casi nei quali l'onnipotenza del *giury* mostra la sua vantata benefica influenza, di rado possono accadere nel duello, poichè un acciecamento di passione tale da autorizzare il *giury* ad assolvere pienamente il reo, difficilmente può concorrere in un delitto che per natura sua è azione premeditata. Le tante formalità che l'accompagnano, il freddo calcolo con cui si pesano tutte le circostanze, i limiti, la misura e l'eguaglianza che vengono imposte alla difesa e all' offesa, escludono necessariamente l'impeto d'una passione viva ed acciecante, la quale mal soffrendo proroghe, moderazione, o confini, subitanea irromperebbe a trarre piena e terribile vendetta, senza lasciar tempo all'inimico di difendersi e molto meno di offendere; calpestando nel suo impeto quelle leggi minuziose che il punto d'onore ha introdotto, essa colpirebbe anche a tergo, e troverebbe che il pugnale è, meglio che la spada, pronto e sicuro istrumento di vendetta.

Egli è dunque assai raro che una veemente passione spinga al duello, e se pur anco fu l'odio che trascinò i combattenti sul campo, fu desso un livore calcolato, che pel lasso del tempo e pel modo speciale dell' esecuzione ha omai perduto l'impeto e il bollore primiero.

§. 20. *Opinione di Perignon e di Dumont.*

Quanto poi Perignon soggiungeva, secondo anche il sistema della giurisprudenza inglese, che nei casi di ferita o di morte soltanto il magistrato dovrebbe intervenire, escludendo così il caso d' un duello innocuo, è contrario ai principii di una sana dottrina, poichè è l' atto del combattimento che forma l' essenza di questo delitto, e le conseguenze di esso non ne sono che circostanze aggravanti. Tali considerazioni valgono nel tempo stesso ad oppugnare la consimile opinione di Dumont, professata nel progetto che diede di un nuovo Codice Penale pel cantone di Ginevra, della quale faccio volentieri parola per dimostrare, come anch' egli fosse ben lontano dall' approvare l' indulgenza che traspira dalle opere del celebre inglese da lui tradotto e commentato.

Dal prospetto che abbiamo presentato delle leggi che presso i varii popoli vennero emanate intorno al duello, e delle dottrine di coloro che ne dettarono precetti e consigli, si scorge un contrasto di disposizioni, un conflitto di principii e una confusione di opinar tale, che desterebbe meraviglia se, come osserva Romagnosi, l' esperienza di tutti i secoli non dimostrasse, che lo spirito umano non inoltra sulle vie del vero se non dopo esser stato traviato dalle illusioni dell' interesse, dalle prevenzioni dei sistemi, dai delirii della licenza, dalla deferenza indolente della credulità, in una parola, dopo aver esauste tutte le sorgenti dell' errore. Per le quali cose chi si propone di scrivere intorno al duello essendo costretto a procedere fra gli scogli d' errori troppo celebri ed il fluttuamento di mal fermi raziocinii, deve sentire che a fronte della riverenza

ispirata dalla celebrità di coloro, dall'avviso dei quali si diparte, sarebbe temerità il non porre in opera tutti i mezzi che possono valere ad afforzare la verità e porla nella sua vera luce. Tale motivo varrà dunque, io spero, a giustificarmi, se vorrò convalidare l'opinione che sono per emettere con tutti quegli argomenti che possono servirle di appoggio e di dimostrazione.

§. 21. *Necessità di usare i mezzi prevenienti non coattivi per poter giustamente punire il duello.*

Le pene non sono giuste se non in quanto sono necessarie, nè si può dire necessaria una pena sino a che non si sieno inutilmente tentati tutti i mezzi possibili per prevenire il delitto. Questi sono assiomi di penale diritto non mai ripetuti abbastanza, senza i quali non evvi criterio a distinguere la giustizia o l'ingiustizia di una legge, nè il legislatore ha norma certa per uniformare i suoi precetti all'ordine eterno della libertà civile. E come abbiamo veduto altra non essere stata l'origine del duello che un potente bisogno di vendicare quelle offese che la legge lasciava impunite, non potrà mai un legislatore imporre giustamente una pena a quest'atto, per quanto nocivo esso sia, se prima non abbia messi in opera tutti i mezzi di prevenzione che la prudenza e l'equità gli additano; *ubi leges displicent aut nulla sunt, vis dominetur necesse est* (*Cicero*, *Orat. pro Sexto.*). È quindi necessaria prima d'ogni altra cosa una completa ed opportuna legislazione penale contro le ingiurie, sicchè il cittadino sapendo che nella forza pubblica ha un protettore pronto ed imparziale, non trovi più indispensabile il farsi giustizia da sè e turbare in tal modo la pubblica sicurezza. È d'uopo del pari correggere

e riformare l'opinione pubblica con una opportuna educazione, sia inspirando principii tali che facciano disprezzare ed obbliare il fatale pregiudizio del punto d'onore, sia impedendo che l'opinione pubblica, abbandonata a sè stessa, nutrita da esempii o da improvidi elogii, non si rafforzi nell'antico errore. Finalmente deve il magistrato impiegare tale e tanto attiva vigilanza da venire opportunamente informato dei duelli che devono succedere, ed accorrere per impedirli anche colla forza.

§. 22. *Necessità di una buona legislazione contro le ingiurie all'onore.*

La necessità di una buona legislazione contro le ingiurie all'onore è troppo vivamente sentita, perchè sia d'uopo che io insista maggiormente ad additare una lacuna tanto pericolosa e deplorabile di quasi tutti i codici. Sully, Blackstone, Jenull, Bentham, tutti, direi quasi, quelli che scrissero intorno al duello, altamente implorarono che si occupassero finalmente le leggi a tutelare un tanto sacro diritto, e come si difendono la proprietà e la vita del cittadino, si desse opera a garantirne pur anco la dignità, l'onore e la fama, diritti inapprezzabili per l'uomo sociale, che sono il fondamento della sua felicità e della sua quiete, la fonte di mille purissime compiacenze, l'attributo più caro, per conservare il quale la vita intiera si spende, e i sacrifizii più penosi si comportano senza esitazione. Io so bene che all'aspetto del filosofo un oltraggio immeritato è un nulla, e che l'uomo virtuoso e saggio conserva integro il suo valore sociale, se anche un qualche spensierato osa ingiustamente insultarlo. Così il Cinico di Atene

riceveva sorridendo le palle di fango che la plebaglia gli lanciava sul volto, e Socrate, il divino Socrate credeva che le offese degli sfrontati non meritassero neppure risposta, come i calci d'un asino che si lasciano inulti. Però all' uomo comune la stima di sè stesso sembra troppo sterile per compensare i sacrifizii della virtù; egli ha bisogno di godere la stima degli altri, e il meritarla gli pare troppo piccola cosa in confronto dell' ottenerla. Così l'apparenza della virtù è preferità alla virtù stessa, e l' esistenza morale dell' uomo dipende intieramente dall' opinione degl' altri uomini. Per la qual cosa, tale essendo la costituzione della società e lo stato attuale de' costumi presso le nazioni più colte, l'effetto ordinario e naturale di una offesa, è di togliere all'uomo oltraggiato una parte più o meno considerabile della sua fama, ch' è quanto dire, egli non gode più la stessa considerazione fra i suoi simili, perde una parte proporzionale dei piaceri, dei servigi, dei buoni uffizii d' ogni genere che sono i frutti della stima, e può trovarsi esposto alle conseguenze deplorabili del loro disprezzo. Se poi alle offese non s' imponesse alcuna pena, esse si potrebbero ripetere a piacere, e siccome un insulto umiliante e maligno, lungi dal sopire l'odio che lo ha prodotto, sembra al contrario servirgli di eccitamento, una carriera illimitata resta aperta all'insolenza, la persona insultata oggi, può esserlo domani, posdomani, tutti i giorni, tutte le ore; ogni novello insulto ne facilita un altro e rende più probabile una successione di oltraggi dello stesso genere. Un atto appena sensibile se fosse unico, può produrre a forza di ripetersi un grado di mal essere assai doloroso, e talora perfino un intollerabile tormento. L' individuo sommesso, per la sua debolezza relativa, a subire a piacere dei suoi persecutori una

simile vessazione, sprovvisto che fosse di ogni difesa da parte della legge sarebbe ridotto alla situazione più miserabile, sempre in allarme e in angustia, oggetto d' una derisione tanto più fiera, in quanto che non verrebbe mai addolcita dalla compassione.

§. 23. *Continuazione. Norme fondamentali per formare una buona legislazione contro le ingiurie.*

L' insulto talora consiste in una calunnia o in una falsa imputazione, talora abbandonato il timido velo della menzogna, l' offensore attacca alla scoperta e adopra i più raffinati artifizii per umiliare il proprio nemico, talvolta infine per soddisfare ad una passione o ad un capriccio, e non immediatamente per recare oltraggio, porta gravissima offesa. In tutti i casi però la legge, interrogata del suo appoggio, deve intervenire; la definizione dei delitti contro l' onore deve avere sufficiente latitudine per abbracciarli tutti, deve seguire passo a passo l' opinion pubblica ed esserne fedele interprete. Ogni atto ch' ella considera come attentato all' onore deve essere anche dalla legge come tale punito. Una parola, un gesto, uno sguardo, sono tali agli occhii del pubblico da costituire un insulto? Questa parola, questo gesto, questo sguardo devono bastare al magistrato per costituire una trasgressione. L' intenzione dell' ingiuria fa l' ingiuria; tuttociò che si commette contro un cittadino per manifestargli o attirargli disprezzo è un insulto e deve avere la sua riparazione (*Bentham*, Cap. XV. c. s.). Deve la legge rammentare che l' onore è una delle più forti sanzioni della tranquillità sociale, che inoltre doveri e diritti santissimi, il pudore, per esempio, la

fedeltà conjugale sono sotto la sua salvaguardia; deve ricordarsi che un popolo insensibile agli affronti è un popolo d'imbecilli o di schiavi, e perchè una nazione non giunga a tanta degradazione, egli è il deposito dell'onore individuale che dev'essere con tutta gelosia custodito. Alle grandi offese tutte le leggi provvidero, quantunque spesso con pene poco relative ed inefficaci o con procedure lunghe ed umilianti; ma anche gli oltraggi, dei quali non si può apprezzare il valore a denaro, e che pure feriscono profondamente il cuore dell'offeso, devono trovare nella legge un freno, sicchè prontamente ed efficacemente sopiti, il cittadino oltraggiato sia tolto ad ulteriori avvilimenti. Un tale che pella sua condizione sociale abbia bisogno, per così dire, di un pubblico rispetto, sicchè perduta l'aureola di una inviolata autorità, più non possa con mano sicura e fronte alta imporre ai soggetti; un negoziante di cui il primo e precipuo capitale sia una probità intemerata, una misura conveniente nelle imprese, un contegno tranquillo, modesto e irreprensibile; un educatore, un sacerdote, un avvocato che vivano dell'opinione e della stima pubblica, un magistrato finalmente, di cui l'autorità più utile e più vera si fonda sulla fiducia che la sua giustizia e i suoi lumi ispirano, tutto possono perdere per un insulto maligno che attiri su di loro il pubblico disprezzo; un marito di cui fu macchiato il talamo, o che ne abbia il sospetto, perde la domestica pace ed ha le furie nel seno; una fanciulla abbandonata o derisa perde il suo buon nome per sempre; e la legge avara che tanto si allarma, e talora col più crudele rigore punisce ogni piccola violazione del diritto di proprietà, starà indolente e silenziosa al cospetto di così perniciosi attentati contro la pace eterna dei cittadini? E se pure accorrerà in difesa dell'onesto oltraggiato, lo

farà dunque con tanto mal ordine, con tanta improntitudine e così incompletamente, che maggiore sia l'onta nell'implorare la difesa del magistrato, e l'offeso piuttosto che essere il soggetto di una inquisizione umiliante da cui non saprebbe ottenere alcuna riparazione, creda meglio o vendicarsi colle proprie mani o dissimulare l'oltraggio, rodendosi fra sè d'ira e d'indignazione?

§. 24. *Continuazione. Gradi diversi di sensibilità dei quali la legge deve farsi carico.*

Vi sono poi degli altri casi in cui l'offesa in fatti è leggiera e forse appena presunta. Così talora un uomo di retto e profondo sentire, ma bersaglio d'avversità e scopo di persecuzioni potenti, teme sempre di essere calpestato od offeso e di ogni sospetto si risente e si adombra; altri che consumati i più begli anni nella meditazione e nello studio forse chiude nel petto la scintilla del genio, ma mal inteso dai suoi concittadini giace obliato nell'oscurità, sente che la non curanza è un disprezzo, e nel contatto coi frivoli che non furono mai vivi, vieppiù conoscendosi potente di cognizioni e d'intendimento, mal soffre attorno a sè il ronzio di questo volgo intollerante, irrispettoso ed ingiusto che gli tarpa le ali e gl'impedisce la via, sicchè una disputa anche letteraria presto si avvelena, ogni piccola irriverenza, un oblio, una incredulità lo esacerba, e in uno sguardo, in una parola, in un dubbio sospetta un affronto, un disprezzo, una umiliazione. Altri che da destino crudele fino nell'utero della madre sortì o intelletto scarso o difetti notevoli di corpo, vedendosi oggetto di una derisione beffarda, altrettanto ingiusta quanto inumana,

impotente a difendersi, geloso di ogni forza e di ogni bellezza; esacerbato dal disprezzo e dall' umiliazione in cui è piombato, sdegna di ricorrere ad un magistrato che mal saprebbe ristabilirlo nell' opinione pubblica, quando i costumi sono corrotti a segno che la miseria eccita il riso, invece che la compassione. Sapendo che appunto questa sua vendetta aizzerebbe vieppiù contro di lui i suoi persecutori, ei geme in silenzio e mena orribile vita senza la luce e il conforto di una dolce e tranquilla convivenza sociale. L'uomo insultato, rispondendo con dignità severa e risentita, giunge talvolta ad avvilire l' offensore colla potenza della parola e dello sguardo, e riesce ad imporgli silenzio. Una tale lezione data con vigore è tanto più salutare quanto maggiore è il numero delle persone che vi sono presenti, può ammorzare del tutto la baldanza di uno spensierato, e l'offeso traendo seco l' approvazione degli spettatori sempre propensi a seguire la causa del più forte, può forse dopo l'oltraggio sentirsi accresciuto nella pubblica stima e conoscersi più inviolabile e più sicuro da nuovi attacchi. Taluni non curanti di un'ingiuria immeritata sotto l' usbergo del sentirsi puri, fideranno nell' opinione che sapranno di godere nella società e disdegneranno di vendicarsene o di esigerne col mezzo del magistrato una riparazione; ma se altri più deboli o di carattere più sensibile sentiranno il bisogno di una pronta ed opportuna soddisfazione, se l' ira che covano nel fondo del cuore ha d' uopo di prorompere e di ottenere vendetta, perchè non si affrettano le leggi ad impadronirsi di questo elemento di guerra sociale, e dirigendo coll' imparzialità di un giudice la misura della soddisfazione, non accorrono a disarmare la mano dell'offeso, e a ristabilire con una giustizia pronta, invariabile, dignitosa, il turbato equilibrio? Perchè non

curano di conquistarsi la pubblica fiducia e di richiamare spontaneo a sè il cittadino oltraggiato, onde in seno dell' autorità pubblica abbandoni i proprii diritti e la propria difesa per riaverne una fama piena ed integra, ed una sollecita, opportuna riparazione? Si obbietterà che molti segni insultanti, dubbi per loro natura, fugaci e spesso immaginarii, sarebbero difficili a vendicarsi, e che uomini sospettosi vedendo un oltraggio ove infatti non ve ne fu ombra, potrebbero far subire una pena ingiusta a persone innocenti. Però, come acutamente osserva Bentham, è facile il distinguere l' ingiuria reale dalla immaginaria, bastando interrogare il reo se ebbe infatti intenzione di dimostrare all'accusatore disprezzo. Se lo nega la sua risposta, vera o falsa che sia, basta per lavare l' onta di chi fu o si credette offeso, poichè se anche l' ingiuria fosse stata poco equivocà, il negarla è ricorrere alla menzogna, confessare il proprio errore, mostrare timore o debolezza; è fare insomma un atto d' inferiorità, ed umiliarsi avanti il proprio avversario. Quando però la legge ha decretato una soddisfazione, l' uomo offeso che prima si trovava ridotto innanzi al suo aggressore in uno stato intollerabile d' inferiorità, che non poteva più trovarsi con esso tranquillamente nello stesso luogo, e non vedeva nell' avvenire che una prospettiva di derisione e d' ingiurie, riacquista in un punto ciocchè aveva perduto, cammina con sicurezza e a fronte alta, e guadagna una superiorità positiva sul proprio avversario. E perchè tanto cangiamento? Perchè egli non è più un essere debole ed infelice che si può calpestare impunemente; la forza del magistrato è divenuta la sua, nessuno è più tentato a rinnovare un insulto di cui la punizione fu solenne e pubblica, e l' offensore decaduto dal suo trionfo non conserva della commessa ingiustizia altra

memoria, che il castigo che ne ottenne. Se l'offeso fosse stato anche un atleta, poteva forse sperare di più? (*Bentham*, l. c.)

§. 25. *Requisiti che devono avere le pene contro le ingiurie. Pene diverse suggerite da Bentham.*

Ma per giungere a questo scopo conviene più che mai che la pena sia relativa e giustamente proporzionata all'offesa. Se dunque l'ingiuria si operò con un mezzo meccanico, è d'uopo che un mezzo meccanico faccia parte della riparazione. Altrimenti questa non colpirebbe l'immaginazione nello stesso modo, e sarebbe incompleta. L'offensore essendosi servito di una certa forma ingiuriosa per rivogliere il pubblico disprezzo sul suo avversario, converrà impiegare una forma analoga per rimandare contro di lui questo disprezzo. Siccome nell'opinione è la sede del male, egli è nell'opinione che bisogna portare il rimedio. Le ferite della lancia di Telefo non si guariscono che col tocco della lancia istessa. Ecco il simbolo delle operazioni della giustizia in materia d'onore; con un affronto si commise il male e con un affronto bisogna ripararlo. (*Bentham*, l. c.)

Le pene che Bentham suggerisce contro le offese all'onore, e che si fondano sul dato che le inquisizioni sieno pubbliche, e pubbliche pur anche le esecuzioni delle sentenze, sono le seguenti:

1. Semplice ammonizione.

Il porre sotto agli occhi di un cittadino in pubblico i suoi doveri e le leggi, è supporre che avrebbe potuto obbliarle ed infrangerle; ma di tutte le pene che affettano l'onore questa è la più leggera, poichè include per quello che n'è

l' oggetto una testimonianza di stima. La sua gravità dipenderà dalla pubblicità, e dal numero e dalla scielta delle persone ammesse alla cerimonia. Maggiori variazioni farà la legge, più essa eleverà agli occhi dei cittadini l'importanza di questa pena salutare; importanza che sarà indizio e pegno dell' ascendente, che ottiene la sanzione morale. Felice il popolo sul quale i magistrati avranno una forte azione mercè un mezzo tanto delicato! (*Bentham*, Lib. III. Cap. III. *Teoria delle leggi Penali.*).

2. Lettura della sentenza fatta dal delinquente stesso ad alta voce.

3. Porre il reo in ginocchio avanti l' offeso.

4. Un discorso di umiliazione prescritto.

Però lo sforzare il delinquente a dichiarare di aver proferito una menzogna e a riconoscere pubblicamente l'onore della parte lesa, è metodo per molti riguardi vizioso. Si ha torto infatti nel prescrivere ad un uomo l' espressione di certi sentimenti che potrebbero non essere i suoi, arrischiando nel tempo stesso di ordinare giuridicamente una menzogna. Si ha torto egualmente nell' indebolire la riparazione con un atto coattivo, perchè in fine una ritrattazione fatta in giustizia non prova che la debolezza e il timore di chi la pronuncia. Tuttavia il delinquente può essere l' organo della sua propria condanna, se lo si giudica conveniente per aumentargli la pena; ma perchè lo si faccia senza mancare alla più esatta verità, la formula da prescrivergli dev' essere semplicemente: *la corte ha giudicato che io ho proferito una falsità; la corte ha giudicato che in tutto questo affare il mio avversario si è comportato da uomo d' onore;* ma non mai si deve obbligarlo a ripetere assolutamente: *io ho proferito una falsità; il mio*

avversario si è condotto da uomo d' onore. Questa dichiarazione più forte che la prima in apparenza, lo è molto meno in fatto. Il timore che detta simili ritrattazioni non cangia i veri interni sentimenti, e quando il labbro li pronuncia innanzi un'udienza numerosa, si sente, per così dire, il grido del cuore che li smentisce. L'offensore può essersi ingannato di buona fede, e voi lo obbligate ad accusarsi di menzogna. Voi lo mettete in una posizione crudele, nella quale più egli sarà onest' uomo, più avrà a soffrire, e sarà punito tanto più, quanto meriterà meno di esserlo (*Bentham, Principii del Codice Penale*, Cap. XIII.).

5. Vestito e maschere emblematiche, colle quali si apponga all' offeso un segno degradante.

6. I testimonii nell' insulto chiamati ad essere testimonii della riparazione.

7. Le persone, delle quali la stima importa molto al colpevole, incaricate dell' esecuzione della sentenza.

8. Pubblicità del giudizio pella scelta del luogo e per l'affluenza degli spettatori. L'impressione, l'affissione e la distribuzione della sentenza.

9. Bando più o meno lungo sia dalla presenza della parte offesa, sia da quella de' suoi amici, sia dalla contrada, o dalla città.

10. Per insulto fatto in luogo pubblico, come nel mercato, nel teatro, il bando da questi luoghi.

11. Per insulto corporale, il taglione inflitto dall' offeso, o a suo piacere dalla mano del carnefice.

12. Per un insulto fatto ad una donna, l'uomo sarà vestito di abito femminile e il taglione potrà essergli inflitto da una donna.

13. Come ordinavano gli antichi parlamenti francesi, nei casi di falsa imputazione, la sentenza che ristabilisce la riputazione dell'offeso, sia stampata ed affissa a spese del calunniatore.

14. Nei casi gravissimi mi pare necessario di aggiungere una detenzione più o meno lunga nella casa d'arresto, esacerbata talvolta anche col digiuno o col lavoro pubblico.

§. 26. *Osservazioni intorno a queste pene.*

Molte di queste pene, come osserva Bentham, (Cap. XV. l. c.) sono nuove, e talune sembreranno anche singolari, ma sono appunto necessarii nuovi espedienti, poichè l'esperienza ha dimostrato l'insufficienza degli antichi, tanto più che la loro singolarità apparente dipende appunto dall'essere addattati al loro scopo e destinati mediante la loro analogia a trasportare sull'offensore insolente il disprezzo ch'egli aveva voluto gittare sull'innocente offeso. Questi mezzi sono numerosi e variati per corrispondere al numero, alla varietà e alla gravità dei casi, e per fornire le soddisfazioni convenienti alle differenti classi della società; poichè non bisogna trattare nello stesso modo un insulto fatto a un subalterno o ad un magistrato superiore, a un ecclesiastico o ad un militare, a un giovane o ad un vecchio. Questo gioco da teatro, questi discorsi, questi emblemi, queste forme, secondo la diversità dei casi, solenni o grottesche, in una parola, queste pubbliche soddisfazioni convertite in spettacoli, somministrerebbero alla parte offesa alcuni piaceri attuali ed alcuni piaceri di reminiscenza che saprebbero compensare la mortificazione dell'insulto. Tuttavia una legislazione contro simili delitti, per quanto sia

bene ordinata, e perfetta non condurrà mai a verun risultamento se la giustizia più severa non accompagnerà le sentenze del giudice, e le querele del povero e dell'afflitto non troveranno appoggio e vendetta anche contro l'ottimate e l'opulente, se l'inquisizione non sarà dignitosa e sollecita, l'esecuzione della sentenza inevitabile, se nonchè per condonazione dell'offeso, e specialmente se i magistrati, ai quali un tanto ufficio si appoggia, non saranno per ogni riguardo degni della maggiore fiducia e non godranno in tutta la pienezza ed estensione il suffragio dell'opinione pubblica. È però da notarsi che nei delitti, i quali hanno il carattere d'insulti, conviene non comprendere gli atti vantaggiosi della censura pubblica e l'esercizio del potere della sanzion popolare. Deve riservarsi agli amici ed ai superiori l'autorità di correggere e d'ammonire; deve essere salva la libertà della storia e la libertà della critica (*Bentham*, l. c.).

§. 27. *Intorno all'educazione pubblica.*
Dell'educazione attiva.

Fra i mezzi di prevenzione che il legislatore deve mettere indispensabilmente in opera per poter poi giustamente punire il duello, abbiamo annoverato la pubblica educazione.

Vastissimo è il significato di questa parola che comprende tanto l'introduzione di nuove opinioni e la riforma delle antiche, come l'impedire che le opinioni false ricevano maggiore nutrimento dall'abitudine e dall'esempio, per cui il primo processo potrebbe appellarsi *educazione attiva*, il secondo

educazione passiva. Lento è il progresso delle riforme, ma altrettanto sicuro n'è il risultato, quando l'avanzamento nell'arte di ragionare, lo sviluppo delle scienze e delle arti, e il sempre maggiore addolcimento dei costumi fanno sì che un'eguale fisonomia e una stessa tendenza si manifestino in tutti gli atti della vita civile, e siccome le verità si legano le une alle altre, e l'onestà dell'animo, la subordinazione alle leggi, la rettitudine e la delicatezza dei sentimenti non possono da un punto all'altro in un caso particolare smentirsi, è ragionevole il presumere, che un miglioramento nell'educazione intellettuale e morale porterà seco la distruzione di sì deplorabile pregiudizio. Come il duello giudiziario sparì al pari di un fuoco fatuo innanzi alla luce vera d'una sana giurisprudenza, verrà un giorno che una buona educazione, diffusa in tutto il popolo, distruggerà il pregiudizio del punto d'onore. L'idea del vero coraggio, del coraggio civile farà scomparire l'audacia omicida del duellista, e la difesa giusta, imparziale ed illuminata della legge bandirà la vendetta sproporzionata, cieca e crudele del privato offeso. Conviene però che nei costumi pubblici s'introduca l'opinione, che il vero coraggio consiste soltanto nell'imprendere un'azione pericolosa, ma santa ed utile ad uno scopo sociale, e che l'affidare la propria vendetta alla legge, non è atto di viltà o di debolezza, ma dovere primo e inevitabile d'un buon cittadino.

§. 28. *Confutazione di un principio professato da Hobbes.*

Hobbes, nel *Leviathan* Cap. X., diceva egualmente, che il duello sarà sempre onorato, finchè non si sieno trovate leggi, le quali facciano in modo che lo sfidatore passi per un vile, e al contrario chi rifiuta la sfida, per un uomo d'onore. » Ma però, soggiungeva, io non vedo come ciò possa farsi, » poichè l'ardor di combattere è sempre indizio di valore, » virtù che nello stato di natura è la maggiore di tutte, se non » l'unica; in luogo che se vi è virtù a rifiutare un combatti- » mento, questo è per effetto delle leggi e non conforme- » mente alla natura...... Ma la natura ha più forza delle » leggi. » Una tale teoria che ci farebbe disperare per sempre della distruzione di un tale pregiudizio, può facilmente confutarsi, considerando che l'uomo educato in società separerebbe lo scopo dai mezzi, saprebbe distinguere il valore impiegato per una causa giusta, da quello impiegato per proteggere una causa ingiusta, ed ammirando una tale virtù divenuta fatale, invece che avrebbe potuto essere immensamente utile, condannerebbe tanto più l'uso illegittimo che ne venne fatto, come compiange le attrattive di una donna che invece di fare della sua bellezza un tesoro di pudore e di grazie, la vende ad un vile mercato, e deturpa un viso di angelo, coprendolo di vitupero e d'infamia. Siccome lo stato di natura, secondo Hobbes, è stato di guerra e di rapina, quanto egli asserisce del duellista potrebbe egualmente applicarsi ad un valoroso assassino. Stando alle sue espressioni: il valore è virtù forse

unica nello stato di natura, e siccome, quando pure lo si dedicasse a commetter rapine, fino a che le leggi non le proibissero, non si potrebbe dire illegittimamente impiegato, se è vero che la natura è più forte delle leggi, dovrebbe anche attualmente un valoroso sicario essere onorato e non infame. Ci conforta però il poter francamente asserire, che il fatto è del tutto contrario a una tale supposizione, perchè si ammira, è vero, il coraggio e il valore anche in un assassino, ma la causa a cui fu questo valore consacrato, ne toglie l'onore ed il vanto, e l'assassino esecrato dall' opinione pubblica è condannato universalmente ad inevitabile infamia. Così seguirà, io spero, del duello, allorquando appunto l'impero della legge e della educazione sociale giungerà a riformare completamente l'uomo, che non può divenire nè ragionevole, nè perfetto, se non è educato nella società e pella società, cosicchè il valore sarà apprezzato soltanto allorchè sarà dedicato a scopo utile e pio; sarà invece maledetto ed abbominato, allorquando si tingerà del sangue del fratello, o con abuso di forza sovvertirà le leggi dell' ordine pubblico.

§. 29. *Del metodo di educazione che l' autorità pubblica dovrebbe adottare.*

Provata possibile una tale riforma dell'educazione, trovo inutile l'estendermi a fissare i sistemi che l'autorità imperante dovrebbe seguire. Questi devono esser varii, secondo il diverso stato della nazione presso cui s'introducessero; devono seguirne le diverse età e le attitudini naturali o fittizie che presenta, devono modificarsi secondo l'indole, il clima, la

religione e le opinioni diverse dei popoli. La prudenza legislativa e le viste complete dell' alta legislazione suggeriscono i sistemi opportuni, e ne sorvegliano l' applicazione. Io noterò soltanto con Rousseau, che difficilmente si giungerebbe a una completa riforma senza l'intervento delle donne, che tanta parte d' influenza ereditarono in ciò che risguarda il punto d'onore, la galanteria ed il coraggio. I più grandi pensatori si convinsero, che l' un sesso essendo, per così dire, il complemento dell' altro, non è possibile il perfezionarli senza che vicendevolmente col contatto, coll' eccitamento e colle attrattive di una reciproca approvazione si dirigano sulla via del vero e dell' onesto; nè il legislatore deve trascurare una molla così potente, che tanti effetti produce impossibili agli sforzi di qualunque altro artifiziale impulso. Nel medio evo abbiamo veduto che un istinto accorto ed interessato guidava le donne a nutrire il punto d' onore e la galanteria guerriera; vedremo altrove, come lo stato attuale della società e l'eguaglianza civile, che a poco a poco s' introdusse, rendano ora inutile quella difesa che in altre circostanze era indispensabile, e perciò inutili le istituzioni che tendevano a conservarla.

§. 30. *Dell' educazione passiva. Requisiti che devono avere le opere popolari che si pubblicano contro il duello.*

Non basta però che il legislatore con una opportuna educazione corregga l' opinione pubblica intorno al coraggio; non basta che i cittadini, aperta la mente al lume del vero, riconoscano finalmente l' assurdità e la stranezza del punto d'onore; non basta che il buon senso di una mente sana disveli le ridicole contraddizioni e la follia dei principii che il codice

cavalleresco sanziona, l'autorità pubblica deve inoltre invigilare, affinchè nulla si operi nella società che influisca a mantener vivo il pregiudizio e controoperi alla difficile impresa di distruggere un'opinione radicata da tanti secoli. Perciò sono utili le opere che trattando particolarmente di un tale argomento, si occupano a combattere i comuni errori difendendo altamente i diritti dell' umanità, della religione e del buon senso. Fra queste meritano speciale menzione la *Scienza cavalleresca di Maffei*, il trattato del sig. Piantanida, ed alcuni opuscoli pubblicati recentemente in Francia, fra i quali si distingue uno del signor Liwingston intorno ai modi d'impedire i duelli, ed un altro del sig. Lepanouse: *Il duello al tribunale della ragione e dell' onore*. Questi lavori, sempre lodevoli per lo spirito che li anima e per lo scopo che si propongono, sono raccomandati vivamente anche dal sig. Barbacovi (*Discorso citato*), e possono infatti, se sono condotti con ingegno e con moderazione, richiamare taluno dall' antico errore e ricondurlo sulla retta via. Se una di queste opere si pubblicasse, sarà sempre utile il darvi, specialmente fra i nobili ed i militari, la maggior possibile diffusione, purchè si badi attentamente a reprimere quello improvvido zelo, che per soverchio calore rovina la causa a cui si consacra. Siccome cessarono i tempi nei quali le calde e pie declamazioni tutto ottenevano, sicchè quanto sa di predica o di morale allontana i lettori e ne diverge l' attenzione, che solo può essere richiamata dalla forza di una sana logica e di una analisi rigorosa, io consiglierei di proscrivere, od almeno assai poco confiderei in un lavoro che fosse tutto declamazione ed affetto, in cui le ragioni solide sparissero in un diluvio di figure rettoriche e di periodi sonori, che lasciano un vuoto nella mente e nessuna

impressione durevole fanno ordinariamente nei cuori. Sarebbe poi affatto perduta ogni speranza di buon esito, se un calore troppo fervido, ma cieco, spingesse l' autore ad esagerare la nequizie del duello o ad aggravarne le tinte. Smentito uno solo dei suoi ragionamenti, accusate una volta di falsità le sue pitture, la confidenza del lettore sarebbe perduta, e come nasce ordinariamente nelle dispute accanite, nelle quali l' uno e l' altro dei partiti trae profitto di ogni errore dell' avversario per cattivarsi il trionfo, il duellista dopo letta la confutazione, non resterebbe che meglio convinto della elevatezza e rettitudine dei suoi principii. Un celebre filosofo diceva: » È » d'uopo prender guardia, volendo rendere un delitto odioso, » di non declamare come i moralisti volgari, di non aggrava- » re il delitto, di cui si tratta, d' imputazioni esagerate, di non » confondere un delitto inferiore con un delitto superiore. » Questo è un genere di frode pietosa che, in luogo di servire » alla causa della verità, non può che nuocervi! »

§. 31. *Sorveglianza onde il pregiudizio del punto d' onore non venga alimentato.*

Un altro mezzo potente d'educazione sarebbe in tal caso l' esempio, che cittadini onesti, e militari, sul valore dei quali nessuno abbia potuto avanzar dubbio, non esitassero a rifiutare una sfida. Un uomo d' onore non si smentisce in un punto; se quindi lo si vedesse calpestare un pregiudizio così barbaro, forse l' opinione pubblica, animata dall' applauso dei saggi, andrebbe a poco a poco riformandosi. Guai però, se casi di duello si rinnovassero; ogni esempio che si presentasse sarebbe

un passo retrogrado che distruggerebbe i lunghi e penosi avanzamenti che in molto tempo si fossero ottenuti. In questi casi deve almeno la legge sorvegliare, che i giornali, annunziandoli, abbandonino quelle frasi barbariche tanto giustamente condannate da Dupin: *I tali si sono incontrati e hanno soddisfatto all' onore; il tale riparò con un duello l' ingiuria*, e simili. Il migliore spediente sarebbe di nascondere il più possibile questi delitti per negare ad essi quella fama a cui aspirano, e nel tempo stesso impedire che ne rinvigoriscano l' opinione e la moda; ma se pur anco non si volesse esercitare così rigorosa censura, chi si fa organo della voce pubblica, dovrebbe abbastanza conoscere i doveri e la responsabilità del suo ufficio per parlarne con quella severità rigorosa, che si addice a una violazione dell' ordine pubblico. Le circostanze che mossero al combattimento dovrebbero sempre minutamente narrarsi, onde si conosca per quali frivoli motivi il sangue umano si sparse, e in un freddo e tranquillo esame sorga contro i delinquenti e contro il delitto una salutare antipatia, che la ragione chiamata a giudice dovrà secondare (V. *Opinione del Procur. del Basso Pò nel progetto del Cod. Pen. Italiano.*). Così la censura, che talvolta è severissima in casi forse di molto minore importanza, dovrebbe, nei luoghi dov' è introdotta, aver cura speciale perchè sieno tolte dai libri che si pubblicano quelle proposizioni e quei ragionamenti che varrebbero ad afforzare il pregiudizio colmandolo di elogi, od almeno ponendolo in buona luce. Nelle commedie, in quelle specialmente che ci vengono di Francia, e che per alcuni riguardi meritano infatti gli applausi coi quali sono in Italia ricevute, è frequentissimo il veder rappresentato il pregiudizio del punto d' onore sotto l' aspetto più seducente, e spesso il duello vi è

introdotto, come unico riparo alle ingiurie, come sola nobile e generosa soddisfazione. A tale abuso che contropera alle mire della legge dovrebbe la polizia accorrere con pronto ed efficace riparo, affinchè il teatro, da cui i costumi del popolo possono trarre un tanto profitto, non sia invece scuola di corruzione e di violenza. L'arte che sappia raggiungere la bellezza estetica, ma calpesti le leggi e i bisogni sociali, male corrisponde alla sua destinazione, ed il poeta caldo d'ispirazione e di genio, che invece di riprodurre le passioni dell'uomo per correggerle e purificarle, manda un canto sacrilego e sovvertitore, tradisce vilmente la sua missione, ed il suo nome verrà tramandato abbominevole ai posteri, primo fra i nemici della umanità e dell'incivilimento.

§. 32. *Della vigilanza politica.*

Ci resterebbe a dire della vigilanza politica, la cui mercè il magistrato, opportunamente avvertito, possa accorrere ad impedire il combattimento. In uno stato, dove la tirannia di un despota non abbia mai eretta a delitto la reazione della libertà, dove la calunnia sia stata rara, dove l'unità degli interessi non lasci supporre nel delatore un odio individuale, e non sia inconcepibile che un cittadino possa nutrire un fervido zelo pella conservazione dell'ordine pubblico, io credo che molti delitti sarebbero efficacemente impediti nella esecuzione dall'intervento della pubblica forza a tempo prevenuta. Però nello stato attuale dei costumi troppo si abusò del diritto di accusa, perchè uomini d'onore non avvampino d'ira e di vergogna al solo sospetto di venire additati come delatori. Così per una ritorsione altrettanto fatale quanto meritata, l'autorità

pubblica pende dal labbro dei più vili fra gli uomini, che vendono a un mercato abbominevole la pace dei loro concittadini, e queste deposizioni, spesso menzognere ed incomplete, di rado bastano ai bisogni di quella vigilanza, ch' è il primo dovere di chi sorveglia alla pubblica sicurezza. Il ristabilimento del retto sistema di accusa, che ci sembra ancora un sogno nei primi tempi di Roma e della Grecia, sarebbe l'ultimo e il più difficile risultamento di una completa rigenerazione sociale, quando fosse introdotta una vera unità d'interessi, di forze e di voleri, e la nazione non avesse che un cuore, una mente ed un braccio. Da tale apice siamo ancora assai lontani, e forse non sarà mai possibile il pervenirvi.

§. 33. *Ostacoli per fare una buona legislazione contro le ingiurie.*

Però dalle norme elementari che ho indicato per una legislazione contro le ingiurie, e da quanto ho enunciato relativamente all'educazione, potrebbe forse taluno dedurre, che, come l'origine del duello, anche la sua conservazione sia tutta colpa del legislatore, il quale se volesse mettere in opera quanto le sane dottrine prescrivono, si vedrebbe tosto sparire il duello dai nostri costumi. Tuttavia non potrei, senza tradire la verità, esitare a soggiungere con altrettanta imparzialità, che il bello ideale presentato dalle teorie e dai sistemi, come risultamento della loro applicazione assai di rado in pratica si raggiunge, e dopo inutili e replicati tentativi si deve quasi sempre cedere ai molti e spesso insuperabili ostacoli che ne impediscono la perfetta esecuzione. Così p. e. l' adulterio, o il semplice sospetto di una infedeltà conjugale sono uno dei più

ordinarii motivi delle sfide a duello. Opporsi a una gelosia infondata la legge nè saprebbe, nè potrebbe; punire un'inclinazione rispettosa e modesta, che seppe bensì imporsi un sacrifizio e frenarsi nei confini del dovere e della onestà, ma altrettanto non seppe schivare i sospetti del marito, o le maldicenze dei crocchi, dove assai di rado si presta fede a una virtuosa passione, sarebbe pure una misura altrettanto ingiusta, quanto tirannica ed impotente. Ed anche l'adulterio consumato non è forse una delle trasgressioni le più difficili ad impedirsi, come a punirsi convenientemente? Oggetto talora di condanne severissime ed anzi capitali, talora minacciato solo da lievissima e quasi insensibile pena, talora infine sancito da una rivoltante impunità, anch'esso sfuggì quasi sempre agli sforzi che fecero le leggi per toglierlo dai pubblici costumi. La pena capitale, od altre gravi condanne possono soltanto aver luogo fra i popoli, presso i quali le donne sono tenute come schiave, o in un regno teocratico dove la violazione di un precetto religioso è violazione di legge divina, dove il governo appartenendo non all'uomo, ma a Dio, i peccati divengono delitti, e lo spergiuro, dichiarato la maggiore delle bestemmie, è colpa di lesa maestà che deve punirsi coll'ultimo supplizio. Una filosofia più tollerante e una legislazione più mite dovettero però riconoscere, che una trasgressione di cui la spinta sta in un istinto potente dell'organismo che non sempre può essere dominato dalle istituzioni della società e dai precetti della religione, meritava scusa ed indulgenza maggiore. In seguito, quando la donna non fu più soltanto un istrumento materiale di voluttà, ma ottenuta l'eguaglianza civile, tornò a far parte dell'umana famiglia, cessò il tirannico despotismo del maschio. Allora l'adulterio non essendo più la fellonia di una serva che

tradisce il padrone, ma, come violazione di un contratto fra eguali, divenendo punibile egualmente o fosse commesso dall'uomo, o dalla donna, i maschi, legislatori ed esecutori nel tempo stesso ebbero interesse a transigere, e ne moderarono la pena.

Frattanto l'abbandono dei costumi avendo reso abituale questa trasgressione, che formava nel secolo scorso parte della galanteria e del *buon tuono* dell'alta società, le pene si ridussero lievissime, e tali che non servirono più di alcun freno. Sarebbe desiderabile un massimo rigore contro una trasgressione che basta a bandire la pace domestica, e ad allontanare con fierissimi sospetti il cuore d'un padre dai suoi figli, i quali spesso per ultima sciagura rimangono anche incerti se resta loro un genitore in faccia alla legge. La donna che nutre nel proprio seno un figlio illegittimo ed è verso di lui responsabile della vita infelice a cui lo prepara, e il seduttore perverso e brutale che per soddisfare malnate voglie getta la desolazione in una famiglia, e l'infamia su tante vittime innocenti, meriterebbero dalla legge una punizione assai più severa di quella ridicola e tenuissima, a cui vengono a stento, e quasi a malincuore, assoggettati. In ogni modo però l'intervento del magistrato per punire *ex officio* l'adulterio sarebbe più dannoso pegli abusi ai quali darebbe adito, e pella tirannica ed indiscreta ispezione à cui sarebbe esposta la quiete domestica. Spesso infatti il marito preferisce di dissimulare in secreto il proprio disonore, ed in tal caso la legge deve rispettare il simulacro inviolabile degl'interni dolori, senza esacerbarli con una umiliante pubblicità; ma quando il marito esige e vuole una clamorosa vendetta, il richiamarlo ad attenderla dal freddo calcolo di un giudice, a fronte dell'opinione pubblica, che gli offre il solo duello come rimedio atto a lavargli l'infamia, e il rimandarlo

soddisfatto della riparazione che la legge gli diede, è impresa difficile a cui nessun legislatore è finora riescito. Così la rivalità in amore, che dà occasione a tanti duelli, non potrà mai distruggersi dalle leggi, le quali non possono impedire che una donna piaccia a due uomini nel tempo stesso. Quando il calcolo, che già arrivò ad occupare quasi tutto il posto del sentimento, sarà giunto a regolare geometricamente le passioni, allora soltanto l'uomo prediletto dalla donna contesa, si persuaderà che nulla ha a temere da un rivale disprezzato, e questi si convincerà che se la sua amata lo pospone attualmente, lo odierà tanto più quando gli abbia ucciso o ferito l'amante. Solo in questa ipotesi, che per onore del cuore umano non desidero che si verifichi mai, cesseranno di essere turbolente le rivalità in amore, le quali tuttora per effetto dell'indole e della natura nostra eccitano almeno una terribile antipatia. Che dirò poi della seduzione, allorquando un padre, un fratello, vede la sorella, la figlia in un punto abbandonata da chi abusatosi della buona fede, o della debolezza facile ad una fanciulla inesperta, dopo averla disonorata, la tradisce? Quest'atto barbaro che la società abbomina, trova, è vero, nella legge una qualche punizione, ma quanto è mai sproporzionata la condanna del seduttore, in confronto all'eterno irreparabile danno di una giovane infelice, che infame al cospetto della società, coperta di rossore e di onta, ha perduto per sempre il più brillante avvenire? Anche in questo caso spesso il padre disdegnando di maggiormente propagare il disonore della povera derelitta colla pubblicità di una inquisizione, piange in silenzio la sciagura della sua famiglia; ma se un bisogno potente di vendetta lo agita, se, ferito nel profondo del cuore, sente di non poter soddisfarsi che col sangue

del suo persecutore, quale riparazione gli offrono mai le leggi, che compensi l'irreparabile suo danno, e sfoghi un tanto livore? Ma sarebbe poi sempre utile e prudente il punire con rigore immenso una tale contravvenzione? L'obbligo di dare una dote conveniente alla fanciulla sedotta, che si trova sancito da alcune antiche legislazioni, soddisfarebbe forse all'offesa recata all'onore? L'obbligo imposto da altre di riparare la seduzione con un matrimonio, non è forse misura pericolosa, e spesso alla ingiuriata nocevolissima? E quanta successione di tempi, quante riforme non sono indispensabili, prima che l'opinione pubblica retroceda dall'odio così accanito che giurò contro queste infelici tradite, sicchè al disprezzo la compassione succedendo, non aggravi con mano di ferro sul loro capo tutte le sciagure?

§. 34. *Continuazione.*

Oltre le quali osservazioni che dimostrano quanto sia ardua una buona legislazione che colpisca e soddisfi tutte le ingiurie, oltre la naturale difficoltà di stabilire una procedura sollecita e dignitosa, che valga nel tempo stesso a proteggere la giustizia dalle accuse troppo interessate dell'offeso, è poi da considerarsi che assai rari sarebbero quei magistrati, i quali sapessero conciliarsi pienamente la pubblica opinione, sicchè pella integrità del carattere, pella rettitudine dei giudizii, pella imparzialità, e per una certa dignitosa riservatezza e moderazione, nessuno temesse di affidare ad essi la difesa del proprio onore, e la loro decisione fosse interprete dell'opinione pubblica. Tali uomini sono troppo rari per sperare che le leggi sieno sempre dai giudici rettamente intese ed eseguite, ed un

solo magistrato che male intendesse il proprio officio farebbe rovinare tutto l'edifizio con tanta cura eretto dalla legge a sicurezza dell'onore privato. Così è noto quanto sia difficile il procurare ad un piano generale di pubblica educazione un'influenza così estesa, dominatrice ed universale, che s'impadronisca delle menti del popolo e le diriga a suo talento, specialmente quando si tratti di una innovazione spesso mal compresa, quasi sempre impedita dalla reazione delle opposte abitudini. Il regno di un principe guerriero che, rendendo alle milizie l'antico fatale predominio, ristabilisca colla onnipotenza della spada la legge del più forte che tutto decide colle armi e colla vittoria, basterebbe a distruggere quanto l'opera lenta dell'educazione avesse in più anni ottenuto, e la storia ce ne dà continue prove per non poterne un solo istante dubitare. Intorno alla vigilanza, abbiamo egualmente veduto quanto sia impresa difficile e penosa il servire ai bisogni della sicurezza politica senza ledere la libertà domestica e civile; quindi molti naturali ostacoli superiori alla potenza di un legislatore opponendosi a una pronta riforma, troveremo per lungo tempo ancora una fatale lacuna nella legge, che silenziosa su un punto così importante, e lasciando mal soddisfo l'offeso, aprirà libero sfogo alle private passioni.

§. 35. *Principale ostacolo che impedisce la repressione del duello.*

Ma supponiamo anche che gran parte delle suenunciate difficoltà sieno superate, sicchè ogni offesa trovi nella legge una conveniente sanzione, potremo forse almeno allora esser sicuri che il duello cesserà del tutto nell'opinione e nei

costumi? L'esempio di tanti savii legislatori che tutti i mezzi invano tentarono per riescirvi, le dotte dissertazioni, e l'autorità rispettata di tanti spassionati filosofi e di molti valorosi capitani, che nulla hanno in nessun tempo e per nessun modo ottenuto, non dovrebbero finalmente farci accorti dover esservi qualche altro radicale e gravissimo motivo che alimenta il duello, a dispetto delle più prudenti e ben ponderate istituzioni? Ed a vero dire, per quanto faccia la legge per dar all'offeso una congrua soddisfazione, e spogliarlo, direi quasi, del bisogno di vendicarsi, una volta invalsa l'opinione che particolarmente alcune tali offese non possono lavarsi che col sangue, che la vendetta non è piena nè onorevole se non si compie per opera dello stesso oltraggiato, che l'onore vieta di portare ai tribunali tutte quelle quistioni che non sono di semplice interesse pecuniario, ed altri simili errori; una volta, io dico, invalse queste opinioni, le quali assai lentamente e difficilmente possono distruggersi da una retta educazione, l'offeso che ricorre al tribunale deve sempre aspettarsi, od almeno può spesso temere dietro a sè il mormorio della pubblica voce che si dichiarerà contro di lui, e con un freddo disprezzo, e con un riso di scherno dirà fra sè » egli ha agito secondo la legge, è vero, ma però egli è un vile a cui mancò l'animo di farsi giustizia colle proprie mani. » Ecco lo scoglio quasi inevitabile che nello stato attuale dell'opinione trovano tutte le più perfette legislazioni, scoglio di cui gli autori non si fecero abbastanza carico, e che pure mi sembra il più importante e il più difficile a superarsi, essendo opera lunga ed ardua il giungere a persuadere all'opinion pubblica, che il rifiutare un duello può esser talora l'effetto di un sano criterio e di una mente spregiudicata, anzichè l'espressione di bassezza

d'animo e di codardia. Ed infatti, ragionando matematicamente, non si potrebbe mai giungere ad assicurare l'offeso, che operando secondo la legge non sarebbe tacciato di viltà, se non se mediante un solo espediente, vale a dire, aprendogli l'adito a dar prova in qualche altro modo di un coraggio *civile*. Un tale rimedio, io confesso, per molto tempo mi aveva illuso; io diceva fra me, se l'oltraggiato che teme un'infamia nell'appoggiarsi alla procedura legale, potesse nell'atto che ricorre al magistrato dichiarare, che onde nessuno possa riputare il suo contegno atto di timidezza, invece che l'adempimento di un sacro dovere sociale, egli si offre di dare alla prima occasione pubblica prova di coraggio civile, rischiando la propria vita per uno scopo utile e rispettabile; in tal caso, io diceva, non sarebbe tolto al duello ogni appoggio, sicchè dovesse assolutamente cessare, e il legislatore potesse liberamente procedere contro i duellisti con tutto il rigore della pena? In tal modo non si otterrebbe nel tempo stesso il vantaggio, che molti cittadini, i quali avrebbero impiegato il loro coraggio in un delitto, sarebbero invece obbligati a darne prova in un'opera utile e santa? Quanti atti eroici attualmente impossibili, non si vedrebbero compiuti pella spinta dell'onore eccitato e dell'infamia sovrastante? Una tempesta, una inondazione, un incendio, una calamità pubblica qualunque non darebbero largo campo al coraggio sociale di mostarsi in tutta la pompa della sua benefica influenza? E se una guerra si stesse agitando, se la patria fosse in pericolo, quante occasioni non si offrirebbero a soddisfare l'impegno, e quanti valorosi campioni non avrebbe la patria guadagnato? L'offeso, una volta che abbia assunto l'obbligo di mostrar coraggio, non potrebbe essere tacciato di vile, se non allorchè vi avesse

mancato, ed in ogni modo il veleno della maldicenza sarebbe alquanto addolcito. Il magistrato, allorquando riconoscesse che l'offeso ha mostrato utilmente coraggio in una occasione importante, dovrebbe farsi carico di tosto dichiararlo con tutta la solennità possibile; dovrebbe tacere in caso contrario, lasciando arbitra del giudizio la pubblica opinione; ma l'offensore che insistesse nella sfida, e l'offeso che dopo tutto ciò si battesse, dovrebbero esser puniti col massimo rigore. Cesare narra nei suoi Commentarii (*De bello gallico*, Lib. V. Cap. XL.) che due centurioni, Pulfio e Vareno, sempre gelosi, sempre nemici l'uno dell'altro, finirono le loro querele con una sfida, la quale consisteva nel dimostrare quale dei due farebbe le più belle geste nella vicina battaglia. Dopo che ambi aveano ucciso molti nemici, l'uno di essi atterrato, fu soccorso dallo stesso rivale e salvato. Ecco i duelli degli eroi di Roma! Due giovani Suliotti trovarono un giorno contesa in un pranzo e si sfidarono, ma la vittoria avrebbe spettato a quello che avesse ucciso maggior numero di nemici. Tosto sguainarono le spade e corsero al campo turco; il più attempato dopo aver ucciso cinque soldati, cadde trapassato da una palla, ma il più giovane, che già ne aveva ucciso dieci, vedendo steso a terra il suo commilitone, corse a lui, lo portò seco sulle spalle, e guadagnò le trinciere, dopo non essere stato che ferito nella ritirata da un colpo di pistola. Ecco un duello degno dei fratelli di Bozari, dei nipoti di Leonida! (V. *il giornale greco*, *l'Ami de la loi*, *Gennaro* 1826 *N.* 176.).

Vagheggiato alcun poco colle attrattive della immaginazione un tale sistema, mi sono però ben tosto accorto che sarebbe impossibile il porlo ad esecuzione, perchè le occasioni di mostrar coraggio sarebbero assai spesso rare o rimote, a

meno che continue fossero le guerre, nel qual caso basterebbe pel nostro scopo che l'offeso si battesse valorosamente col nemico anche in una semplice scaramuccia. Inoltre sarebbe necessario che il magistrato godesse al massimo grado l'opinione pubblica, perchè questa ne seguisse ciecamente i dettami; che le istituzioni pubbliche permettessero uno stimolo tanto estraordinario e irregolare, e finalmente sarebbe d'uopo cattivare un tale rispetto a siffatta quasi drammatica procedura penale, che il pubblico, quantunque così poco avvezzo a ragionare e ad attendere, sospendesse col fatto il proprio giudizio, fino a che l'occasione di mostrare coraggio si presenti all'offeso. Tali cose sono fatalmente troppo difficili ad ottenersi, ma d'altronde è certissimo che in un tal fatto si fonda principalmente il motivo che alimentò finora, e manterrà, chi sa per quanto tempo ancora, il duello.

§. 36. *Se il duello si possa punire quantunque il legislatore non sappia prevenirlo.*

In tale situazione di cose alcuno potrebbe opporre: se è vero che il duello giungerebbe a prevenirsi, quando vi fosse una buona legislazione contro le offese, quando l'educazione pubblica correggesse l'opinione, e la legge aprisse un adito al coraggio civile; fino a che tutto ciò non sia fatto non saranno mai giuste le pene contro il duello, perchè mai sarebbero necessarie. Però conviene riflettere, che la necessità delle pene, tanto giustamente pretesa, non deve concepirsi in senso tanto stretto e rigoroso, che si confonda con una necessità metafisica ed astratta, ma piuttosto secondo il dato concreto e reale della possibilità umana. Quando il legislatore coi mezzi che ha

in suo potere non può assolutamente prevenire un duello, egli potrà giustamente punirlo, anche se un astratto raziocinio potesse in teoria farci credere, che gli sarebbe possibile il prevenirlo. Una idea diversa che ci formassimo della necessità delle pene ci condurrebbe a dedurre, che tutte le pene indistintamente contro tutti i delitti sono sempre ingiuste. Infatti chi non sa, che un' equabile distribuzione delle ricchezze, la libertà industriale, le perfette leggi economiche, l' operosità generale ed i soccorsi opportuni e pronti alla incolpabile impotenza, basterebbero a togliere del tutto i furti e le rapine? Ma perciò saranno sempre ingiuste le pene, seppure il legislatore non saprà raggiungere quella perfezione di leggi economiche, che i filosofi esprimono con una parola, ma non saprebbero trasportare in un codice? Quando le sanzioni dell' educazione, dell' onore, della religione e della convivenza sociale fossero attivate e poste fra loro in una perfetta armonia, quando regnasse giustizia e vigilanza, quando il necessario sostentamento non mancasse ad alcun cittadino, e il valore sociale fosse in tutti diffuso, quando le leggi penali offrissero sempre una valida controspinta, di cui l' impunità non distruggesse la forza, quando finalmente il governo fosse temuto, rispettato e forte, chi non sa che non ci sarebbero più delitti? La dottrina vera in sè stessa, di cui però tanti filosofi fatalmente abusarono, che la volontà segue sempre i motivi, non ci farebbe credere che quando il legislatore sapesse togliere al facinoroso l' occasione di macchinare un delitto, e gli offrisse nel tempo stesso una valida controspinta, sparirebbero i delitti, e che perciò ogni trasgressione che si commettesse, facendo soltanto prova della imprevidenza del legislatore, non potrebbe mai giustamente punirsi? Tali risultati però, dei quali ad evidenza si riconosce

e l'errore e il pericolo ci provano, che male si appone chi trascina la scienza a un idealismo così poco praticabile, e che la necessità delle pene deve riconoscersi ogni qualvolta il legislatore senza propria colpa manca di mezzi opportuni a prevenire il delitto. E dobbiamo anzi anche in questo proposito riconoscere la saviezza della Provvidenza, che rese impossibile ai legislatori d'impadronirsi del tutto delle volontà e delle azioni dei sudditi, col porre nella reazione delle abitudini, nella libertà individuale, nell' attrito degl' interessi contrastanti, e nella inerzia indolente e sonnacchiosa, altrettanti ostacoli, la cui mercè le spinte date dal legislatore stesso o perdono in mezzo alla via la loro forza, o deviano dalla primitiva direzione. Se così non fosse, i sudditi sarebbero altrettanti automi, che il legislatore moverebbe a suo capriccio, formandoli, secondo l' occasione e il desiderio, schiavi o liberali, malvagi o buoni, guerrieri o pacifici, inerti od industriosi. Al contrario nell'ordine eterno sta scritto, che i legislatori non si avvicinano al loro scopo, se non allorquando spontaneamente tendono ai fini sociali, al perfezionamento, alla felicità ed alla uguaglianza; soltanto allora la natura soccorre all'arte, ed è la mano possente di Dio che conduce quella malferma e dubbiosa dell' uomo. Ma anche in questo caso lento è il progresso del bene, e le riforme, perchè sieno durevoli e ferme, devono essere il frutto d' impulsi equabili, graduali e moderati.

Dietro la quale spiegazione potremo concludere, che allorquando il legislatore avrà sancito le misure migliori possibili contro le offese all' onore, quando dirigerà l' educazione pubblica in modo che l' opinione si cangi, ed eserciterà nel tempo stesso la maggior possibile vigilanza, allora potrà con tutta giustizia formare anche una legge che valga a reprimere

il duello. » Non quello che un cieco amore pel ben pubblico » può far desiderare, ma quello che praticare si può col mi- » nor danno e coi minori sacrifizii della libertà, deve essere » prescritto ed ordinato da un savio e giusto legislatore. Uno » zelo non diretto dalla sapienza può divenire tirannico. » (*Gen. del Dir. Pen.* §. 1259.) Nella quale conclusione tanto più potremo confermarci, considerando, che attualmente il pregiudizio del punto d'onore ha perduto gran parte del suo impero, donde l'applauso che ottenne sempre il sig. Dupin nella Camera dei Deputati, e la disapprovazione universale che accompagnò il sig. Perigaud nella seduta del 28 aprile a. p. (*Camera dei Deputati in Parigi*, V. *Moniteur.*), da cui risulta che gli uomini più illuminati della Francia, dove appunto i duelli sono più frequenti, hanno finalmente aperto gli occhi e compreso i loro doveri.

§. 37. *Pena da sancirsi contro il duello ed estremi di questo delitto.*

Però la pena di morte e quella d'infamia devono sempre essere escluse, nè mai dovrebbonsi concedere grazie. Le pene sieno tanto più lievi, quanto più è radicato universalmente nei cittadini il pregiudizio del punto d'onore, e sempre si lasci al giudice una latitudine sufficiente per modellare la pena a norma delle infinite gradazioni che possono presentare le circostanze del delitto. (*) Gli estremi del delitto indicati dal codice

(*) La definizione di Bonaccina, Tom. I. fog. 597 è: *Pugna singularis deliberata ab utràque parte, sponte et ex condicto suscepta, cum periculo occisionis, vel mutilationis, aut vulneris.* Quella di Carmignani (*Elem. juris Crim.* Vol. I. pag. 89 e seg.) è: *certamen quod duo, titulo reparandi honoris, missis ultrò citròque libellis, ad locum et diem certum convenientes, armis lethiferis a provocato electis committunt.*

Austriaco possono ritenersi come i più giusti ed opportuni, e quindi, chi per qualsiasi causa sfida qualcuno a battersi con armi micidiali, e chi dietro una tale disfida si presenta alla pugna commetterà il delitto di duello. La semplice sfida, o scritta o verbale, basterà a costituire la reità dello sfidante, ma sarà necessario pello sfidato che si presenti alla pugna, essendo troppo imprudente il costituire delitto la semplice accettazione, che può essere estorta dall'ansietà del momento, o dal timore di troppo vive contumelie. Dovranno distinguersi i casi, nei quali il duello fu senza conseguenza, da quelli nei quali ne avvenne ferita o morte, e la pena dovrà accrescersi in proporzione del danno. Sarà massima circostanza aggravante l'essere offensore e sfidante nel tempo stesso, ed in ogni modo lo sfidante dovrà punirsi più severamente che se fosse stato lo sfidato, e l'offensore più che se fosse stato l'offeso. Saranno pure circostanze aggravanti relativamente alla persona, se i combattenti fossero fra loro legati da rapporti di parentela, o se si violassero col duello i doveri della subordinazione; se l'uno sapesse di avere una perizia speciale nel maneggio delle armi, quando specialmente gli fosse nota la maggiore imperizia dell'altro; quando l'uno o l'altro dei rei fosse un accattabrighe, o come suolsi dire uno *spadaccino di professione*. Quest'ultimo caso anzi mi pare così criminoso e abbominevole, che sarei quasi tentato a fare una speciale eccezione ed a consigliare di punire lo spadaccino di professione colla pena medesima dell'omicida. Ho altrove spiegato su quali importanti motivi si fondi l'alto orrore che uno spadaccino deve ispirare. Questi, non animato da odio o da offesa, ma per fare di una arte pericolosa il più fatale esperimento, attacca querele con tutti e tutto permettendosi sotto la salvaguardia della sua

destrezza nel maneggio dell' armi, non esita ad affrontare qualunque, certo che lo farà cader vittima dei maestri suoi colpi. Quì il duello scompare e non resta che un vero assassinio, nulla potendosi calcolare l' inabile difesa dell' inesperto che gli stà incontro; e siccome questi mostri presumono di ottenere in tal modo gloria e fama, e per un tal idolo spargono con barbara indifferenza il sangue umano, io non saprei vedere qual maggiore colpabilità possa attribuirsi ad un sicario, che spesso per miseria e per disperazione assalisce, con pericolo continuo della vita, il passaggiero sulla pubblica via, in confronto dello spadaccino che senz' ira e senza passione, quasi per gioco e con vanto, toglie la vita a quegl' infelici che cadono nelle sue reti. Saranno poi circostanze aggravanti relativamente al fatto: se il duello fosse stato fissato all' ultimo sangue; se si trattasse di quei duelli aleatorii, nei quali una sola pistola è carica e l' altra no, ed uno certamente resta ucciso: suicidio alternativo che fa fremere di orrore; se il fatto che produce la sfida fosse è una offesa lieve, o facilmente riparabile, se si fossero trascurate nel combattimento le leggi stesse dell' onore, o se l' offensore offrendosi a riparare convenientemente l' ingiuria, l' offeso persistesse a volere il combattimento; se finalmente si fossero usati particolari artifizii per giungere a battersi, ad onta della vigilanza dell' autorità politica che si fosse adoprata per evitarlo, o se si compiesse il duello dopo che l' offesa fosse nota da lungo tempo all' oltraggiato. Così dovrebbe mitigarsi la pena quando una grave ed ingiusta offesa fosse il motivo della sfida; quando il combattimento succedette poco dopo la provocazione; quando il duello fu fissato al primo sangue, quando imprudenti o maligne suggestioni altrui valsero a riscaldare una mente troppo leggiera od irritabile; finalmente quando lo sfidante non

si fosse presentato alla pugna, od ambedue i duellisti si rappacificassero sul campo, prima di cominciare il combattimento.

§. 29. *Pene contro i padrini ed i complici. Qualità e durata della pena in generale nei casi di duelli.*

Relativamente ai padrini, alcuni pensano che sia imprudente il punirli, essendo la loro presenza utile politicamente poichè spesso giungono a distruggere o a minorare le conseguenze del delitto. Così infatti suonava il progetto del còdice penale d'Italia, e così stabilivano alcune legislazioni, le quali reputavano perfino che il duello commesso senza testimonii dovesse considerarsi come un assassinio. In tal caso però, quando i padrini si consideravano rei, era strano il pretendere un numero maggiore di delinquenti, ponendo i duellisti nell'alternativa di trascinare nella propria rovina alcuni malcauti amici, o di soffrire una pena assai maggiore e più infamante. Comunque sia, io non credo opportuno di sancire in massima l'assoluta impunità dei padrini, ma credo che a nessuna condanna si dovrebbero assoggettare quando per opera loro gli avversarii prima di battersi si riconciliassero, ed a lievissima quando dopo alcuni colpi, o qualche leggiera ferita vi riescissero. Così dovrebbe aumentarsi alquanto la pena, quando, ad onta delle loro esortazioni, i combattenti continuassero nel loro proposito, portandosi gravi ferite o morte; e maggior rigore usar dovrebbesi quando indifferenti spettatori restassero di una pugna accanita. Se poi essi stessi ne fossero stati istigatori o consiglieri, dovrebbero assoggettarsi alla pena massima, o sia alla identica pena che venisse determinata pei

rei principali. Egualmente chi in qualunque modo contribuisse alla sfida od all'accettazione del duello dovrebbe punirsi come complice, e chi manifesta disprezzo a quello che sta per rifiutare la sfida dovrebbe condannarsi in via politica, ma con severità, se lo fece per leggierezza, in via criminale se collo scòpo maligno di trascinare gli avversarii alla pugna per veder soddisfatto il loro odio qualunque. Quanto alla durata della pena, in generale osservo ch' essa dev' essere commisurata a quella scala graduata di pene che fu dal codice seguita pegli altri delitti. Sarebbe impossibile ed inesatto lo stabilire astrattamente un dato numero di anni di carcere per un delitto in ispecie, senza indicare nello stesso tempo la pena da minacciarsi a tutti gli altri delitti, oltre di che, come abbiamo già osservato, nel fissare l'intensità della pena conviene aver riguardo alla forza del pregiudizio, e secondo che domina più o meno nella nazione, fissare una pena più o meno severa fino a che l' educazione pubblica, avendo tempo d' agire, e la procedura penale contro le offese acquistando credito, possa la pena sempre più aggravarsi fino al grado naturale ed opportuno, che potrebbe ridursi alla pena della pubblica violenza aggravata secondo il maggior danno. Quanto poi alla qualità della pena, esclusa sempre la morte e l'infamia, crediamo appunto essere la più opportuna il carcere, perchè sensibile a tutti, e capace più d' ogni altra di tutte quelle modificazioni che la diversa gravità del delitto può esigere. Sarebbe poi anche da tentarsi la pena usata dall'antico diritto francese, e sancita anche dalla legislazione Jonia, della *relegazione*, detta da alcuni *confino*, la quale consiste nell' obbligare il reo a trattenersi per un dato tempo in un dato territorio, oppure nello sfratto dal luogo ove abita l' offeso. Questo genere di pena

potrebbe utilmente impiegarsi, specialmente nei casi di semplice disfida, nei quali il combattimento sia stato impedito dall'autorità pubblica, o schivato da una delle parti. Forse in tal caso sarebbe utile pur anco obbligare gli avversarii a presentare un terzo per mallevadore ch' essi non saranno a battersi. Quando la legge perseverasse a punire il garante come se fosse reo principale, l'onore unendosi alla gratitudine impedirebbe al duellista di assoggettare un amico, che lo ha beneficato colla propria malleveria, alle gravi e penose responsabilità che potrebbero derivargliene. Quanto alla perdita della nobiltà, del grado, dell'impiego, del diritto di patria podestà e di far testimonianza, e simili altre pene che non sono l'infamia, ma sono tuttavia pene infamanti e degradanti, io credo fermamente ch'esse possono avere un'utile influenza per frenare i duellisti, i quali resterebbero privi di un utile reale, e di onorevoli privilegii per quell'azione istessa con cui pretenderebbero di salvare il loro onore. Ma vorrei che allorquando tali degradazioni si applicassero, avesse luogo una congrua diminuzione nella durata del carcere, non essendo giusto di dare due pene ad un tratto, e di far soffrire due mali ad un reo, solamente perchè è nobile, impiegato pubblico, padre di famiglia, ecc. Dato che un tale delitto meriti un tal grado di dolore, espresso, per esempio, dalla durata e dalla intensità del carcere, non può esser lecito l'aumentarlo, aggiungendovi la perdita di altri diritti che possono avere un gran prezzo, almeno all'occhio del reo. Concluderò finalmente che, come osserva profondamente il Romagnosi, » il materiale opportuno » delle pene può mancare soltanto alle società disordinate ed » alle oppresse, dove la forza pubblica deve sostenere l'edifi» zio sociale a forza di sempre nuovi puntelli, contrapposti alle

» sempre nuove direzioni rovinose, che giungono alla perfine
» ad essere irreparabili. »

§. 39. *Conclusione.*

Arrivato a questo punto del mio lavoro, mi accorgo di essermi esteso e dilungato assai più di quanto avrebbe convenuto ad un'opera di circostanza, e specialmente ad una semplice dissertazione. Quelli che leggono un libro soltanto per trattenersi dilettevolmente, forse si lagneranno di non avervi trovato quegli aneddoti e quelle storie galanti che la natura della materia avrebbe potuto offerire, ma io ho studiosamente evitato tutto ciò che non sarebbe stato relativo alla severità di un subbietto legale, avendo creduto mio dovere di attenermi piuttosto col maggiore scrupolo alla semplicità storica dei fatti ed alla spoglia nudità dei raziocinii. Gli eruditi forse avrebbero desiderato maggior copia di fatti e di documenti, ma ad essi rispondo, che ad una più lunga indagine mi sarebbero mancati il tempo ed i mezzi, e che anzi, per amore di una necessaria brevità, appena ho accennato la metà dei fatti più importanti che aveva di già raccolti. Forse i filosofi e i filantropi, che lungo tempo avranno deplorato il fatale pregiupizio del duello, avrebbero voluto che io proponessi un rimedio nuovo, sicuro ed universale; ma oltrecchè credo impossibile un mezzo generalmente efficace che vaglia a sopire del tutto un tale delitto, poichè le varie abitudini, i costumi, il clima, la religione, l'indole e le opinioni diverse modificherebbero in ogni paese l'effetto di quell' unico universale rimedio che venisse proclamato, io credo, dietro l' esperienza storica ed un accurato esame dei fatti, che solo la educazione

migliore, ed il buon senso reso più comune potranno farci raggiungere la meta, e che una saggia legislazione penale moderata, ma inflessibile onde servire di valida controspinta al delitto, unita alla miglior possibile legislazione contro le offese all' onore, contribuiranno ad affrettare l' opera progressiva dell' incivilimento, sicchè, come il duello giudiziario sparì dalle leggi, così il duello privato, ultimo retaggio dei barbari, cesserà di far parte dei nostri costumi. Ed è certamente un massimo conforto il considerare, come appunto le due cause che nutrirono principalmente il duello nel medio evo, che vale a dire lo spirito militare e la galanteria, avendo cangiato carattere, o cessato di esistere, si possa confidare non essere molto lontana l' epoca desiderata, in cui la società resti purgata di tale fatalissima piaga.

§. 40. *Dominio dello spirito commerciale, e come questo si opponga alla estensione dei duelli.*

Allorquando i popoli vedevano tutte le quistioni decidersi colla forza, e la spada dettare le sentenze e sancire a lettere di sangue i diritti, era facile il credere che a ciascheduno fosse lecito il farsi giustizia da sè, e finchè i soldati vedevano scritto sui cannoni che quella era l'ultima ragione dei re, facilmente deducevano, la spada che loro pendeva al fianco, poter essere l' ultima ragione del soldato. L' equilibrio però che s' introdusse in Europa, e che mantiene la pace per una reciproca eguaglianza d' interna debolezza, ci fa sperare che per lunghi anni sarà scevra l'Europa da quelle guerre universali ed accanite che tanto la dilaniarono. Un sistema di guerra è in contraddizione collo stato attuale della società, della quale l'unico scopo

è il riposo, e col riposo gli agi, e come loro sorgente l'industria. L'era commerciale è giunta, e quanto più domina la tendenza al commercio, tanto più s'indebelisce quella per la guerra. Ed infatti, come osserva con molto spirito il sig. Constant, la guerra ed il commercio non sono che due differenti mezzi di ottenere il medesimo scopo, quello cioè, di possedere ciò che si brama; il secondo poi non è che un omaggio reso alla forza del possessore da chi aspira al possesso, un tentativo per ottenere di buon grado ciò che non si spera più di conquistare colla violenza, un mezzo più dolce e più sicuro d'impegnare l'interesse degli altri ad acconsentire a ciò che conviene al proprio. L'una precede sempre l'altro, quella è l'impulso di un desiderio privo di esperienza, questo è il calcolo di un desiderio illuminato. Il commercio dunque deve ormai occupare il luogo della guerra, e nell'occuparlo discreditarla e renderla odiosa alle nazioni. I sovrani si accorsero che le vicende di queste lotte di sangue non offrono più nè agli individui, nè ai popoli, benefizii corrispondenti ai risultati dei lavori pacifici e delle permute regolari, e che se una guerra felice presso gli antichi aumentava le ricchezze pubbliche e private dei vincitori cogli schiavi, coi tributi, colle terre che si dividevano, presso i moderni una guerra è sempre più costosa che utile, ed apporta egualmente al vincitore ed al vinto sacrifizii gravissimi e danni spesso irreparabili. Lo spirito commerciale adunque restando l'unico dominante, riesce evidente che il duello va tosto a perdere il principale alimento, contrariato trovandosi dalle abitudini fredde, prudenti e calcolate del negoziante. Questi animato bensì da vivissimo amor proprio, ma da quella specie di amor proprio che meglio si appella *interesse*, mira tranquillo al proprio scopo di

accumulare ricchezze con permute frequenti e vantaggiose, e l'abitudine di tutto calcolare numericamente, di pesare ogni motto, e di assoggettare tutto all'analisi per assegnarvi il preciso valore, rendendolo quasi insensibile alle lusinghe della vanità, che spesso costano troppo care, ama di conservarsi la riputazione di assennato e prudente, sfugge quelle pratiche galanti, alle quali male saprebbe conformarsi, e che gli farebbero perdere un tempo troppo prezioso, e reso pusillanime da una vita sedentaria e pacifica si adombra ad ogni pericolo, specialmente dove si tratti di arrischiare la vita, o di perdere la libertà col soggiacere a tutte le conseguenze di una inquisizione e di una pena criminale. Inoltre la cupidigia delle ricchezze, che concentra ed assorbe in lui quasi ogni altra passione, il bisogno d'impiegare continuamente l'astuzia contro gl'inganni, l'occasione di trattare con ogni sorta di gente di ogni grado e di ogni educazione, la necessità di non farsi carico delle tante lagnanze, delle querele, dei rimbrotti ai quali può aver dato motivo, fanno sì che ad alcune fra tali offese il negoziante non si scuote e le lascia volentieri senza risposta, talmente che *fare orecchio da mercante* restò detto volgare per indicare l'indifferenza alle offese, prodotta o dalla coscienza di meritarle, o dalla certezza che sia utile o necessario il lasciarle cadere inosservate. Un tale spirito dominando nella società in questo secolo in cui tutto è interesse, e tutte le menti si rivolgono ad imprese industriali e mercantili, il duello dovrebbe restare, almeno in gran parte, dimenticato.

§. 41. *Cangiamento della Galanteria.*

Anche la galanteria, altro principale elemento del punto d'onore, cangiò del tutto carattere, e sotto le antiche forme più non esiste. Nel medio evo, in cui, come abbiamo notato, le donne erano sottoposte ad una tirannica disuguaglianza di diritto e di fatto, esse aveano d'uopo di un difensore valoroso e forte, e i cavalieri di buon grado e pello scopo della loro istituzione, vi si prestavano. Quella era una galanteria umana, pietosa e nobile, in cui l'uomo elevandosi a tutta la dignità del proprio sesso e della propria missione, confortava il debole di un omaggio tanto più gradito e dolce, quanto più utile, e consacrando ad una donna minacciata od offesa, la spada e la vita, le offriva non già una sterile e menzognera pompa di frasi adolcinate e vuote di senso, ma un soccorso vero e magnanimo, un generoso e spontaneo sacrifizio. Quando, cessato il feudalismo e ristabilito l'ordine pubblico, la donna, riacquistata l'eguaglianza e la libertà trovò un aiuto più sicuro nella legge, la galanteria cavalleresca cessò del tutto di esistere, e sottentrati costumi più libertini, obliato il pudore e la fedeltà coniugale, sorse un'altro genere di galanteria dettata dall' arte e non dal cuore, altrettanto frivola e degradata, quanto quella del medio evo era nobile e magnanima. L'adulterio divenuto costume abituale, e così distrutti i legami più dolci e più santi di famiglia, la donna atterrita dalla freddezza che la seguiva nel talamo domestico, avea d' uopo di uno stimolo esterno che valesse a scuoterne l'animo intorpidito, e cercava nella febbre artificiale di voluttà illegittime e di passioni menzognere, un

compenso all'ebbrezza di quella soddisfazione mite e soavissima, che invano si cerca lungi dagli affetti pudichi e virtuosi. E siccome per quell' istinto che disvela quanto diritto si possegga alla stima ed all'amore altrui, la donna a tal segno degradata male poteva prestar fede alle dimostrazioni d'affetto che i galanti le prodigavano, pure sentendo un bisogno onnipossente di credersi amata e vagheggiata, voleva poterlo far credere a sè stessa anche a costo d'ingannarsi, ed esigeva dai proprii devoti ogni più grave sacrifizio, e solenni pubbliche prove del più cieco attaccamento. Perciò recenti essendo ancora le tradizioni del medio evo male applicate e male intese, ogni leggiero oltraggio, una mortificazione, una trascuratezza la più lieve sofferta, doveva dal folle prediletto del giorno essere vendicata con un duello, e al cenno di una donna adultera, altrettanto crudele quanto vituperevole, i campi si bagnavano di sangue, e i fratelli, gli amici si toglievano a vicenda la vita. Mentre però gli uomini a grado a grado apprendevano a retribuire di vergogna e di disprezzo questi degenerati strumenti di una voluttà brutale, e scossi finalmente dai gravi disordini della pubblica amministrazione, andavano meditando pel bene di una società disorganizzata e vacillante, scoppiò la francese rivoluzione, terribile crisi delle nazioni, che tutto agitando e scomponendo dalle radici, distrusse e ricompose gli elementi del corpo civile, e sulle rovine della società antica eresse una società nuova, in cui le opinioni, i principii ed i sistemi erano tutti diversi. La galanteria frivola, molle e spensierata male poteva conservarsi in faccia alle agitazioni che desolavano l'Europa, e a quella serie di dolori, di proscrizioni e di supplizii, di cui la Francia principalmente fu vittima. Alla presenza di calamità pubbliche così terribili,

quando la vita, le sostanze, la libertà e la pace dei cittadini erano continuamente in pericolo, anche la donna finalmente si scosse dal lungo letargo, e depurato l'animo colle sciagure e colle lagrime, tornò finalmente a comprendere l'importanza della propria missione; la comprese e la adempì assai di frequente con eroismo e con forza d'animo inimitabile; resa accorta del pericolo dello sposo e dei figli, concentrò in essi l'onnipotenza di quell'affetto vigile, santo, infinito che non ha nè misura, nè proporzione, nè compenso, e gustata di nuovo l'ebbrezza di quei purissimi sentimenti, che ispira la carità di moglie e di madre, seppe conservarsi all'altezza del suo grado; sicchè quasi per magico incanto la società intera, sentita subito l'influenza benefica di un tale cangiamento, i pubblici costumi migliorarono bentosto, ed il secolo attuale, confrontato col secolo scorso, resterà, direi quasi, modello di pudore e di pubblica costumatezza.

§. 42. *Riflessioni intorno alla galanteria attuale.*

La galanteria dunque ha subito un nuovo cangiamento. Nei maritati, poichè attualmente l'adulterio non si mostra a nudo coll'antica sfrontatezza, invano cercheremo l'indole essenziale di una galanteria nulla e fredda, che si riduce il più spesso a pratiche innocenti di una civiltà modesta e calcolata. Egli è piuttosto nei celibi, dove conviene studiarne il carattere, per dedurre, se sia dessa ancora così favorevole al duello, come quella del medio evo e dei secoli successivi fino alla francese rivoluzione. Molti fra essi non reggendo al difficile sagrifizio d'imporsi un freno penoso, e alla lunga quasi sovrumano, ma d'altronde o per un intimo confuso sentimento del

proprio dovere, o per timore di più gravi responsabilità, rispettando la dignità di una madre di famiglia e il pudore di vergine fanciulla, si abbandonano pell'equilibrio della loro animale economia, a quelle femmine degenerate, che obliandosi al punto di vendersi al più vile e ributtante mercato, la società scaccia dal proprio seno, apponendo sulla loro fronte abbominata un' impronta di perpetua irreparabile infamia. I celibi di questa classe, infiacchito l'animo ed avvilito il cuore dall'abitudine di un contatto così degradante, ne riportano una sfrontatezza libertina di modi e una certa audace facilità di tratto, ch' è appunto l'opposto della delicata e seducente galanteria del secolo scorso; avvezzi a tutto ottenere senza apparato e senza studio, usi a comprare i favori e non a chiederli in grazia, non sanno attaccar che di fronte, ed incapaci di transigeré colla reazione del pudore, vengono di frequente al primo tentativo respinti. Puniti spesso nella sorgente medesima dei loro piaceri da un veleno che ne corrompe il sangue e ne rende inferme le ossa, snervati e intorpiditi da facili e frequenti voluttà, essi restano finalmente incapaci di gustare l'etereo e delicato sentimento di un affetto puro e virtuoso. Quanto non sarà dunque difficile, che sacrifichino per galanteria la loro vita in un duello, uomini che sentendo parlare dell'onore e della bellezza di una donna, domandano soltanto, quanti scudi vaglia? Altri che disdegnando i nodi del matrimonio, di cui male saprebbero adempire i santi doveri, rinnovano gli scandali dell' antico concubinato di Roma, male apprenderebbero la galanteria nella convivenza con una donna degradata, la quale priva della dignità di moglie, deve arrossire al cospetto della società e di sè stessa, e con atto barbaro e disumano abbandona all'infamia quegl' infelici che furono il frutto d'illegittimi

e disonoranti amplessi. Molti pur anco, ripetendo le sdolcinatezze dei gentiluomini del secolo scorso, seduttori per istinto e per professione, impiegano le loro arti menzognere ed il veleno di modi dolci ed eleganti, a guadagnarsi la predilezione di una donna di cui, se veramente l'amassero, rispetterebbero il pudore e la fama. Però egoisti per indole, ed amanti solo della voluttà e del piacere, disprezzando nel fondo dell'anima la donna che fanno istrumento dei loro brutali impulsi, essi appresero essere un calcolo fallace e pazzo l'arrischiare per gioco una vita, di cui vogliono gustare tutte le gioie ed approffittare di tutti gl'istanti. Rari sono quei giovani di alto sentire e di anima delicata e nobile, i quali indovinando nell'amore una gioia assai più pura di quello che sia la voluttà di un fisico fugace godimento, disdegnino l'ebbrezza empia delle orgie, e il sacrilego abuso dalla bellezza, ma ricercando avidamente l'armonia di un cuore sinceramente affettuoso e puro, aspettino timidi e modesti, ma ardenti di un fuoco interno indomabile, che un'anima loro si apra e disveli i misteri ineffabili e la gioia celeste di un primo affetto.

Per tali motivi l'attuale galanteria, considerata in un punto di vista generale, si riduce ad un egoismo mal celato sotto l'apparenza di un omaggio menzognero, o a frivole dimostrazioni di una civiltà artificiale e calcolata.

§. 43. *Cause che contribuiranno a distruggere il duello.*

Se dunque lo spirito militare cessato, e la galanteria essenzialmente mutata, il duello va a poco a poco languendo per mancanza di alimento, sorge ad abbatterlo maggiormente una nuova invitta potenza che a grado a grado va acquistando sempre maggiore vigoria ed estensione, ed è questo il buon senso, e la riflessione di una filosofia scevra di pregiudizii e sanamente ragionatrice. Si giunse finalmente a comprendere dai più, che il pudore ad ogni ombra di pubblicità perde il suo nitore etereo e fugacissimo, e che una donna offesa finisce di perdere, ma non mai riacquista la propria riputazione, quando con improvvido zelo un protettore le si offre a sostenerla con un combattimento. Assoggettato il punto d'onore all' analisi di un freddo ragionamento, si conobbe quanto fosse assurdo e ridicolo, e gli uomini di buon senno si convinsero essere il duello null'altro che un avanzo di barbarie che si deve bandire dai moderni costumi, un'azione abbominevole ed empia che offende l'umanità e lede la sociale sicurezza. Così in Francia, paese classico del duello, massime negli ultimi tempi, la Camera dei Deputati ha già manifestato a voce quasi unanime e con tutta la forza una tale opinione, e quando gli uomini più illuminati hanno pubblicamente professato una conversione tanto onorerole, lice sperare che la nazione intiera e le armate ne seguiranno l'impulso. Voglia Iddio che l'Europa tranquilla e felice abbia il tempo di condurre a termine anche questa benefica riforma, senza che guerre, rivoluzioni, od altre pubbliche calamità impediscano i progressi dell'incivilimento

o lo facciano retrocedere. In questo secolo di transizione, dopo agitazioni tanto terribili ed universali, le generazioni presenti sono le vittime di quella reazione che deve ricondurre la società al suo punto normale. Missione penosa e difficile, perchè manca uno scopo fisso ai desiderii, un'occupazione determinata e sensibile alle anime calde di speranza ed ardenti del pubblico bene! Non pertanto grande è l'opera che la Provvidenza ci ha dato a compiere, e più grande ne sarà il benefizio e la gloria. Noi che compariamo sulla scena del mondo in un'epoca piena di avvenire e di speranze, noi che dobbiamo fissare per molti secoli la sorte dell'umanità e dell'incivilimento, dobbiamo nell'ampiezza e nella santità dello scopo ritrovare quel vigore e coraggio che basti a sostenerci nella lunga e difficile via. Tranquilli, religiosi e forti prepariamoci a compiere i grandi nostri destini!

FINE.

INDICE

SEZIONE I.

Introduzione . . . . pag. 9

STORIA DEI DUELLI GIUDIZIARII.

§. 1. *Nell'istoria antica non si trovano esempii di duelli* . . . . » 15
» 2. *Origine storica dei duelli* . . . . » 17
» 3. *Delle Ordalie* . . . . » 20
» 4. *Continuazione dello stesso soggetto* . . . » 22
» 5. *Storia del duello giudiziario in Francia* . . » 23
» 6. *Nei Paesi Bassi* . . . . » 26
» 7. *Nella Spagna* . . . . » 29
» 8. *Nell'Inghilterra* . . . . » 32
» 9. *In Allemagna e in Elvezia* . . . . . . » 35
» 10. *In Italia* . . . . » 38
» 11. *Continuazione* . . . . » 40
» 12. *Nella Grecia e nella Polonia* . . . . . » 42
» 13. *Fuori d'Europa* . . . . » 43
» 14. *Continuazione* . . . . » 45
» 15. *Motivi pei quali si estese la pugna giudiziaria. Guerre private. Superstizioni* . . » 46
» 16. *Continuazione. Mancanza di prove e di documenti. Ignoranza del diritto penale* . » 48
» 17. *Motivi pei quali la pugna giudiziaria fu preferita ad ogni altra prova.* . . . . » 50

§. 18. *Giurisprudenza della pugna giudiziaria* . pag. 52
» 19. *Cause che conservarono in vigore la pugna giudiziaria* . . . . » 55
» 20. *Opportunità relativa della pugna giudiziaria* . . . . » 57
» 21. *Danni che talora procedevano dalla pugna giudiziaria* . . . . » 60
» 22. *Cause che fecero a poco a poco cessare la pugna giudiziaria. L' opposizione del clero* . . . . » 61
» 23. *Continuazione. Le Crociate* . . . . . » 63
» 24. *Continuazione. Risorgimento delle leggi romane e cangiamenti nella giurisdizione* . » 66
» 25. *Lentezza di questa riforma. Scoperta della stampa* . . . . » 69
» 26. *Come, contemporaneamente al duello giudiziario, esistesse anco il duello privato.* . » 71
» 27. *Influenza degli ordini cavallereschi* . . . » 72

SEZIONE II.

DEL DUELLO PRIVATO, O VOLONTARIO.

» 1. *Cause che fecero sopravvivere il duello privato al giudiziario* . . . . » 77
» 2. *Continuazione. Difetti nella legislazione. Punto di onore* . . . . » 79
» 3. *Continuazione* . . . . » 81
» 4. *Gli spadaccini.* . . . . » 84
» 5. *La galanteria* . . . . » 86
» 6. *Codice del punto d' onore* . . . . » 88

§. 7. *Autori che ne trattarono. Loro influenza.* pag. 90
» 8. *Storia dei duelli in Francia* . . . . . » 92
» 9. *Continuazione. Enrico IV. Luigi XIII.* . » 94
» 10. *Continuazione. Epoca di Luigi XIV.* . . » 96
» 11. *Continuazione. Filippo d'Orleans. Luigi XV.* » 100
» 12. *Continuazione. Luigi XVI. La rivoluzione francese.* . . . . » 101
» 13. *Continuazione. Epoca di Napoleone. Libertà legale dei duelli.* . . . . » 104
» 14. *Stato attuale della giurisprudenza francese intorno al duello* . . . . » 106
» 15. *Storia del duello nei Paesi Bassi.* . . . » 108
» 16. *Nella Spagna, e nel Portogallo* . . . . » 109
» 17. *In Inghilterra. Boxing.* . . . . » 111
» 18. *In Danimarca, Svezia ed Allemagna* . . » 114
» 19. *Nella Prussia e nell' Austria in particolare* . . . . » 116
» 20. *Duelli nelle Università* . . . . » 118
» 21. *Nella Svizzera.* . . . . » 119
» 22. *In Italia* . . . . » 120
» 23. *Continuazione.* . . . . » 123
» 24. *Nella Corsica, nella Grecia e nell' isola di Malta.* . . . . » 125
» 25. *Nelle Isole Jonie* . . . . » 127
» 26. *Nella Russia.* . . . . » 129
» 27. *Nella Polonia e nella Turchia* . . . . » 131
» 28. *Nell' Indostan ed in Algeri* . . . . . » 133
» 29. *In America e in Oceania* . . . . » 134
» 30. *Prospetto generale* . . . . » 137
» 31. *Motivi pei quali i tribunali d'onore istituiti da Luigi XIV. non produssero alcun vantaggio* . . . . » 138

SEZIONE III.

OPINIONI DEI VARII AUTORI INTORNO AI MEZZI D' IMPEDIRE I DUELLI.

§. 1. *Autori che negano esser delitto il duello.* pag. 142
» 2. *Opinione del sig. Lerminier* . . . . . . » 143
» 3. *Se il duello sia veramente delitto.* . . . » 144
» 4. *Continuazione* . . . . » 147
» 5. *Opinione di alcuni che credono delitto il duello, ma lo vogliono impunito* . . . . » 150
» 6. *Opinione di Bentham* . . . . » 151
» 7. *Interpretazione della sua teoria* . . . . » 153
» 8. *Confutazione della suennunciata teoria* . . » 155
» 9. *Confutazione di un' altra opinione di Bentham.* . . . . » 157
» 10. *Di alcuni altri autori che giudicano delitto il duello e che lo vorrebbero punito. Opinione di Filangieri* . . . . . . » 158
» 11. *Opinione di Beccaria* . . . . » 160
» 12. *Della inopportunità della pena d' infamia contro il duello.* . . . . » 161
» 13. *Della inefficacia della pena di morte. Differenze fra l' assassino e il duellista* . . » 164
» 14. *Cause che obbligano a mitigare nel caso di duello la pena fissata per l' omicidio ordinario* . . . . » 168
» 15. *Danni che apporta il soverchio rigore delle pene* . . . . » 170
» 16. *Opinione di Cremani* . . . . » 172
» 17. *Opinione di Schlicher, di Basnage e di Hobbes* . . . . » 173

§. 18. *Opinione di Bielfeld, Montesquieu e Jenull.* pag. 175
» 19. *Opinione di Dupin* . . . . » 176
» 20. *Opinione di Perignon e di Dumont.* . . . » 180
» 21. *Necessità di usare i mezzi prevenienti non coattivi per poter giustamente punire il duello* . . . . » 181
» 22. *Necessità di una buona legislazione contro le ingiurie all' onore* . . . . » 182
» 23. *Continuazione. Norme fondamentali per formare una buona legislazione contro le ingiurie* . . . . » 184
» 24. *Continuazione. Gradi diversi di sensibilità dei quali la legge deve farsi carico* . . » 186
» 25. *Requisiti che devono avere le pene contro le ingiurie. Pene diverse suggerite da Bentham.* . . . . » 189
» 26. *Osservazioni intorno a queste pene.* . . . » 192
» 27. *Intorno all' educazione pubblica. Dell' educazione attiva* . . . . » 193
» 28. *Confutazione di un principio professato da Hobbes* . . . . » 195
» 29. *Del metodo di educazione che l' autorità pubblica dovrebbe adottare* . . . . . » 196
» 30. *Dell' educazione passiva. Requisiti che devono avere le opere popolari che si pubblicano contro il duello* . . . . » 197
» 31. *Sorveglianza onde il pregiudizio del punto d' onore non venga alimentato* . . . . » 199
» 32. *Della vigilanza politica.* . . . . » 201
» 33. *Ostacoli per fare una buona legislazione contro le ingiurie* . . . . » 202
» 34. *Continuazione* . . . . » 206

§. 35. *Principale ostacolo che impedisce la repressione del duello* . . . . pag. 207
» 36. *Se il duello si possa punire, quantunque il legislatore non sappia prevenirlo* . . . » 211
» 37. *Pene da sancirsi contro il duello, ed estremi di questo delitto* . . . . » 214
» 38. *Pene contro i padrini ed i complici. Qualità e durata della pena in generale nei casi di duello*. . . . . » 217
» 39. *Conclusione* . . . . » 220
» 40. *Dominio dello spirito commerciale, e come questo si opponga all'estinzione dei duelli.* » 221
» 41. *Cangiamento della galanteria.* . . . . » 224
» 42. *Riflessioni intorno alla galanteria attuale* . » 226
» 43. *Cause che contribuiranno a distruggere il duello* . . . . » 229





